



REPUBBLICA ITALIANA

Regione Lombardia

BOLLETTINO UFFICIALE

MILANO - LUNEDÌ, 18 FEBBRAIO 2008

SERIE EDITORIALE ORDINARIA

Sommario

A) CONSIGLIO REGIONALE

DELIBERAZIONE CONSIGLIO REGIONALE 19 DICEMBRE 2007 - N. VIII/502 (2.1.0)	
Ordine del giorno concernente il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2008: risorse per interventi di sfruttamento dell'energia geotermica	416
DELIBERAZIONE CONSIGLIO REGIONALE 19 DICEMBRE 2007 - N. VIII/503 (2.1.0)	
Ordine del giorno concernente il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2008: risorse per interventi a favore delle famiglie numerose e per sostenere i Centri di aiuto alla vita	416
DELIBERAZIONE CONSIGLIO REGIONALE 19 DICEMBRE 2007 - N. VIII/504 (2.1.0)	
Ordine del giorno concernente il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2008: studio di un Piano di fattibilità di riconversione di attività produttive	416

C) GIUNTA REGIONALE E ASSESSORI

DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 16 GENNAIO 2008 - N. 8/6444 (5.3.5)	
Determinazioni in merito alla discarica di rifiuti urbani esaurita sita in Comune di Pontirolo Nuovo (BG) in attuazione del protocollo d'intesa di cui alla d.g.r. 47211/1993	417

D) ATTI DIRIGENZIALI

GIUNTA REGIONALE

Presidenza

DECRETO DIRIGENTE UNITÀ ORGANIZZATIVA 19 DICEMBRE 2007 - N. 16149 (5.1.3)	
Direzione Centrale Programmazione Integrata - T.u. 1775/1933 - Concessione di rinnovo con subentro e riduzione di portata, a seguito di istanza presentata in data 15 ottobre 2003 dalla ditta Munksjo Paper s.p.a., di grande derivazione d'acqua dal fiume Bardello, in Comune di Besozzo (VA), di mod. 1,43 (l/s 143) ad uso industriale e di mod. 0,20 (l/s 20) ad uso antincendio, per un totale di mod. 1,63 (l/s 163), per anni 15 a partire dal 7 febbraio 1998, e concessione, a sanatoria, per il periodo compreso tra l'1 febbraio 1977 ed il 16 febbraio 1998 - Pratica n. 23/VA	419

D.G. Istruzione, formazione e lavoro

DECRETO DIRETTORE GENERALE 5 FEBBRAIO 2008 - N. 857 (3.3.0)	
Approvazione elenco beneficiari buono scuola con riferimento all'a.s. 2007-2008 in ordine crescente rispetto all'indicatore della situazione reddituale art. 8 l.r. n. 19/2007 - D.g.r. 23 ottobre 2007 n. 8/5621	420
DECRETO DIRIGENTE STRUTTURA 4 FEBBRAIO 2008 - N. 801 (3.3.0)	
Ammissibilità delle domande di aiuto per l'assunzione e il mantenimento al lavoro di persone disabili psichiche. (Bandi 261-262) - Impegno e contestuale liquidazione	420

D.G. Famiglia e solidarietà sociale

DECRETO DIRETTORE GENERALE 29 GENNAIO 2008 - N. 623 (3.1.0)	
Rettifica, per errore, del punto uno del dispositivo del decreto del direttore generale n. 16175 del 20 dicembre 2007 «Iscrizione all'Albo dei Commissari di Aziende di Servizi alla Persona - Triennio 2008-2011»	423
CIRCOLARE REGIONALE 28 GENNAIO 2008 - N. 2 (3.1.0)	
Indicazioni in ordine all'applicazione della d.g.r. 19 dicembre 2007, n. 8/6220 «Determinazioni in ordine alla assistenza di persone in stato vegetativo nelle strutture di competenza della Direzione Generale Famiglia e Solidarietà Sociale - Finanziamento a carico del Fondo Sanitario»	423

2.1.0 ORDINAMENTO FINANZIARIO / Bilancio e contabilità
 5.3.5 AMBIENTE E TERRITORIO / Ambiente / Rifiuti e discariche
 5.1.3 AMBIENTE E TERRITORIO / Territorio / Lavori pubblici ed espropri
 3.3.0 SERVIZI SOCIALI / Formazione professionale
 3.1.0 SERVIZI SOCIALI / Assistenza

D.G. Agricoltura

- DECRETO DIRIGENTE UNITÀ ORGANIZZATIVA 24 GENNAIO 2008 - N. 499** (4.3.0)
Modalità e termini di presentazione delle istanze a «Misure regionali di sostegno alle aziende vivaistiche colpite dall'insetto *Anoplophora chinensis* ai sensi dell'art. 17 comma 1 lett. b della l.r. n. 7 del 7 febbraio 2000 (d.g.r. 29 marzo 2006 n. 2215)» 426
- DECRETO DIRIGENTE UNITÀ ORGANIZZATIVA 8 FEBBRAIO 2008 - N. 1028** (4.3.0)
Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 – Misura 214 (Pagamenti agroambientali) Azione E (Produzioni agricole biologiche) – Approvazione domande ammesse a finanziamento Campagna 2007 429
- DECRETO DIRIGENTE UNITÀ ORGANIZZATIVA 12 FEBBRAIO 2008 - N. 1153** (4.3.0)
Determinazione dei termini di presentazione delle domande in attuazione della d.g.r. 27 dicembre 2007, n. 8/6396, «Misure regionali di sostegno degli allevamenti suinicoli colpiti da virus della malattia vescicolare dei suini, regime di aiuto XA 216/2007 (d.g.r. n. 5377/2007) – Proroga dei termini disposti al punto 7)» 432

D.G. Commercio, fiere e mercati

- DECRETO DIRETTORE GENERALE 7 FEBBRAIO 2008 - N. 970** (4.6.1)
Indicazioni relative ai criteri e ai parametri di valutazione della compatibilità e della sostenibilità ai sensi della d.g.r. 8/5054 433

D.G. Reti e servizi di pubblica utilità e sviluppo sostenibile

- DECRETO DIRIGENTE STRUTTURA 10 SETTEMBRE 2007 - N. 9787** (5.3.5)
Autorizzazione Integrata Ambientale (IPPC) rilasciata alla ditta Tramonto Antonio s.r.l., ai sensi del d.lgs. 18 febbraio 2005, n. 59, allegato 1, punto 5.1, con sede legale ed impianto in via F.lli Rosselli, 82 – Vergiate (VA) 438
- DECRETO DIRIGENTE STRUTTURA 13 SETTEMBRE 2007 - N. 9947** (5.3.5)
Autorizzazione Integrata Ambientale (IPPC) rilasciata alla ditta Rio Torto Servizi s.p.a., ai sensi del d.lgs. 18 febbraio 2005, n. 59, allegato 1, punti 5.1 e 5.3, con sede legale in Valmadrera (LC) ed impianto in Valmadrera (LC) 438
- DECRETO DIRIGENTE STRUTTURA 28 SETTEMBRE 2007 - N. 10870** (5.3.5)
Autorizzazione Integrata Ambientale (IPPC) rilasciata alla ditta A.C.S.M. s.p.a., ai sensi del d.lgs. 18 febbraio 2005, n. 59, allegato 1, punto 5.2, con sede legale in Como, via Stazzi 2, ed impianto in Como, via Scalabrini 439
- DECRETO DIRIGENTE STRUTTURA 2 OTTOBRE 2007 - N. 11033** (5.3.5)
Autorizzazione Integrata Ambientale (IPPC) rilasciata alla ditta A.S.M. Brescia s.p.a. ai sensi del d.lgs. 18 febbraio 2005, n. 59, allegato 1, punto 5.3, con sede legale in Brescia, via Lamarmora 230, ed impianto in Verziano 126/d Brescia 440
- DECRETO DIRIGENTE STRUTTURA 3 OTTOBRE 2007 - N. 11069** (5.3.5)
Autorizzazione Integrata Ambientale (IPPC) rilasciata alla ditta AXSE s.r.l., ai sensi del d.lgs. 18 febbraio 2005, n. 59, allegato 1, punti 5.1 e 5.3, con sede legale in Ceriano Laghetto (MI), via Milano 8 ed impianto in Ceriano Laghetto (MI), via Milano, n. 8 440
- DECRETO DIRIGENTE STRUTTURA 12 OTTOBRE 2007 - N. 11777** (5.3.5)
Autorizzazione Integrata Ambientale (IPPC) rilasciata alla ditta Econord s.p.a., ai sensi del d.lgs. 18 febbraio 2005, n. 59, allegato 1, punto 5.4 e ai sensi dell'art. 12 del d.lgs. 29 dicembre 2003 n. 387, con sede legale in Varese, via Giordani, 35 ed impianto in Gorla Maggiore (VA) e Mozzate (CO), S.P. 37 località Cava Satima – Gorla Maggiore (VA) 441
- DECRETO DIRIGENTE STRUTTURA 16 OTTOBRE 2007 - N. 11939** (5.3.5)
Autorizzazione Integrata Ambientale (IPPC) rilasciata alla ditta Raffineria Metalli Capra s.p.a., ai sensi del d.lgs. 18 febbraio 2005, n. 59, allegato 1, punto 5.1, con sede legale in Brescia – via Creta 26 ed impianto in Montirone (BS) via Borgosatollo 62 442
- DECRETO DIRIGENTE STRUTTURA 18 OTTOBRE 2007 - N. 12086** (5.3.5)
Autorizzazione Integrata Ambientale (IPPC) rilasciata alla ditta R.I.A. Risanamento Idrico Ambientale s.p.a. ai sensi del d.lgs. 18 febbraio 2005, n. 59, allegato 1, punto 5.3, con sede legale in Lurano (BG) – via Cascina Barbellina n. 20, ed impianto in Lurano (BG) via Cascina Barbellina n. 20 442
- DECRETO DIRIGENTE STRUTTURA 18 OTTOBRE 2007 - N. 12115** (5.3.5)
Autorizzazione Integrata Ambientale (IPPC) rilasciata alla ditta FER.OL.MET. s.p.a., ai sensi del d.lgs. 18 febbraio 2005, n. 59, allegato 1, punto 5.1, con sede legale in San Giuliano Milanese (MI), via Della Pace, 20 ed impianto in San Giuliano Milanese (MI), via della Pace 20 443
- DECRETO DIRIGENTE STRUTTURA 23 OTTOBRE 2007 - N. 12297** (5.3.5)
Autorizzazione Integrata Ambientale (IPPC) rilasciata al Comune di Cavenago Brianza, ai sensi del d.lgs. 18 febbraio 2005, n. 59, allegato 1, punti 5.1 e 5.3, con sede legale in Cavenago Brianza (MI), piazza della Libertà, 18 ed impianto in Cavenago Brianza (MI), via Del Luisetto 444
- DECRETO DIRIGENTE STRUTTURA 23 OTTOBRE 2007 - N. 12378** (5.3.5)
Autorizzazione Integrata Ambientale (IPPC) rilasciata alla ditta Frigerio Giuseppe & C. s.r.l., ai sensi del d.lgs. 18 febbraio 2005, n. 59, allegato 1, punto 5.1, con sede legale ed impianto ubicati in via Toscanini, n. 19 – Comune di Lecco 445
- DECRETO DIRIGENTE STRUTTURA 25 OTTOBRE 2007 - N. 12513** (5.3.5)
Autorizzazione Integrata Ambientale (IPPC) rilasciata alla ditta Eurofuels s.p.a., ai sensi del d.lgs. 18 febbraio 2005, n. 59, allegato 1, punto 5.1, con sede legale ed impianto ubicato in via Como, 6, Tradate (VA) 445
- DECRETO DIRIGENTE STRUTTURA 26 OTTOBRE 2007 - N. 12681** (5.3.5)
Autorizzazione Integrata Ambientale (IPPC) rilasciata alla ditta S.I.A.T. s.r.l. ai sensi del d.lgs. 18 febbraio 2005, n. 59, allegato 1, punto 5.1 dell'allegato 1, con sede legale in Castenedolo (BS) via Martorello n. 13 ed impianto sito in Castenedolo (BS) via Martorello n. 13 446
- DECRETO DIRIGENTE STRUTTURA 26 OTTOBRE 2007 - N. 12697** (5.3.5)
Autorizzazione Integrata Ambientale (IPPC) rilasciata alla ditta Ecologica Naviglio s.p.a., ai sensi del d.lgs. 18 febbraio 2005, n. 59, allegato 1, punto 5.3, con sede legale ed impianto ubicati in via Marsala n. 33 Robecchetto con Induno (MI) 447

DECRETO DIRIGENTE STRUTTURA 29 OTTOBRE 2007 - N. 12722 (5.3.5)	
Autorizzazione Integrata Ambientale (IPPC) rilasciata alla ditta Valcart s.n.c. dei Fratelli Albertinelli & C., ai sensi del d.lgs. 18 febbraio 2005, n. 59, punto 5.1, con sede legale in Rogno (BG) via Vittorio Veneto, 14 ed impianto sito in Rogno (BG) via Vittorio Veneto, 14	447
DECRETO DIRIGENTE STRUTTURA 29 OTTOBRE 2007 - N. 12735 (5.3.5)	
Autorizzazione Integrata Ambientale (IPPC) rilasciata alla ditta F.lli Zappettini s.r.l., ai sensi del d.lgs. 18 febbraio 2005, n. 59, punto 5.1 dell'allegato 1, con sede legale in Albino (BG) via S. Bernardo da Chiaravalle 26 ed impianto sito in Seriate (BG) via Ca' Bertoncina 15	448
DECRETO DIRIGENTE STRUTTURA 29 OTTOBRE 2007 - N. 12737 (5.3.5)	
Autorizzazione Integrata Ambientale (IPPC) rilasciata alla ditta Ecoretrass, ai sensi del d.lgs. 18 febbraio 2005, n. 59, punto 5.1 dell'allegato 1, con sede legale in Sotto il Monte Giovanni XXIII (BG) via A. Tedesco 14/16 ed impianto sito in Sotto il Monte Giovanni XXIII (BG) via A. Tedesco 14/16	449
DECRETO DIRIGENTE STRUTTURA 29 OTTOBRE 2007 - N. 12764 (5.3.5)	
Autorizzazione Integrata Ambientale (IPPC) rilasciata alla ditta Bellisolina s.r.l., ai sensi del d.lgs. 18 febbraio 2005, n. 59, allegato 1, punto 5.3, con sede legale in Montanaso Lombardo (LO), Loc. Cascina Bella Isolina ed impianto in Montanaso Lombardo (LO), Loc. Cascina Bella Isolina	449
DECRETO DIRIGENTE STRUTTURA 30 OTTOBRE 2007 - N. 12835 (5.3.5)	
Autorizzazione Integrata Ambientale (IPPC) rilasciata alla ditta Lodigiana Recuperi s.r.l., ai sensi del d.lgs. 18 febbraio 2005, n. 59, allegato 1, punto 5.1, con sede legale in Corte Palasio (LO), via L. da Vinci 4, ed impianto in Corte Palasio (LO), via L. da Vinci 4.	450
DECRETO DIRIGENTE STRUTTURA 30 OTTOBRE 2007 - N. 12891 (5.3.5)	
Archiviazione dell'istanza di Autorizzazione Integrata Ambientale (IPPC) presentata, ai sensi del d.lgs. 18 febbraio 2005, n. 59, allegato 1, punto 5.1, dalla ditta Green Servizi s.r.l., con sede legale in Brescia, via della Volta 84/d ed impianto in Madone (BG), via Carso 73	451
D.G. Infrastrutture e mobilità	
DECRETO DIRIGENTE UNITÀ ORGANIZZATIVA 28 GENNAIO 2008 - N. 572 (5.2.0)	
Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 – Provincia di Varese – Declassificazione a strada comunale della S.P. n. 2 «dei Pusterla» tra la progressiva km 0 + 000 (intersezione S.P. 2) e la progressiva chilometrica 1 + 113 (inizio centro abitato di Tradate)	451
D.G. Qualità dell'ambiente	
COMUNICATO REGIONALE 12 FEBBRAIO 2008 - N. 33 (5.3.4)	
Elenco delle autorizzazioni integrate ambientali e delle modifiche ed integrazioni alle stesse rilasciate dalla Regione Lombardia alla data dell'11 febbraio 2008	451
E) PROVVEDIMENTI DELLO STATO	
Corte Costituzionale	
ATTO DI PROMUOVIMENTO 22 GENNAIO 2008 - N. 5	
Ricorso n. 5 depositato il 22 gennaio 2008 – Pubblicazione disposta dal Presidente della Corte costituzionale a norma dell'art. 24 delle Norme integrative del 16 marzo 1956	454
ORDINANZA MINISTERIALE 10 DICEMBRE 2004 - N. 3385	
Commissario Delegato per l'emergenza Sisma del 24 novembre 2004 – Ordinanza n. 932 del 29 gennaio 2008 – Parziale modifica del Piano di erogazione dei contributi per il recupero degli immobili danneggiati dal sisma del 24 novembre 2004, di cui all'allegato A dell'Ordinanza commissariale n. 36 del 21 marzo 2005 e s.m.i.	455

A) CONSIGLIO REGIONALE

(BUR2008011)

D.c.r. 19 dicembre 2007 - n. VIII/502

(2.1.0)

Ordine del giorno concernente il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2008: risorse per interventi di sfruttamento dell'energia geotermica

Presidenza del Vice Presidente Lucchini

IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA

Visto l'ordine del giorno n. 1297 presentato in data 19 dicembre 2007, collegato al PDL n. 281 concernente il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2008 e bilancio pluriennale 2008/2010 a legislazione vigente e programmatico;

A norma dell'art. 74 del Regolamento interno, con votazione palese, per alzata di mano;

Delibera

di approvare l'ordine del giorno n. 1297 concernente risorse per interventi di sfruttamento dell'energia geotermica, nel testo che così recita:

«Il Consiglio Regionale della Lombardia

Considerato che l'utilizzo dell'energia geotermica è unanimemente considerato uno dei settori con maggiori prospettive di crescita nel campo delle energie rinnovabili;

Considerato inoltre che l'incremento delle percentuali di energia derivanti da fonti rinnovabili dovrebbe essere uno dei punti qualificanti del Piano d'Azione per l'Energia di Regione Lombardia;

Rilevato che una considerevole parte del territorio della Regione Lombardia presenta caratteristiche geologiche che permettono una rapida diffusione della geotermica per la presenza di falda a bassa profondità, comunque con caratteristiche che consentirebbero l'innescio del processo geotermico attraverso scambiatori di calore con liquidi circolanti a circuito chiuso per estrarre l'energia termica dalla falda;

Rilevato inoltre che questo tipo di attività risulta essere poco impattante in termini ambientali in quanto non presuppone l'estrazione di acqua di falda, con le relative problematiche di restituzione, e ridurrebbe i rischi di subsidenza dei terreni per l'estrazione dell'acqua dal sottosuolo;

Invita la Giunta Regionale

– a finanziare lo studio, la progettazione e l'attuazione di interventi di sfruttamento geotermico a ciclo chiuso con scambio di temperatura;

– a destinare risorse finanziarie adeguate a predisporre annualmente un rapporto sull'incremento delle energie rinnovabili in Regione Lombardia.».

Il vice presidente: Enzo Lucchini

I consiglieri segretari:

Luca Daniel Ferrazzi – Battista Bonfanti

Il segretario dell'assemblea consiliare:

Maria Emilia Paltrinieri

(BUR2008012)

D.c.r. 19 dicembre 2007 - n. VIII/503

(2.1.0)

Ordine del giorno concernente il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2008: risorse per interventi a favore delle famiglie numerose e per sostenere i Centri di aiuto alla vita

Presidenza del Vice Presidente Lucchini

IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA

Visto l'ordine del giorno n. 1300 presentato in data 19 dicembre 2007, collegato al PDL n. 281 concernente il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2008 e bilancio pluriennale 2008/2010 a legislazione vigente e programmatico;

A norma dell'art. 74 del Regolamento interno, con votazione palese, per alzata di mano;

Delibera

di approvare l'ordine del giorno n. 1300 concernente risorse per interventi a favore delle famiglie numerose e per sostenere i Centri di aiuto alla vita, nel testo che così recita:

«Il Consiglio Regionale della Lombardia

Visto il Programma Regionale di Sviluppo dell'VIII legislatura che sancisce un sistema di welfare in cui la famiglia assume un

ruolo centrale di soggetto attivo, riconosce la famiglia quale risorsa sociale che partecipa alla realizzazione degli obiettivi del sistema, garantisce alle famiglie la libera scelta degli erogatori di servizi;

Ritenuto che:

– ciò che interessa in maniera sopraordinata è il riconoscimento del ruolo della funzione pubblica e sociale della famiglia, interpretata innanzitutto come luogo di espressione di una responsabilità generativa ed educativa non sostituibile da altre istituzioni sociali o politiche. Il soggetto pubblico deve guardare alla famiglia come soggetto in sé, portatore di diritti propri, ulteriori rispetto a quelli dei singoli componenti. Ciò deve significare il riconoscimento di maggiori diritti di cittadinanza a chi si assume responsabilità stabili di generazione, educazione e cura;

– tale riconoscimento deve avere un respiro di tipo universalistico: la famiglia è da sostenere come bene pubblico in quanto tale, non soltanto come soggetto in condizione di bisogno. In questo modo deve essere superata la logica del sostegno assistenziale – e troppo spesso sostitutiva – che ancora oggi caratterizza massicciamente l'impronta delle politiche sociali a livello statale, per imboccare la via innovativa di un investimento sulla capacità di assunzione di responsabilità da parte delle famiglie;

– la logica del riconoscimento promozionale deve poi assumere come proprio strumento privilegiato quello della definizione delle migliori condizioni per garantire un'effettiva libertà di scelta da parte delle famiglie. Ciò significa permettere alla famiglia di costruire da sé la propria concezione di benessere, senza che da parte del pubblico vengano proposti criteri e soluzioni obbliganti. Così come già avvenuto sui temi dell'istruzione (buona scuola) e dell'ambito socio-sanitario (buoni e voucher socio-sanitari), è necessario estendere gli strumenti di libera scelta a tutti gli ambiti delle politiche sociali;

Dato atto che con questa impostazione occorre non solo perseguire il miglioramento degli strumenti esistenti, ma anche individuare misure di rottura, coraggiose sul piano politico e fortemente innovative sul piano pratico;

Rilevato che siamo costretti oggi a selezionare priorità di intervento orientando le azioni a favore delle situazioni che presentano caratteristiche di disagio, ovvero delle famiglie numerose che più di altre sono soggette al rischio di vulnerabilità sociale. È chiaro che, qualora le condizioni di contesto mutassero in maniera significativa grazie a un più incisivo coinvolgimento del Governo nazionale (quoziente familiare, federalismo fiscale, sistema di deduzioni ecc.), l'obiettivo politico è quello di giungere alla piena attuazione ed estensione dei principi sopra enunciati;

Visto il PDL n. 281 "Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2008 e bilancio pluriennale 2008/2010 a legislazione vigente e programmatico";

Visto il Piano Socio Sanitario Regionale 2007-2009 che prevede tra gli obiettivi la promozione della salute e del benessere sociale della donna e del bambino;

Invita la Giunta Regionale

– a dar corso ad interventi a favore delle famiglie numerose così come peraltro previsto dal Patto per la Famiglia (comunicazione di Giunta n. 4697 del 9 maggio 2007);

– a sostenere i Centri di aiuto alla vita presenti nella nostra Regione che svolgono un'azione fondamentale a favore delle famiglie e delle donne che non riescono da sole a far fronte alla nascita di un figlio. Tra questi centri, particolare rilievo assume il Centro di aiuto alla vita Mangiagalli per l'impegno dimostrato ed i risultati raggiunti.».

Il vice presidente: Enzo Lucchini

I consiglieri segretari:

Luca Daniel Ferrazzi – Battista Bonfanti

Il segretario dell'assemblea consiliare:

Maria Emilia Paltrinieri

(BUR2008013)

D.c.r. 19 dicembre 2007 - n. VIII/504

(2.1.0)

Ordine del giorno concernente il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2008: studio di un Piano di fattibilità di riconversione di attività produttive

Presidenza del Vice Presidente Lucchini

IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA

Visto l'ordine del giorno n. 1301 presentato in data 19 dicembre 2007, collegato al PDL n. 281 concernente il bilancio di previ-

sione per l'esercizio finanziario 2008 e bilancio pluriennale 2008/2010 a legislazione vigente e programmatico;

A norma dell'art. 74 del Regolamento interno, con votazione palese, per alzata di mano;

Delibera

di approvare l'ordine del giorno n. 1301 concernente studio di fattibilità di riconversione di attività produttive, nel testo che così recita:

«Il Consiglio Regionale della Lombardia

In riferimento alla discussione aperta sul progetto di legge di iniziativa popolare n. 97 avente per oggetto "Istituzione dell'Agenzia regionale per lo studio e l'attuazione dei progetti di riconversione dell'industria bellica e per la promozione dei progetti e dei processi di disarmo" e sulla base di una convenuta sperimentazione su un caso specifico, onde acquisire ulteriori elementi di valutazione;

Dà mandato alla Giunta Regionale

di commissionare, sentita la commissione competente, uno studio di piano di fattibilità di parziale riconversione di attività produttive oggi allocate in una azienda nel settore bellico in crisi del territorio bresciano.»

Il vice presidente: Enzo Lucchini

I consiglieri segretari:

Luca Daniel Ferrazzi – Battista Bonfanti

Il segretario dell'assemblea consiliare:

Maria Emilia Paltrinieri

C) GIUNTA REGIONALE E ASSESSORI

(BUR2008014)

D.g.r. 16 gennaio 2008 - n. 8/6444

(5.3.5)

Determinazioni in merito alla discarica di rifiuti urbani esaurita sita in Comune di Pontirolo Nuovo (BG) in attuazione del protocollo d'intesa di cui alla d.g.r. 47211/1993

LA GIUNTA REGIONALE

Richiamate le d.g.r.:

– 3 agosto 1990, n. 56807, recante: «legge regionale 9 settembre 1989, n. 42. Approvazione del progetto relativo alla discarica controllata per rifiuti urbani da ubicarsi in Comune di Pontirolo Nuovo (BG) e autorizzazione al Consorzio TO.DE.CO. via G. da Procida, 11 di Milano alla realizzazione ed esercizio della stessa mediante affidamento in concessione di costruzione e gestione» ed, in particolare, l'art. 3, comma 10, della convenzione di cui all'Allegato B e s.m.i.;

– 30 dicembre 1993, n. 47211, recante «Integrazioni ed aggiornamenti alla d.g.r. n. 45142 del 14 dicembre 1993: "Adempimenti in attuazione della l.r. 13/92 recante integrazioni e modifiche alla l.r. 42/89, prosecuzione dell'utilizzo delle discariche operanti su concessione regionale, rideterminazione delle tariffe – Discarica controllata in Comune di Pontirolo Nuovo (BG) – Concessionario consorzio TO.DE.CO. con sede in Milano, via G. da Procida 11" nonché alla d.g.r. 41514 del 22 settembre 1993» ed, in particolare, al protocollo d'intesa stipulato (il 29 dicembre 1993) tra il consorzio TO.DE.CO., la Regione Lombardia ed il comune di Pontirolo Nuovo richiamato nelle premesse dell'atto;

Atteso che a fronte del disposto del punto 2) del Protocollo d'intesa, con delibera di Giunta n. 315 del 20 marzo 1995 la Provincia di Bergamo ha approvato lo schema di «convenzione-contratto tra la Provincia di Bergamo, il comune di Pontirolo Nuovo, il Consorzio TO.DE.CO. inerente gli interventi di post-gestione sulla discarica per R.S.U. sita in Comune di Pontirolo Nuovo» che, all'art. 1, prevede l'impegno del Consorzio TO.DE.CO. «per l'intero periodo post-gestionale di 10 anni, computati a partire dal 1° giorno del mese successivo alla sottoscrizione della presente...», a realizzare a proprie cure e spese gli interventi di monitoraggio ambientale, controllo dei parametri meteo-climatici, monitoraggio strutturale post-gestione...»; tale periodo risulta essere ormai decorso;

Visto il punto 1) del predetto protocollo d'intesa, in base al quale: «Il comune di Pontirolo Nuovo si impegna a realizzare, nel periodo presunto di 10 anni successivo a quello previsto a carico del concessionario, ..., le attività di monitoraggio ambientale e manutenzione presso la discarica in oggetto»;

Visto il disposto dall'art. 3, comma 10, della convenzione di concessione approvata con d.g.r. n. 56807/90 che dispone di «Trasferire in proprietà a titolo gratuito e semplice richiesta, alla concedente od all'ente pubblico dalla stessa designato, le aree acquisite e gli impianti realizzati subito dopo il collaudo delle opere di recupero ambientale.»;

Preso atto che la conferenza dei servizi, tenutasi ai sensi dell'art. 14 della l. 241/90 il 30 gennaio 2007 si è conclusa con l'espressione dei seguenti pareri:

– *Dichiarazioni del Consorzio TO.DE.CO.*: evidenza che da verifiche effettuate in sito l'attuale produzione di biogas non consente effettuare il recupero energetico ma solo la combustione dello stesso mediante torcia.

– *Regione D.G. Reti e Servizi di Pubblica Utilità e Sviluppo Sostenibile*: prende atto della proposta della Provincia di Bergamo e dell'ARPA Dipartimento di Bergamo. Evidenza che in analogo caso la Regione Lombardia, con delibera di Giunta ha assentito al conferimento della proprietà dell'area dell'ex discarica dal soggetto gestore al comune. Con atto analogo verrà assentito il passaggio di proprietà e verranno individuate le modalità di monitoraggio con particolare riferimento alle emissioni in atmosfera. In tal senso si riserva di valutare le prescrizioni unitamente alla D.G. Qualità dell'Ambiente.

– *La Provincia di Bergamo*: consegna ed illustra in conferenza nota congiunta con ARPA Dipartimento di Bergamo del 29 gennaio 2007, prot. n. 9157 (Provincia) e n. 12586/3.6.9 (ARPA), riportante proposta di piano di monitoraggio ambientale di post-gestione per il periodo successivo ai primi 10 anni di post-gestione.

– *Comune di Pontirolo Nuovo*: ritiene opportuno che vi sia una

periodica revisione dei parametri da monitorare sulla base dell'evoluzione nel tempo delle emissioni.

– *Conclusioni*: la Conferenza prende atto delle considerazioni espresse dagli Enti partecipanti. Da mandato alla Struttura Autorizzazioni e Certificazioni per la predisposizione della proposta di provvedimento di assentimento al passaggio di proprietà.

Ritenuto di individuare le metodologie di controllo relative alla gestione *post*-operativa della discarica in quelle proposte unitariamente dalla Provincia di Bergamo e dall'ARPA – Dipartimento di Bergamo con nota 29 gennaio 2007 acquisite in sede di conferenza;

Vista la richiesta presentata dal Consorzio TO.DE.CO. con nota 29 marzo 2004, in atti regionali n. 12989 del 30 marzo 2004, in merito allo svincolo delle fidejussioni prestate a favore della Regione Lombardia;

a voti unanimi espressi nelle forme di legge

Delibera

1. di designare, in attuazione del disposto dell'art. 3, comma 10, della convenzione di concessione approvata con d.g.r. n. 56807/90, il comune di Pontirolo Nuovo quale soggetto cui il consorzio TO.DE.CO. provvederà a trasferire la proprietà delle aree su cui insiste la discarica di rifiuti urbani sita in comune di Pontirolo Nuovo;

2. di disporre che, con atto successivo al passaggio di proprietà, sia operato lo svincolo delle polizze fidejussorie stipulate dal consorzio TO.DE.CO. a favore della regione Lombardia;

3. di disporre che la gestione della fase di *post*-chiusura deve proseguire con le modalità individuate unitariamente dalla Provincia di Bergamo e dall'ARPA – Dipartimento di Bergamo e riportate nell'allegato A che costituisce parte integrante del presente atto.

Il segretario: Pilloni

— • —

**CONTROLLI POST-GESTIONE DA ATTUARE
PRESSO LA EX DISCARICA
PER RSU DI PONTIROLO NUOVO (BG)
dopo i primi 10 anni di *post*-gestione
MONITORAGGIO AMBIENTALE**

PERCOLATO

- *Rilevazioni qualitative*:
 - Frequenza: semestrale fino ad esaurimento;
 - Parametri: in funzione dell'impianto di destinazione;
- *Rilevazioni quantitative*: dati annuali a smaltimento.

ACQUE SOTTERRANEE

- *Rete di controllo*:
 - n. 4 piezometri interni realizzati a presidio (P1, P2, P3, P4) nuovo piezometro di valle (PZ)
- *Livello piezometrico*:
 - misure di livello statico in tutti i punti monitorati in occasione dei prelievi.
- *Caratteristiche qualitative*:
 - Frequenza: trimestrale nei piezometri P2, P3, PZ (fino ad esaurimento del fenomeno in atto) con ricerca di azoto ammoniacale annuale in tutta la rete di controllo con ricerca di: pH, temperatura, conducibilità elettrica, ossidabilità Kubel, cloruri, solfati, ferro, manganese, azoto ammoniacale, nitroso e nitrico.

BIOGAS

- *Punti monitoraggio*:
 - n. 4 pozzi interni, individuati nei pozzi piezometrici di controllo;
 - n. 4 pozzetti esterni al corpo discarica esistenti
 - Frequenza: annuale
 - Parametri: CH₄, CO₂, O₂
- *Caratteristiche biogas* (*): misura e registrazione del tenore di O₂, CH₄ in ogni sottostazione della rete di captazione.
- *D.g.r. 27 aprile 1994 n. 51757*: Analisi campioni prima della combustione.
 - Frequenza: semestrale
 - Parametri: P.C.I., Cl organico, F organico, S (come H₂S).

(*) Quanto sopra è da applicarsi all'attuale sistema di estrazione e combustione in torcia del biogas. In caso di modifica del sistema occorrerà fare riferimento a quanto sarà stabilito nei provvedimenti che autorizzeranno la stessa modifica.

- *Controlli in discarica*: nella centrale di sollevamento del percolato è installato un apparecchio fisso per il monitoraggio in continuo del livello inferiore esplosività (LIE). Sarà rilevata l'eventuale presenza di CH₄ e il LIE all'interno degli: uffici, pozzi piezometrici, locali di cogenerazione, cabine elettriche.

– Frequenza: annuale o comunque in caso di pericolo.

MONITORAGGIO STRUTTURALE

MANUTENZIONE DISCARICA

- manutenzione ordinaria profili, manto e scarpate (sistema di impermeabilizzazione), recinzione, cancelli, viabilità interna;
- manutenzione ordinaria rete di raccolta acque meteoriche;
- manutenzione ordinaria del verde;
- manutenzione ordinaria prevista dal progetto di recupero ambientale;
- manutenzione straordinaria.

PERCOLATO/BIOGAS/ACQUE SOTTERRANEE

- smaltimento percolato;
- manutenzione rete raccolta percolato;
- controllo periodico della rete di drenaggio sottotelo, in caso di presenza di liquido, immediato controllo delle caratteristiche qualitative. In caso di persistenza dopo svuotamento, ripetizione dell'accertamento analitico;
 - manutenzione pozzi/piezometri;
 - combustione controllata del biogas (d.g.r. 27 aprile 1994 n. 51757);
 - manutenzione rete raccolta e combustione biogas (d.g.r. 27 aprile 1994 n. 51757).

D) ATTI DIRIGENZIALI

GIUNTA REGIONALE

Presidenza

(BUR2008015)

D.d.u.o. 19 dicembre 2007 - n. 16149

(5.1.3)

Direzione Centrale Programmazione Integrata - T.u. 1775/1933 - Concessione di rinnovo con subentro e riduzione di portata, a seguito di istanza presentata in data 15 ottobre 2003 dalla ditta Munksjo Paper s.p.a., di grande derivazione d'acqua dal fiume Bardello, in Comune di Besozzo (VA), di mod. 1,43 (l/s 143) ad uso industriale e di mod. 0,20 (l/s 20) ad uso antincendio, per un totale di mod. 1,63 (l/s 163), per anni 15 a partire dal 7 febbraio 1998, e concessione, a sanatoria, per il periodo compreso tra l'1 febbraio 1977 ed il 16 febbraio 1998 - Pratica n. 23/VA

IL DIRIGENTE DELLA U.O.

SEDE TERRITORIALE DI VARESE

Visti:

- il r.d. 14 agosto 1920, n. 1285: «Regolamento per le derivazioni ed utilizzazioni di acque pubbliche»;

- il t.u. 11 dicembre 1933, n. 1775 «Approvazione del testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici» concernente norme sulle derivazioni e sulle autorizzazioni delle acque pubbliche e successive modificazioni;

- il d.P.R. 15 gennaio 1972, n. 8 «Trasferimento alle Regioni a statuto ordinario delle funzioni amministrative statali in materia urbanistica e di viabilità, acquedotti e lavori pubblici di interesse regionale e dei relativi personali ed uffici»;

- il d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 «Attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge del 22 luglio 1975, n. 382 (stralcio) e la sentenza della Corte Costituzionale n. 133 del 4 giugno 1986 - Conflitto di attribuzione tra Stato e Regione - Esercizio di funzioni delegate alla Regione», con i quali sono state delegate alle Regioni le funzioni concernenti la ricerca, l'estrazione e l'utilizzazione delle acque sotterranee, nonché le concessioni relative alle piccole derivazioni;

- la legge 5 gennaio 1994, n. 36 «Disposizioni in materia di risorse idriche»;

- il d.P.R. 12 aprile 1996 «Atto di indirizzo e coordinamento per l'attuazione dell'art. 40, comma 1, della legge del 22 febbraio 1994, n. 146 concernente disposizioni in materia di impatto ambientale», con il quale lo Stato ha emanato disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati dando attuazione alla Direttiva del Consiglio 85/337/CEE del 27 giugno 1985;

- la legge 15 marzo 1997 n. 59 recante «delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali per la riforma della Pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa»;

- il d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112: «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti Locali, in attuazione del Capo I della citata legge del 15 marzo 1997, n. 59»;

- la d.g.r. 5 febbraio 1999, n. 6/41315 concernente «L.r. del 10 febbraio 1998, n. 34 - Prime modalità di riscossione dei canoni di concessione per l'uso dei beni del demanio idrico» e la d.g.r. 22 giugno 2001, n. 7/5245 recante modalità per la riscossione dei canoni e per la determinazione e il versamento del deposito cauzionale relativi alle concessioni di derivazioni di acque pubbliche;

- il d.p.c.m. 12 ottobre 2000, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 22 febbraio 2001, relativo alla individuazione dei beni e delle risorse finanziarie, umane strumentali ed organizzative da trasferire alle Regioni e agli Enti Locali in attuazione del d.lgs. 112/1998 e dalla cui data di pubblicazione decorre l'effettivo esercizio da parte della Regione Lombardia delle funzioni conferite per effetto del citato d.lgs. 112/1998;

- la l.r. 12 dicembre 2003, n. 26: «Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale, norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche» ed in particolare il titolo V recante: «Disciplina delle risorse idriche»;

- il Regolamento Regionale 24 marzo 2006, n. 2: «Disciplina dell'uso delle acque superficiali e sotterranee, dell'utilizzo delle

acque ad uso domestico, del risparmio idrico e del riutilizzo dell'acqua in attuazione dell'articolo 52, comma 1, lettera c) della legge Regionale 12 dicembre 2003, n. 26»;

- il d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152: «Norme in materia ambientale»;

- la d.g.r. 31 ottobre 2007 n. 8/5775 «Determinazione dei canoni per l'uso di acque pubbliche per l'anno 2008»;

Richiamati:

- il decreto del Direttore Generale della Direzione Generale Risorse Idriche e Servizi di Pubblica Utilità del 22 dicembre 2003, n. 22723, con cui sono state approvate le «Direttive alle strutture tecniche regionali per l'istruttoria delle concessioni di grande derivazione d'acqua pubblica»;

- la deliberazione del Consiglio regionale 28 luglio 2004, n. VII/1048, con la quale è stato approvato l'«Atto di indirizzo per la politica di uso e tutela delle acque della Regione Lombardia - Linee strategiche per un utilizzo razionale, consapevole e sostenibile della risorsa»;

- il Regolamento Regionale 24 marzo 2006, n. 2 «Disciplina dell'uso delle acque superficiali e sotterranee, dell'utilizzo delle acque ad uso domestico, del risparmio idrico e del riutilizzo dell'acqua in attuazione dell'art. 52, comma 1, lettera c) della legge regionale 12 dicembre 2003 n. 26»;

- il Programma di Tutela e Uso delle Acque - PTUA, la cui proposta è stata approvata in prima istanza con d.g.r. 12 novembre 2004, n. 7/19359, ed è stato definitivamente approvato con d.g.r. 29 marzo 2006, n. 2244;

Premesso che in data 15 ottobre 2003 la Munksjo Paper DE-COR s.p.a. ha presentato istanza alla Regione Lombardia, Sede Territoriale di Varese, Struttura Sviluppo del Territorio, di riduzione della portata derivata dal Fiume Bardello a 1,5 mod. ad uso industriale (142,69 l/s) e 0,2 mod. ad uso antincendio (20 l/s), per un totale di 162,69 l/s, ed ha notificato la modifica di ragione sociale in Smurfit Munksjo Paper s.p.a. a partire dal 27 luglio 2002, restando invariati la p.I./c.f.: 02666640129 e la sede legale: via Marconi, n. 50 - 20123 Besozzo - VA;

Visti gli atti dell'istruttoria espletata dal Provveditorato alle OO.PP. per la Lombardia;

Considerato che in attuazione del d.lgs. 112/98 e della l.r. 1/2000, il Provveditorato alle oo.pp. per la Lombardia ha trasferito alla Regione Lombardia le pratiche di concessione di grande derivazione;

Dato atto che, ai sensi delle Direttive approvate con d.d.g. 22723/2003, questa Sede Territoriale ha provveduto a completare l'iter istruttorio già avviato dal Provveditorato alle oo.pp. per la Lombardia;

Considerato che:

- il Consiglio regionale dei Lavori Pubblici, nella seduta del 25 febbraio 2005 e con parere n. 12864, si è espresso per la non sostanzialità della variante progettuale;

- la Struttura Sviluppo del Territorio della Sede Territoriale di Varese, con parere dell'1 marzo 2007, prot. n. ad.15.2007.0001298, ha escluso la traversa dall'applicabilità della l.r. 8/98;

Visti gli allegati tecnici e la relazione d'istruttoria del 4 ottobre 2007, prot. n. AD15.2007.0005971, con la quale la Sede Territoriale di Varese ha espresso parere favorevole al rinnovo, subentro ed aumento della portata di concessione in oggetto, con prescrizioni/osservazioni/considerazioni;

Visto il parere favorevole, con prescrizioni, espresso dal Consiglio Regionale dei Lavori Pubblici con voto n. 12965 del 23 ottobre 2007;

Visti:

- il disciplinare n. 8900, sottoscritto dal richiedente in data 13 dicembre 2007, contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la sopraccitata concessione;

- la l.r. del 23 luglio 1996, n. 16 «Ordinamento della Struttura Organizzativa e della dirigenza della Giunta Regionale» e sue modifiche ed integrazioni, nonché i provvedimenti organizzativi dell'VIII legislatura;

Preso atto che il concessionario ha costituito mediante deposito di n. 2 libretti al portatore di complessivi € 20.456,67 (ventimilaquattrocentocinquantesi/67), come da bolletta n. 2452 - Esercizio 2007, rilasciata dalla Tesoreria della Regione Lombardia in data 14 dicembre 2007;

Considerato che si è provveduto alla verifica dei requisiti di cui al d.P.R. 3 giugno 1998 n. 252, come da nulla osta rilasciato dalla Camera di Commercio Industria Agricoltura Artigianato di Varese, in data 6 dicembre 2007, prot. CEW/11412/2007/CVA0131, ai fini dell'art. 10 della legge 31 maggio 2005;

Tutto ciò premesso e considerato

Decreta

per i motivi specificati in premessa, che qui s'intendono integralmente recepiti, fatti salvi i diritti di terzi ed entro i limiti di disponibilità dell'acqua:

1. Di accordare alla ditta Munksjo Paper s.p.a. (c.f./p.I. 0266660240129), con domicilio legale ed amministrativo in via Marconi, n. 50 - 21023 Besozzo (VA), la concessione, a sanatoria, per il periodo compreso tra l'1 febbraio 1977 e il 16 febbraio 1998 ed il rinnovo, con subentro alla ditta Smurfit Munksjo Paper Decor s.p.a. e riduzione di portata, della concessione di grande derivazione d'acqua dal fiume Bardello in Comune di Besozzo (VA) per complessivi mod. medi 1,63 (l/s 163.00), di cui mod. 1,43 (l/s 143.00) ad uso industriale e mod. 0,20 (l/s 20.00) ad uso antincendio; il tutto a seguito di istanza originaria del 17 febbraio 1998, modificata con istanza di riduzione di portata datata 15 ottobre 2003.

2. Che la durata della concessione, salvo i casi di rinuncia, decadenza o revoca, è fissata in anni 15 (quindici) successivi e continui a decorrere dal 17 febbraio 1998, e quindi fino al 16 febbraio 2013, come previsto dall'art. 21 del t.u. 1775/1933 e successive modifiche ed integrazioni.

3. Che il concessionario dovrà ottemperare alle seguenti prescrizioni, scaturite dalle Conferenze di Servizi del 19 aprile 2007 e del 18 luglio 2007:

- a. sia adempiuto l'obbligo ittiogenico, mediante corresponsione all'Autorità concedente dell'equivalente in denaro di 1000 trote fario 9/12 cm. di pezzatura;
- b. il fattore T, per il calcolo del DMV, sia posto pari a 1 e si concordi il DMV pari a 280 l/s come previsto nel progetto;
- c. il Deflusso Minimo Vitale sia garantito a valle dell'opera di presa adeguato con e l'emanaione da parte della Regione Lombardia del «Regolamento regionale per la determinazione e l'applicazione dei fattori correttivi del DMV»;
- d. la derivazione in oggetto dovrà risultare ininfluente rispetto agli obiettivi del PTUA regionale;
- e. i prelievi di acqua siano gradualmente per non inficiarne l'utilizzo da parte degli utenti posti a valle;
- f. la ditta dovrà produrre a questa Sede Territoriale, entro 6 (sei) mesi dalla sottoscrizione del disciplinare, una breve relazione progettuale (in forma cartacea e su supporto informatico) in merito all'installazione di idonei misuratori di portata, che dovranno essere collocati entro 6 (sei) mesi dalla proposta di installazione.

4. Di dare atto che il concessionario ha provveduto al pagamento dei canoni arretrati, dall'1 febbraio 1977 al 31 dicembre 2000, versati all'Agenzia del Demanio competente per il territorio ed alla Regione Lombardia, per le annualità 2001/2007.

5. Di determinare in € 22.930,20 (ventiduemilanovecentotrenta/20) l'importo del canone relativo all'anno 2008, così suddiviso:

- € 15.891,15 (euro quindicimilaottocentonovantuno/15) a modulo, per moduli 1,43, per uso industriale, per un totale di € 22.724,34;
- € 1.029,29 (euro milleventinove/29) a modulo, per moduli 0,20, per uso antincendio per un totale di € 205,86;

il canone di concessione deve essere versato, anticipatamente, entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento, conformemente alla l.r. 26/03, ed aggiornato al tasso di inflazione programmata.

6. Di approvare l'allegato Disciplinare n. 8900 di Rep. del 13 dicembre 2007, parte integrante e sostanziale del presente atto, contenente i diritti e gli obblighi delle parti e ogni altro termine, modo e condizione accessoria, relativo alla concessione.

7. Di dare atto che il concessionario ha costituito il deposito cauzionale dovuto.

8. Di rendere esecutivo il presente decreto mediante notifica all'interessato, ai sensi della normativa vigente.

9. Di provvedere alla trasmissione di copia del presente decreto alla Regione Lombardia «Direzione Generale Reti e Servizi di pubblica Utilità - Unità Organizzativa Reti e Infrastrutture -

Struttura Autorizzazioni e Certificazioni», e di provvedere alla pubblicazione dello stesso sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL).

10. Di dare atto che, contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, entro 60 (sessanta) giorni dalla data di avvenuta notificazione o di piena conoscenza, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 (centoventi) giorni dal medesimo termine, nei casi di legge.

Il dirigente della U.O.
sede territoriale di Varese:
Mauro Visconti

D.G. Istruzione, formazione e lavoro

(BUR2008016)

(3.3.0)

D.d.g. 5 febbraio 2008 - n. 857

Approvazione elenco beneficiari buono scuola con riferimento all'a.s. 2007-2008 in ordine crescente rispetto all'indicatore della situazione reddituale art. 8 l.r. n. 19/2007 - D.g.r. 23 ottobre 2007 n. 8/5621

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE
ISTRUZIONE, FORMAZIONE E LAVORO

Omissis

Decreta

1. di approvare l'elenco dei richiedenti ammissibili al beneficio in ordine crescente di indicatore della situazione reddituale di cui all'allegato A) parte integrante e sostanziale del presente atto (omissis);

2. di procedere con successivi atti all'impegno e liquidazione del contributo nel rispetto dell'elenco suddetto fino alla concorrenza delle disponibilità finanziarie;

3. di richiedere la pubblicazione per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia del presente atto.

Il direttore generale:
Roberto Albonetti

(BUR2008017)

(3.3.0)

D.d.s. 4 febbraio 2008 - n. 801

Ammissibilità delle domande di aiuto per l'assunzione e il mantenimento al lavoro di persone disabili psichiche. (Bandi 261-262) - Impegno e contestuale liquidazione

LA DIRIGENTE DELLA STRUTTURA
INCLUSIONE SOCIALE

Vista la l.r. 4 agosto 2003 n. 13 «Promozione all'accesso al lavoro delle persone disabili e svantaggiate» e in particolare l'art. 7 che dispone l'istituzione del Fondo regionale per l'occupazione dei disabili, per finanziare iniziative a sostegno dell'inserimento lavorativo delle persone disabili e dei relativi servizi di sostegno e di collocamento mirato;

Visti inoltre:

- la d.g.r. 9 luglio 2004 n. 7/18130 «Linee di indirizzo per l'individuazione delle iniziative a sostegno dell'inserimento lavorativo delle persone disabili e dei relativi servizi di sostegno e di collocamento mirato a valere sul Fondo regionale istituito con la l.r. 4 agosto 2003 n. 13» con la quale, tra l'altro, al punto 4.1. del relativo Allegato 1 viene previsto che una quota del Fondo, pari al 20%, sia destinata a progetti di rilevanza regionale;

- la d.g.r. 1° marzo 2006 n. 2010 con la quale vengono approvate le «Linee guida per l'erogazione di finanziamenti a valere sul Fondo regionale per l'occupazione dei disabili, volti all'assunzione ed al mantenimento al lavoro presso cooperative sociali di tipo "B" di persone disabili psichiche», All. 1 alla delibera;

- la d.g.r. 30 maggio 2007 n. 4786 «Determinazioni in ordine alle linee guida per il sostegno all'assunzione ed al mantenimento al lavoro di disabili psichici. Modifica alla d.g.r. 2010/06» con la quale, tra l'altro, viene istituita per l'anno 2007 la linea di finanziamento così articolata:

- € 2.000.000,00 a valere sul Fondo sociale nazionale - UPB 5.2.1.2.87 - 5660
- € 3.500.000,00 a valere sul Fondo regionale disabili - UPB 2.2.4.2.402 - 5308;

- la d.g.r. 19 dicembre 2007 n. 6207 «Ulteriori determinazioni in ordine alla linea di finanziamento al lavoro di persone disabili

psichiche presso le cooperative sociali di tipo B» con la quale viene integrata la linea di finanziamento prevista dalla d.g.r. 4786/05 per l'anno 2007 con una quota di risorse pari a € 300.000,00;

– il decreto dirigenziale 15 giugno 2007 n. 6530 di approvazione del dispositivo per la presentazione delle domande di concessione di aiuti per l'assunzione ed il mantenimento al lavoro di persone disabili psichiche, stabilendo l'erogazione del 1° acconto nella misura del 70% del contributo concesso all'atto dell'approvazione delle domande medesime;

Ritenuto di integrare il decreto dirigenziale 15 giugno 2007 n. 6530 con le risorse stanziate con la d.g.r. 19 dicembre 2007 n. 6207 pari a € 300.000,00;

Considerato che:

– il citato dispositivo prevede che la valutazione di ammissibilità è demandata ad apposito nucleo regionale permanente presso la D.G. Istruzione, Formazione e Lavoro e che con nota prot. E1.2007.0098659 è stato nominato;

– il nucleo di valutazione ha accertato l'ammissibilità dei soggetti proponenti e delle relative domande di aiuto presentate alla competente Struttura regionale, come risulta dalla documentazione agli atti della Struttura medesima;

Ritenuto di approvare le risultanze dell'attività svolta dal citato nucleo e conseguentemente gli elenchi delle domande di aiuto di cui:

- *Allegato 1* «Dispositivo per il mantenimento al lavoro di persone disabili psichiche (Bando 261) di cui al decreto n. 6530 del 15 giugno 2007 – Domande ammesse al finanziamento», parte integrante e sostanziale del presente atto;
- *Allegato 2* «Dispositivo per l'assunzione di persone disabili psichiche (Bando 262) di cui al decreto n. 6530 del 15 giugno 2007 – Domande ammesse al finanziamento», parte integrante e sostanziale del presente atto;
- *Allegato 3* «Dispositivo per l'assunzione e il mantenimento al lavoro di persone disabili psichiche di cui al decreto n. 6530 del 15 giugno 2007 – Domande ammissibili e non finanziabili per esaurimento di risorse», parte integrante e sostanziale del presente atto;
- *Allegato 4* «Dispositivo per l'assunzione e il mantenimento al lavoro di persone disabili psichiche di cui al decreto n. 6530 del 15 giugno 2007 – Domande non ammesse a finanziamento», parte integrante e sostanziale del presente atto;

Ritenuto conseguentemente di procedere all'assunzione dell'impegno di spesa per complessivi € 307.430,18 a valere sull'UPB 2.2.4.2.402 – 5308 del bilancio corrente e di procedere alla contestuale liquidazione di € 215.301,13 a favore degli operatori,

Ruolo	Codice	Imp. 2007	Imp. 2008	Imp. 2009	Capitolo
BANDO 262 ASSUNZIONE DISABILI PSICHICI	30860	€ 112.644,20	€ 0,00	€ 0,00	2.2.4.2.402.5308
BANDO 261 DISABILI PSICHICI	30854	€ 194.785,98	€ 0,00	€ 0,00	2.2.4.2.402.5308

3. di liquidare la somma di € 215.301,13 a favore degli Operatori suddivisa per beneficiari importi come sotto indicato ed elencato nel citato allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente atto:

Codice	Ragione Sociale	Capitolo	Impegno	Impegno perente	Importo liquidato
30866	BANDO 262 ASSUNZIONE DISABILI PSICHICI	2008 005308	2008 /0	/	78.850,94
30865	BANDO 261 DISABILI PSICHICI	2008 005308	2008 /0	/	136.350,19

Ruolo			
30866	BANDO 262 ASSUNZIONE DISABILI PSICHICI		
30865	BANDO 261 DISABILI PSICHICI		

4. di ritenere che, a seguito di registrazione di eventuali economie relative alla linea di finanziamento per l'assunzione e il mantenimento di persone disabili psichiche in cooperative sociali di tipo B dell'anno 2007 – sui Capitoli 5.1.2.82 – 5659 e 3.4.10 – 5303, potranno essere finanziati progressivamente i progetti indicati al citato Allegato 3;

5. di dichiarare che l'obbligazione assunta con il presente atto scade entro il termine dell'esercizio finanziario in corso;

6. di fare salvo il diritto della Regione Lombardia di chiedere la restituzione di parte dell'importo erogato, a seguito delle veri-

suddivisa per beneficiari e importi, come riportato nel sopra citato allegato 1;

Ritenuto inoltre che, a seguito di registrazione di eventuali economie relative alla linea di finanziamento per l'assunzione e il mantenimento di persone disabili psichiche in cooperative sociali di tipo B anno 2007 sui capitoli 5.1.1.82 – 5659 e 3.4.10 – 5303, potranno essere finanziati progressivamente i progetti indicati al citato Allegato 3;

Visti:

– la l.r. 23 luglio 1996 n. 16 e succ. modd. e int. nonché i provvedimenti organizzativi dell'VIII legislatura;

– la l.r. n. 34/78 «Norme sulle procedure di riprogrammazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione» e successive modifiche;

Visto il decreto n. 186 del 16 gennaio 2008 «Assegnazione delle risorse finanziarie per l'esercizio 2008 ai dirigenti delle strutture ed unità organizzative della Direzione Istruzione, Formazione e Lavoro» che assegna alla Dirigente della Struttura Inclusione sociale le risorse relative al Fondo regionale disabili, UPB 2.2.4.2.402.5308;

Decreta

1. di approvare:

- *Allegato 1* «Dispositivo per il mantenimento al lavoro di persone disabili psichiche (Bando 261) di cui al decreto n. 6530 del 15 giugno 2007 – Domande ammesse al finanziamento», parte integrante e sostanziale del presente atto;
- *Allegato 2* «Dispositivo per l'assunzione di persone disabili psichiche (Bando 262) di cui al decreto n. 6530 del 15 giugno 2007 – Domande ammesse al finanziamento», parte integrante e sostanziale del presente atto;
- *Allegato 3* «Dispositivo per l'assunzione e il mantenimento al lavoro di persone disabili psichiche di cui al decreto n. 6530 del 15 giugno 2007 – Domande ammissibili e non finanziabili per esaurimento delle risorse», parte integrante e sostanziale del presente atto;
- *Allegato 4* «Dispositivo per l'assunzione e il mantenimento al lavoro di persone disabili psichiche di cui al decreto n. 6530 del 15 giugno 2007 – Domande non ammesse a finanziamento», parte integrante e sostanziale del presente atto;

2. di impegnare la somma complessiva di € 307.430,18 a valere sulla UPB 2.2.4.2.402.5308 del corrente esercizio a favore degli Operatori suddivisa per beneficiari, importi come sotto indicato e come riportato nell'allegato 1) parte integrante e sostanziale del presente atto:

Ruolo	Codice	Imp. 2007	Imp. 2008	Imp. 2009	Capitolo
BANDO 262 ASSUNZIONE DISABILI PSICHICI	30860	€ 112.644,20	€ 0,00	€ 0,00	2.2.4.2.402.5308
BANDO 261 DISABILI PSICHICI	30854	€ 194.785,98	€ 0,00	€ 0,00	2.2.4.2.402.5308

3. di liquidare la somma di € 215.301,13 a favore degli Operatori suddivisa per beneficiari importi come sotto indicato ed elencato nel citato allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente atto:

Codice	Ragione Sociale	Capitolo	Impegno	Impegno perente	Importo liquidato
30866	BANDO 262 ASSUNZIONE DISABILI PSICHICI	2008 005308	2008 /0	/	78.850,94
30865	BANDO 261 DISABILI PSICHICI	2008 005308	2008 /0	/	136.350,19

Ruolo			
30866	BANDO 262 ASSUNZIONE DISABILI PSICHICI		
30865	BANDO 261 DISABILI PSICHICI		

fiche di carattere contabile amministrativo previste dalla normativa vigente;

7. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul sito web della D.G. Istruzione, Formazione e Lavoro: <http://formalavoro.regione.lombardia.it>.

La dirigente:

Maria Giuseppina Merler

ALLEGATO 1

**Dispositivo per il mantenimento al lavoro di persone disabili psichiche (bando 261)
di cui al decreto n. 6530 del 15 giugno 2007**

DOMANDE AMMESSE AL FINANZIAMENTO

<i>Id. domanda di finanziamento</i>	<i>Id. Operatore</i>	<i>DENOMINAZIONE OPERATORE</i>	<i>Contributo concesso da impegnare (€)</i>	<i>Acconto 70% da liquidare (€)</i>	<i>Codice beneficiario</i>
460059	2237543	COOPERATIVA SOCIALE AL DEL MANS	4.052,64	2.836,85	130809
465178	2354395	IS.PA.RO. SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE – ONLUS	12.105,26	8.473,68	366009
466218	2431450	COOPERATIVA SOCIALE AGRICOLA L'ANTICA TERRA	2.763,16	1.934,21	559174
466538	2400868	SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS TERRA GAIA	14.663,16	10.264,21	161933
451818	2399827	ATTIVA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	8.289,48	5.802,64	217645
450478	2352835	LA MAGNOLIA COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	5.526,31	3.868,42	217664
467698	2402028	FACTORY SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	7.000,00	4.900,00	470251
451898	2428590	IL SENTIERO S.A.C.S. ONLUS	9.327,24	6.529,07	78800
454338	2349920	FRATERNITÀ SISTEMI SOC. COOP.VA SOCIALE ONLUS	7.000,00	4.900,00	265865
468058	5380	COOPERATIVA DELLA COMUNITÀ – COOP. SOCIALE A R.L.	16.921,58	11.845,11	85812
449178	2397846	COOP. SER. – SOCIETÀ COOP. SOCIALE – ONLUS	18.236,86	12.765,80	108712
468798	1012003	ARIANNA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE	44.157,90	30.910,53	78851
469498	2357916	IL LEGACCIO SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	30.742,39	21.519,67	165134
469518	2404388	COO.LE.SER. COOPERATIVA LEGNANESE SERVIZI A R.L.	14.000,00	9.800,00	42859
TOTALI			194.785,98	136.350,19	

ALLEGATO 2

**Dispositivo per l'assunzione al lavoro di persone disabili psichiche (bando 262)
di cui al decreto n. 6530 del 15 giugno 2007**

DOMANDE AMMESSE AL FINANZIAMENTO

<i>Id. domanda di finanziamento</i>	<i>Id. Operatore</i>	<i>DENOMINAZIONE OPERATORE</i>	<i>Contributo concesso da impegnare (€)</i>	<i>Acconto 70% da liquidare (€)</i>	<i>Codice beneficiario</i>
460078	2237543	COOPERATIVA SOCIALE AL DEL MANS	8.983,92	6.288,74	130809
464938	2356816	AD ADELANTE DOLMEN SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE	3.790,98	2.653,69	138911
465318	2348919	AESSE AMBIENTE SOLIDARIETÀ COOP. SOC. ONLUS	5.400,00	3.780,00	102085
465198	2400728	BIENNESE SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	8.646,30	6.052,41	220595
462378	2012836	LO SCIAME COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	3.300,00	2.310,00	27027
453638	2428730	PROMOZIONE LAVORO SOCIETÀ COOP.VA SOCIALE	5.474,04	3.831,83	248738
467378	2399808	COOP. SOC. DEI FIORI SOC. COOP.VA SOC.	4.488,00	3.141,60	489219
467738	2402028	FACTORY SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	8.970,60	6.279,42	470251
465918	2008243	COOPERATIVA SOCIALE IL SEGNO	16.217,45	11.352,22	116177
468378	5380	COOPERATIVA DELLA COMUNITÀ – COOP. SOCIALE A R.L.	12.696,49	8.887,54	85812
468979	2237543	COOPERATIVA SOCIALE AL DEL MANS	1.548,00	1.083,60	130809
468838	1012003	ARIANNA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE	23.400,00	16.380,00	78851
467158	2016772	NOIVOILORO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	9.728,42	6.809,89	562969
TOTALI			112.644,20	78.850,94	

ALLEGATO 3

**Dispositivo per il mantenimento e l'assunzione al lavoro di persone disabili psichiche
di cui al decreto n. 6530 del 15 giugno 2007**

DOMANDE AMMISSIBILI E NON FINANZIABILI PER ESAURIMENTO DI RISORSE

<i>Bando</i>	<i>Id. domanda di finanziamento</i>	<i>Id. Operatore</i>	<i>DENOMINAZIONE OPERATORE</i>	<i>Contributo richiesto (€)</i>
261	465598	2016772	NOIVOILORO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	12.894,74
262	469158	2012836	LO SCIAME COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	8.536,80
261	469898	2017306	IL MELOGRANO COOP. SOCIALE A R.L.	14.552,63
262	465558	2429870	ECOLOGIA E LAVORO COOPERATIVA SOCIALE	7.918,06
TOTALI				43.902,23

**Dispositivo per il mantenimento e l'assunzione al lavoro di persone disabili psichiche
di cui al decreto n. 6530 del 15 giugno 2007**

DOMANDE NON AMMESSE AL FINANZIAMENTO

Bando	Id. domanda di finanziamento	Id. Operatore	DENOMINAZIONE OPERATORE	MOTIVAZIONI
262	469078	2004023	NATURCOOP COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	Pervenuta oltre il termine previsto dal dispositivo approvato con decr. 6530 del 15 giugno 2007
261	469058	2004023	NATURCOOP COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	Pervenuta oltre il termine previsto dal dispositivo approvato con decr. 6530 del 15 giugno 2007

D.G. Famiglia e solidarietà sociale

(BUR2008018)

(3.1.0)

D.d.g. 29 gennaio 2008 - n. 623

Rettifica, per errore, del punto uno del dispositivo del decreto del direttore generale n. 16175 del 20 dicembre 2007 «Iscrizione all'Albo dei Commissari di Aziende di Servizi alla Persona - Triennio 2008-2011»

IL DIRETTORE GENERALE

Visto il decreto del Direttore Generale n. 16175 del 20 dicembre 2007 con cui vengono avviate le procedure per l'aggiornamento dell'elenco dei soggetti idonei all'iscrizione all'Albo dei Commissari di Aziende di Servizi alla Persona valido per il triennio 2008-2011;

Rilevato che, a causa di un errore, dovuto ad un refuso di stampa, al punto 1 del dispositivo del decreto in oggetto è riportata la dicitura «Albo dei Direttori di Aziende di Servizi alla Persona» in luogo di «Albo dei Commissari di Aziende di Servizi alla Persona»;

Ritenuto pertanto necessario procedere alla correzione dell'errore di cui sopra;

Decreta

1. di rettificare, per i motivi espressi in premessa, il punto 1 del dispositivo del decreto del direttore generale n. 16175 del 20 dicembre 2007 sostituendo la parola «Direttori» con la parola «Commissari»;

2. di disporre la trasmissione del presente atto alle Aziende di Servizi alla Persona, alle Aziende Sanitarie Locali di riferimento, nonché la pubblicazione del testo integrale dell'atto stesso sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul sito www.famiglia.regione.lombardia.it.

Il direttore generale:
Umberto Fazzone

(BUR2008019)

(3.1.0)

Circ.r. 28 gennaio 2008 - n. 2

Indicazioni in ordine all'applicazione della d.g.r. 19 dicembre 2007, n. 8/6220 «Determinazioni in ordine alla assistenza di persone in stato vegetativo nelle strutture di competenza della Direzione Generale Famiglia e Solidarietà Sociale - Finanziamento a carico del Fondo Sanitario»

- Ai Direttori Generali
- Aziende Sanitarie Locali
 - Aziende Ospedaliere
 - Fondazioni IRCCS
- Ai Direttori Sanitari
- Aziende Sanitarie Locali
 - Aziende Ospedaliere
 - Fondazioni IRCCS
- Ai Direttori Sociali
- Aziende Sanitarie Locali
- Ai Legali Rappresentanti delle RSA, RSD e Strutture di riabilitazione
- LORO SEDI

Con la deliberazione in oggetto sono definite le **prime Linee guida** per l'assistenza di persone in Stato vegetativo (SV) ricoverate in strutture afferenti alla competenza della D.G. Famiglia e solidarietà sociale (Residenze sanitario assistenziali per anziani - RSA -, per disabili - RSD - e Strutture di riabilitazione generale e geriatrica). Esse **saranno applicate sperimentalmente** nel

corso del 2008 ed il loro monitoraggio costituirà la base per la definitiva individuazione di indicatori e standard per l'accREDITAMENTO di questa tipologia di assistenza.

1) Persone ricoverate in Residenze sanitario assistenziali per anziani (RSA) e Residenze sanitario assistenziali per disabili (RSD)

Nelle Linee Guida sono indicati quattro livelli di complessità assistenziale (espressi in minuti settimanali di assistenza per persona), individuati mediante alcuni indicatori legati all'età, alla natura dell'evento, alla distanza dall'evento. Ad ulteriore specificazione di quanto deliberato le classi e i punteggi corrispondenti sono:

- classe A 2.200' punteggio maggiore o uguale a 7
- classe B 1.800' punteggio maggiore o uguale a 3 e minore di 7
- classe C 1.400' punteggio minore di 3
- classe D 1.200' riservata alle persone in SV di età maggiore o uguale a 85 anni in ventilazione spontanea.

Per questi modelli di assistenza sono altresì indicate le figure professionali che compongono l'équipe.

Sembra utile inoltre dare l'indicazione di accogliere in aree dedicate le persone in SV classificate nelle classi A e B. Le persone in SV nelle classi C e D possono invece essere accolte nei normali nuclei delle RSA/RSD, con l'esclusione della coabitazione con ospiti con demenza e capacità di deambulazione conservate.

A seguito di primi quesiti in ordine alla applicazione della d.g.r. 6220 del 19 dicembre 2007, si chiarisce quanto segue.

Le convenzioni in atto alla data del 19 dicembre 2007, per persone in Stato vegetativo a tale data già ricoverate, devono proseguire esclusivamente per quelle stesse persone, onde garantire loro la continuità dei livelli assistenziali.

Dal 20 dicembre in poi le convenzioni sono considerate ad esaurimento. Quindi, per le persone ricoverate dal 20 dicembre 2007 in poi, l'assistenza deve essere resa secondo la classe di appartenenza dell'ospite con conseguente remunerazione, come previsto dalla d.g.r. 6220 medesima.

In sintesi: le convenzioni fra AASSLL e gestori per le persone in Stato vegetativo che al 19 dicembre 2007 risultavano ricoverate nelle RSA e RSD andranno ad esaurimento nel tempo e nuove convenzioni per soggetti in tali condizioni non dovranno essere stipulate.

Si sottolinea che le persone in SV devono essere ricoverate solo su posti letto accreditati e non solo autorizzati, salvo i ricoveri di cui al punto 4 della d.g.r. 6220. In quest'ultimo caso, sarà necessario che le AASSLL, dopo una attenta ricognizione sul proprio territorio, formulino proposte alla Direzione Generale Famiglia e solidarietà sociale. Si ricorda che possono essere prese in considerazione, compatibilmente con le risorse disponibili, solo strutture che soddisfino tutte le condizioni che seguono:

- strutture già autorizzate o che abbiano presentato la DIA alla data del 19 dicembre 2007, anche se non ancora accreditate
- strutture che siano in possesso dei requisiti di accreditamento previsti dall'attuale normativa e che si impegnino ad aderire ad ulteriori indicatori e standard di successiva emanazione.

Anche in questo caso, si dà l'indicazione di accoglienza in aree dedicate per le persone in SV classificate nelle classi A e B; per quelle delle classi C e D l'accoglienza può essere invece nei normali nuclei delle RSA/RSD, con l'esclusione della coabitazione con ospiti con demenza e capacità di deambulazione conservate.

Le proposte dovranno pervenire entro il 30 aprile 2008.

A. Persone con diagnosi di Stato vegetativo già ricoverate alla data del 19 dicembre 2007

Con la rilevazione regionale del 15 maggio 2007 è stato possibile ottenere un primo quadro conoscitivo riferito a persone ricoverate in strutture afferenti alla competenza della Direzione Generale Famiglia e Solidarietà Sociale, per le quali i dati e le informazioni inerenti alla diagnosi necessitano di essere verificate dalle Aziende Sanitarie Locali.

Operativamente, entro il termine massimo del 30 aprile 2008 le AASSLL dovranno aver acquisito dai gestori delle strutture la ricognizione ad opera del proprio personale medico di tutti i casi di stato vegetativo presenti. Tale ricognizione deve verificare l'accuratezza diagnostica e la corretta classificazione in coerenza con le indicazioni fornite nelle Linee guida.

In tutti i casi in cui la diagnosi di SV viene confermata e per tutto il tempo in cui questa condizione permane, l'onere sostenuto dalle famiglie e/o dai Comuni è totalmente a carico del Fondo Sanitario Regionale a partire dal 2 agosto 2007, data di approvazione della d.g.r. 8/5237/2007 «Determinazioni in ordine alla gestione del servizio socio sanitario regionale per l'esercizio 2007 - II Provvedimento 2007» o dalla data del ricovero se successiva.

I livelli assistenziali in atto per gli ospiti ricoverati alla data di adozione della deliberazione e le eventuali ulteriori remunerazioni a carico del Fondo Sanitario Regionale stabilite prima di quella data con convenzioni stipulate tra AASSLL e gestori, si intendono prorogati limitatamente a quegli specifici ospiti fino alla dimissione per qualsiasi causa. Resta inteso che la eventuale quota di compartecipazione delle famiglie e/o dei Comuni è a carico del Fondo Sanitario Regionale dal 2 di agosto.

Qualsiasi trasferimento di queste persone deve essere preventivamente concordato con la ASL di residenza, fermi restando lo standard di assistenza e il costo complessivo per persona stabilito con le convenzioni.

B. Persone con diagnosi di Stato vegetativo ricoverate dopo il 19 dicembre 2007

Per le persone ricoverate successivamente alla data di adozione della d.g.r. 6220/2007, quindi dopo il 19 dicembre 2007, l'onere dell'assistenza è a totale carico del FSR, a condizione che la diagnosi di SV, formulata dalla struttura riabilitativa di dimissione, una volta terminato l'iter di cura previsto nelle Linee guida, sia pienamente aderente ai criteri diagnostici previsti nella deliberazione regionale.

Per queste persone devono essere sperimentati i livelli assistenziali individuati dalle Linee guida (espressi in minuti settimanali per ospite) con le seguenti tariffazioni giornaliere pro capite:

- Classe A 2.200' € 180
- Classe B 1.800' € 160
- Classe C 1.400' € 140
- Classe D 1.200' € 105

2) Persone in Stato vegetativo ricoverate in Strutture di riabilitazione Generale e geriatrica afferenti alla competenza della D.G. Famiglia e Solidarietà Sociale

Per i ricoveri in Strutture di riabilitazione generale e geriatrica lo standard assistenziale è quello stabilito per quest'area riabilitativa/regime di ricovero, la soglia è illimitata e la remunerazione sanitaria è quella attualmente vigente: € 150 pz/die. Le AASSLL dovranno aver acquisito dai gestori delle strutture la ricognizione ad opera del proprio personale medico di tutti i casi di stato vegetativo presenti, per la verifica dell'accuratezza diagnostica e dell'appropriatezza della classificazione in coerenza con le indicazioni fornite nelle Linee guida.

3) Indicazioni di carattere generale per il ricovero di persone in Stato vegetativo in RSA, RSD e Strutture di riabilitazione generale e geriatrica afferenti alla competenza della D.G. Famiglia e Solidarietà Sociale

A. Gestione degli ingressi

Esaurito il percorso relativo alla fase acuta e riabilitativa, il ricovero in RSA, RSD o Struttura riabilitativa generale e geriatrica della persona in Stato vegetativo avviene nel rispetto del principio della libera scelta da parte della famiglia.

Per il ricovero la persona deve:

- disporre di un completo inquadramento diagnostico, inclusa la valutazione fatta con la Glasgow Coma Scale;
- disporre di un programma terapeutico definito;

- presentare un quadro clinico stabilizzato.

Le condizioni di cui sopra sono individuate e certificate dagli specialisti delle strutture riabilitative di provenienza, mediante compilazione della «Scheda diagnosi persona in Stato vegetativo» allegata alla presente circolare.

Spetta poi alla struttura accogliente classificare le persone in SV per individuare il livello di assistenza da garantire.

B. Compiti delle Aziende Sanitarie Locali

Entro il termine massimo del 30 aprile p.v. per tutte le persone ricoverate, sia quelle presenti al 19 dicembre 2007 sia quelle ricoverate successivamente, le AASSLL dovranno acquisire la classificazione nelle quattro classi di impegno assistenziale e verificare che la diagnosi di SV sia aderente alla definizione di SV fissata dalle Linee guida regionali, tenuto conto che per coloro che sono stati ricoverati dopo il 19 dicembre 2007 la diagnosi di SV, fatta all'atto della dimissione dalla struttura riabilitativa, deve essere stata effettuata in assoluta coerenza con le indicazioni regionali, utilizzando la «Scheda diagnosi persona in Stato vegetativo» allegata alla presente circolare.

Una volta validata la ricognizione di cui sopra, le AASSLL daranno comunicazione alle famiglie e/o ai Comuni per attivare le modalità di rimborso da parte dell'ASL medesima.

Con riferimento ai ricoveri in RSA e RSD si dovrà provvedere alla cancellazione della persona dal MMG/PLS, così come avviene per tutte le persone ricoverate in queste strutture.

Infine, per le persone già ricoverate alla data del 2 agosto 2007 e non più presenti in struttura alla data del 19 dicembre 2007 (es. per decesso, trasferimento al domicilio o in altra struttura di ricovero) si procederà al rimborso della compartecipazione della famiglia e/o del comune, dal 2 agosto 2007, previa verifica della condizione di SV attraverso l'esame della documentazione disponibile.

Nel caso di persone in condizione di SV assistite al domicilio da loro famigliari, si invitano le AASSLL a definire con i gestori dei servizi, ed eventualmente con gli Uffici di Piano, progetti di percorsi facilitati per poter attivare ricoveri temporanei di sollievo, ferma restando la gratuità del ricovero, e nel contempo si sviluppano altre forme di sostegno al *care giver* familiare. Anche per queste persone in SV che stanno al domicilio, le AASSLL dovranno effettuare la ricognizione complessiva entro la data del 30 aprile 2008.

C. Indennità di accompagnamento

Essendo il costo dell'assistenza per le persone in SV, ricoverate in RSA, RSD e Strutture di riabilitazione a totale carico del Fondo Sanitario Regionale, tale indennità, per chi la percepisce, dovrà essere sospesa dalla data di validazione della ricognizione.

L'indennità deve essere invece riattivata nei seguenti casi:

- persone in stato vegetativo al domicilio;
- persone le cui condizioni si sono modificate e viene fatta una nuova diagnosi diversa da quella di stato vegetativo che le collochi tra i ricoveri ordinari in RSA e RSD.

D. Procedura informativa

La procedura informativa per la ricognizione regionale di tutte le persone per le quali è stata verificata la correttezza della diagnosi di Stato vegetativo e della loro classificazione assistenziale sarà inviata alle AASSLL con successiva nota.

E. Persone con importanti compromissioni per cui non si ponga diagnosi di SV

Per le persone ricoverate in RSA e RSD in condizioni di fragilità importanti determinate da gravi cerebrolesioni acquisite post traumatiche o da malattie neurologiche evolutive, per le quali i livelli assistenziali siano stati remunerati anche in base a specifiche convenzioni stipulate tra le AASSLL e i gestori, vale il mantenimento di quanto convenuto per quello specifico ospite fino alla sua dimissione per qualsiasi causa, ferma restando la quota a carico delle famiglie e/o dei Comuni laddove questa fosse stata prevista. La d.g.r. 6620 prevede che a tali convenzioni sia data la continuità per poter garantire la necessaria assistenza anche a persone di futura ammissione.

Con l'occasione si provvede a comunicare che questa circolare verrà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia

e sui siti web delle DD.GG. Sanità e Famiglia e Solidarietà Sociale.

Il direttore generale sanità:
Carlo Lucchina

Il direttore generale famiglia e solidarietà sociale:
Umberto Fazzone

All.: Scheda diagnosi persona in Stato vegetativo

APPENDICE

Il modello di classificazione è sperimentale e può essere soggetto a possibili revisioni future, ivi comprese quelle dei pesi assegnati alle diverse variabili prese in considerazione.

Risposte a domande frequenti

Perché si utilizza la GCS per la diagnosi di SV. Non sarebbe opportuno fare altre scale come la GOS?

La GCS offre una lettura semplice e oggettiva di alcune variabili funzionali del malato in SV (apertura degli occhi, risposta verbale e risposta motoria), che offrono una indicazione indiretta del livello di responsabilità. Ha il vantaggio di essere diffusa e di utilizzo comune. Per gli obiettivi di queste linee guida, la GOS si presterebbe ad una lettura troppo soggettiva, utile in termini di monitoraggio epidemiologico, meno per una standardizzazione di processi di cura e assistenza. Sarebbero eventualmente da utilizzare scale più complete, come la JFK CRC-R (JFK Coma Recovery Scale-Revised) che richiedono tempo e personale addestrato e hanno una diffusione ridotta fuori dagli ambiti specialistici o di ricerca, o la DRS (Disability Rating Scale) e la LCF (Level of Cognitive Functioning), anch'esse di utilizzo meno immediato e diffuso. In ogni caso, i punteggi di riferimento per la GCS, indicati nelle linee guida, rappresentano un ragionevole compromesso per identificare la popolazione di riferimento: un malato in SV con apertura spontanea degli occhi (punteggio 4), una risposta verbale limitata a fonemi o suoni non articolati (punteggio 2) e la miglior risposta motoria in estensione o flessione (punteggio 3). Punteggi maggiori indicano una condizione diversa, non assimilabile alla stretta definizione di stato vegetativo.

Cosa significa quadro clinico stabilizzato? Quello che è stabile per un rianimatore non lo è per un internista che si occupa di pazienti cronici.

Questa osservazione può valere nelle fasi iniziali, meno in quelle ulteriori. Lo spirito della delibera raccoglie le indicazioni delle Consensus Conference di Modena 2000 e di Verona 2005, le quali suggeriscono che il rientro dei malati al proprio domicilio, o il ricovero in strutture socio-sanitarie di lungo periodo, avvenga al termine di un percorso di cura omogeneo. All'inizio di questo percorso è previsto un adeguato tempo di ricovero in terapia intensiva e semi-intensiva ospedaliera e il successivo ricovero riabilitativo in unità di riabilitazione specialistica o di altro tipo. In questo senso, i criteri di stabilizzazione medica e di stabilizzazione neurochirurgica che permettono la trasferibilità dalle unità intensive a quelle di riabilitazione specialistica sono già stati codificati dalla Consensus Conference di Modena del 2000 (vedi nota 1). Gli stessi criteri di stabilità medica e neurochirurgica rappresentano una buona approssimazione anche per le fasi di cura successive. La dimissione dalle unità di riabilitazione specialistica o di generale e geriatrica deve avvenire una volta completato l'inquadramento diagnostico e terapeutico del malato e stimata, nei limiti delle attuali conoscenze, la ridotta o assente ulteriore modificabilità del quadro neurologico. Secondo il documento tecnico «Stato vegetativo e stato di minima coscienza» della Direzione generale della Programmazione Sanitaria del Ministero della Salute (14 dicembre 2005), non rappresentano una controindicazione all'ingresso in una struttura socio-sanitaria di ricovero permanente:

- la presenza di una cannula tracheostomica;
- la presenza di una nutrizione artificiale enterale;
- la comorbilità;
- la presenza di piaghe da decubito.

Perché vengono penalizzate le persone con eventi acuti non traumatici rispetto ai traumatici nella collocazione nelle varie fasce di appartenenza?

L'esperienza della letteratura segnala da tempo come il malato con un'alta compromissione del sistema nervoso centrale in esiti

di cerebrolesione di natura traumatica abbia in media una età inferiore, una maggior coesistenza di lesioni in organi o apparati diversi, richieda un periodo più lungo di valutazione del caso e abbia una migliore evoluzione prognostica. Ad esempio, con tutti i limiti dell'attribuire con le conoscenze attuali un giudizio prognostico, la fase di cronicità viene stimata a partire dai 3-6 mesi di distanza dall'evento per i malati con SV non traumatico e oltre i 12 mesi per quelli post-traumatici. I pesi assegnati a questa variabile – la differenza è comunque ridotta (+ 2 e - 2) – riflettono questa diversa evoluzione e il tempo più lungo che i malati post-traumatici trascorrono nel circuito sanitario prima di essere proposti alle strutture di ricovero permanente.

Come va considerata la distanza dall'evento?

La distanza va considerata dalla data dell'evento indice (la data dell'incidente, dell'ictus, dell'evento anossico o di altro evento acuto) e la data della effettiva valutazione.

Perché le lesioni da decubito sono considerate solo entro sei mesi dall'ammissione in struttura?

Per favorire un processo di miglioramento dell'assistenza, responsabilizzare le strutture e evitare di «premiare il peggioramento». In un paziente stabilizzato, sei mesi di tempo sono un intervallo ragionevole per completare l'iter di guarigione di eventuali lesioni da decubito residue, mentre il programma di cure deve essere adeguato a evitare la comparsa di nuove lesioni.

Le classi di appartenenza sono fisse o variabili?

Variabili nel tempo nei limiti di quanto previsto dalle linee guida.

Queste linee guida comportano una classificazione in più classi con un minutaggio assistenziale differente e una remunerazione della Regione diversa che non si sa come gestire e come giustificare ai parenti.

Premesso che le differenti remunerazioni non dovrebbero essere oggetto di giustificazione nei confronti dei parenti, essendo nella generalità dei casi prestazioni comunque a totale carico del FSR, l'esperienza consolidata ha dimostrato che questi malati tendono, in presenza di un modello assistenziale adeguato e fatte salve situazioni particolari, a stabilizzarsi nel tempo. I pesi assegnati alle diverse variabili rispecchiano questa dinamica, che comporta una evoluzione migliorativa dei tempi di assistenza e della necessità di attenzioni sanitarie e specialistiche. Questo processo è ben noto e evidente anche ai familiari. Richiede di essere tradotto in modelli organizzativi e di assistenza, che sono però in buona parte già impliciti nelle prassi attuali.

Nota 1: Estratto dal documento finale della Conferenza nazionale di consenso di Modena, 20 e 21 giugno 2000

Criteri specifici per i trasferimenti in sicurezza

Criteri di sufficiente stabilizzazione medica

- Non necessità di monitoraggio continuo cardio-respiratorio per avvenuto superamento di instabilità cardio-circolatoria in assenza di farmaci in infusione continua, non crisi iperipertensive, non aritmie «minacciose» o che inducano instabilità emodinamica (tachicardie ventricolari, extrasistoli polimorfe ripetitive)
- Respiro autonomo da > 48 ore (anche se con O2-terapia) con SaO₂ > 95% P0₂ > 60 mmHg, C0₂ non > 45 mmHg. In pazienti con BPCO preesistente possono essere accettati valori di SaO₂ > 90%. La presenza di cannula tracheostomica non costituisce controindicazione. I parametri elencati devono essere verificati in assenza di supporto respiratorio (ad esempio CPAP)
- Non insufficienza acuta d'organo (es. IRA o diabete mellito mal controllato con la terapia insulinica) o multiorgano
- Assenza di stato settico, definito come: risposta infiammatoria acuta sistemica all'infezione, resa manifesta dalla presenza di 2 o più delle seguenti condizioni:
 - temperatura corporea > 38°C o < 36°C
 - frequenza cardiaca > 90'
 - frequenza respiratoria > 20 atti/min o PCO < 32 mmHg
 - globuli bianchi > 12.000 mm³ o > 10% di cellule immature (21, 22)
- Superamento del bisogno di alimentazione parenterale previsto nell'arco di 7-10 giorni o mantenimento di adeguati parametri idroelettrolitici e metabolici con nutrizione enterale (per OS, SNG, PEG)

- Assenza di indicazioni prioritarie ad interventi di chirurgia generale e/o ortopedica.

Criteria di stabilizzazione Neurochirurgica

- Assenza di processo espansivo alla TC ed assenza di «fungo cerebrale» nei pazienti decompressi
- Assenza di raccolte liquorali evolutive sotto il lembo chirurgico che richiedano procedure «chirurgiche» (drenaggio spinale a permanenza, ecc.).

La Giuria si è inoltre trovata d'accordo nel sottolineare quali sono gli elementi che non controindicano il trasferimento presso una struttura di riabilitazione ospedaliera e cioè la presenza di:

- Cannula tracheostomica
- Nutrizione parenterale con catetere venoso centrale
- Sondino nasogastrico o gastrostomia (PEG; ecc.)
- Crisi epilettiche ancora non completamente controllate dalla terapia.

Fac simile Scheda diagnosi (da rilasciarsi su carta intestata della struttura che dimette)

SCHEDA DIAGNOSI PERSONA IN STATO VEGETATIVO

La compilazione di questa scheda integra la normale relazione di dimissione. L'obiettivo è quello di pervenire ad una corretta diagnosi della condizione di Stato Vegetativo, in linea con quanto stabilito dalla d.g.r. n. 6220 del 19 dicembre 2007, anche al fine dell'ammissione presso una struttura di lungo assistenza socio sanitaria o di riabilitazione generale e geriatrica (RSA - RSD e Strutture di riabilitazione generale e geriatrica).

1. Dati anagrafici della persona

Cognome e nome	
Data e luogo di nascita	
Comune di residenza	
Codice Fiscale	
Codice Sanitario assistito	

2. La persona è da considerarsi in condizioni di stato vegetativo coerentemente con i criteri stabiliti dalla d.g.r. n. 8/6220 del 19 dicembre 2007 (NOTA 1)

- SI
NO

3. L'esordio dello stato vegetativo è attribuibile ad una Grave Cerebro Lesione Acquisita?

- SI
NO

4. Data dell'evento acuto

5. Natura della grave cerebrolesione

- Traumatica
Non traumatica :
- Encefalopatia anossica
 - Evento cerebrale acuto ischemico
 - Evento cerebrale acuto emorragico
 - Altro evento

6. Situazione respiratoria:

- Respiro spontaneo (con o senza tracheostomia e con o senza ossigenoterapia)
Ventilazione meccanica invasiva
Ventilazione meccanica non invasiva

7. Lesioni da decubito

- Assenti
Presenti

8. Glasgow Coma Scale (barrare il punteggio corrispondente)

A - Apertura degli occhi	Punteggio
Spontanea	4
Agli stimoli verbali	3
Al dolore	2
Nessuna	1

B - Risposta verbale	
Orientata, appropriata	5
Confusa	4
Parole inappropriate	3
Suoni incomprensibili	2
Nessuna	1
C - Risposta motoria	
Obbedisce al comando	6
Localizza il dolore	5
Retrae al dolore	4
Flette al dolore	3
Estende al dolore	2
Nessuna	1
Punteggio Totale	

Data

Timbro e firma
del medico compilatore

NOTA 1

La condizione di stato vegetativo è la condizione di vigilanza in assenza di coscienza, di sé e dell'ambiente circostante, con la coesistenza delle seguenti condizioni:

- conservazione delle funzioni vegetative (cardiache, respiratorie, pressorie)
- presenza di lesione cerebrale conseguente a stato di coma postanossico/ischemico o post traumatico o infettivo
- assenza di pluripatologie o patologie cerebrali degenerative con importante limitazione delle attività di vita quotidiana preesistenti all'evento determinante lo stato vegetativo.

Per una più agevole individuazione del quadro clinico di riferimento, devono essere valutati anche i seguenti elementi che connotano la condizione di Stato vegetativo:

- completa perdita della coscienza di sé e della consapevolezza dell'ambiente
- mantenimento del ciclo sonno-veglia
- conservazione più o meno completa delle funzioni ipotalamiche e troncoencefaliche autonome.

Il punteggio massimo assegnabile con la scala GCS per indicare la condizione di SV è 9, ottenuto nei vari campi con questa scomposizione:

- apertura occhi: il punteggio massimo può essere 4
- risposta verbale: il punteggio massimo non può essere più di 2
- risposta motoria: il punteggio massimo non può essere più di 3.

Punteggi maggiori stanno ad indicare condizioni differenti da quella di SV così come è stata definita.

Nell'esecuzione della GCS si richiamano le raccomandazioni della Società Italiana di Anestesia Analgesia e Rianimazione e Terapia Intensiva (SIAARTI) che si consiglia di seguire dettagliatamente, ricordando in particolare che occorre considerare la risposta migliore dal lato migliore, solo agli arti superiori, mentre il richiamo verbale deve sempre precedere lo stimolo doloroso.

La valutazione clinica deve rispettare le seguenti indicazioni:

- la valutazione clinica deve essere eseguita in maniera accurata e pertanto ripetuta più volte e nelle migliori condizioni del paziente per ottenere il più alto livello prestazionale
- vanno utilizzate, al meglio, tutte le informazioni desumibili dagli esami strumentali
- vanno ascoltate le informazioni riportate dal personale di assistenza e dai famigliari.

D.G. Agricoltura

(BUR20080110)

(4.3.0)

D.d.u.o. 24 gennaio 2008 - n. 499

Modalità e termini di presentazione delle istanze a «Misure regionali di sostegno alle aziende vivaistiche colpite dall'insetto *Anoplophora chinensis* ai sensi dell'art. 17 comma 1 lett. b della l.r. n. 7 del 7 febbraio 2000 (d.g.r. 29 marzo 2006 n. 2215)»

IL DIRIGENTE DELLA UNITÀ ORGANIZZATIVA
INTERVENTI PER LA COMPETITIVITÀ
E L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA DELLE AZIENDE

Richiamata la d.g.r. 29 marzo 2006 n. 2215 «Misure regionali

di sostegno alle aziende vivaistiche colpite dall'insetto *Anoplophora chinensis* ai sensi dell'art. 17 comma 1 lett. b) della l.r. n. 7 del 7 febbraio 2000»;

Visto il punto 3 della sopra citata deliberazione n. 2215/2006 che demanda al Dirigente proponente che provvederà all'apertura dei termini di presentazione delle domande nonché alla definizione del modello di domanda, delle modalità e/o modifiche a valenza tecnica attuative del programma di cui al punto 1) sulla base del parere di conformità espresso dalla Commissione Europea: Decisione «C (2007-3098 del 19 giugno 2007);

Visto il parere di conformità C(2007) 3098 del 19 giugno 2007 espresso dalla Commissione Europea all'aiuto di Stato n. 833/2006 «Misure regionali di sostegno alle aziende vivaistiche colpite dall'insetto *Anoplophora chinensis*»;

Ritenuto di disporre le modalità e termini di apertura dei termini di presentazione delle domande per la concessione degli indennizzi previsti dal programma allegato alla d.g.r. n. 2215/2006 relative alla concessione di un indennizzo alle aziende vivaistiche soggette alle disposizioni di lotta obbligatoria all'insetto *Anoplophora chinensis*, allegato 1 al presente atto, composto di n. 4 pagine;

Ritenuto inoltre di disporre che le istanze devono essere presentate utilizzando il modello di domanda allegato 1 al presente atto composto di n. 3 pagine;

Vista la l.r. 16/96 e successive modifiche e integrazioni, nonché i provvedimenti organizzativi dell'VIII legislatura;

Decreta

Recepisce le Premesse:

1. di approvare l'allegato «Misure regionali di sostegno alle aziende vivaistiche colpite dall'insetto *Anoplophora chinensis* ai sensi dell'art. 17 comma 1 lett. b) della l.r. n. 7 del 7 febbraio 2000 – Modalità e termini di presentazione delle istanze» allegato al presente atto composto di n. 4 pagine;

2. di disporre che dalla data di pubblicazione del presente atto potranno essere presentate le istanze relative alla concessione di un indennizzo alle aziende vivaistiche soggette alle disposizioni di lotta obbligatoria all'insetto *Anoplophora chinensis*, di cui al punto 1) utilizzando il modello di domanda allegato al presente Decreto composto di n. 3 pagine parte integrante e sostanziale.

Il dirigente della Unità Organizzativa
Interventi per la competitività
e l'innovazione tecnologica delle aziende:
Aldo Deias

ALLEGATO

**MISURE REGIONALI DI SOSTEGNO ALLE AZIENDE
VIVAISTICHE COLPITE DALL'INSETTO ANOPLOPHORA
CHINENSIS AI SENSI DELL'ART. 17 COMMA 1 LETT. B)
DELLA L.R. N. 7 DEL 7 FEBBRAIO 2000**

Modalità e termini di presentazione delle istanze

Premessa

L'intervento ha per obiettivo di dare attuazione alla d.g.r. n. 2215/2007 al fine di indennizzare il danno subito dalle aziende vivaistiche per l'applicazione delle misure di lotta obbligatoria all'insetto *Anoplophora chinensis* in Lombardia.

Riferimenti normativi

D.g.r. 29 marzo 2006 n. 2215 «Misure regionali di sostegno alle aziende vivaistiche colpite dall'insetto *Anoplophora chinensis* ai sensi dell'art. 17 comma 1 lett. b) della l.r. n. 7 del 7 febbraio 2000». Aiuto di Stato n. 833/2006.

1 – Beneficiari

Aziende vivaistiche di piante ornamentali, iscritte al RUP, situate nelle aree individuate dalla Direzione Generale Agricoltura come aree di presenza dell'infestazione di *Anoplophora Chinensis* soggette a misure fitosanitarie imposte dal Servizio fitosanitario regionale.

2 – Entità degli aiuti

Rimborso dell'80% del valore delle piante distrutte calcolato sulla base del prezzario di ASSOVERDE – Associazione Italiana Costruttori del Verde (prezzi informativi dei principali lavori di manutenzione e costruzione del verde e delle forniture di piante ornamentali) «Edizione 2005/2006».

Le specie di piante ammesse a rimborso ed il relativo valore massimo ammissibile sono indicate in allegato.

Gli interventi ammessi a rimborso sono esclusivamente quelli imposti e certificati dal Servizio fitosanitario regionale.

3 – Presentazione delle domande

Le aziende vivaistiche, che rientrano nei provvedimenti emanati dall'autorità fitosanitaria, inoltrano domanda, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia del presente provvedimento alla Direzione Generale Agricoltura, U.O. Interventi per la competitività e l'innovazione tecnologica delle aziende.

La domanda, predisposta su specifico modello, deve essere completa in ogni sua parte e corredata della documentazione richiesta pena la reiezione della domanda stessa.

La domanda deve essere corredata dalla documentazione:

- ordinanze emanate dalle competenti autorità fitosanitarie afferenti il numero di piante sequestrate, distinte per specie e dimensioni;
- certificazione del Servizio fitosanitario di avvenuto abbattimento e distruzione delle piante infette.

4 – Istruttoria

La U.O. Interventi per la competitività e l'innovazione tecnologica delle aziende provvede, entro i successivi 30 giorni dalla ricezione delle domande, all'istruttoria.

La richiesta di eventuale documentazione integrativa sospende i termini di istruttoria.

Le integrazioni, eventualmente richieste devono essere fornite entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta, pena il non accoglimento della domanda.

5 – Approvazione delle istanze

Sulla base delle istruttorie la U.O. Interventi per la competitività e l'innovazione tecnologica delle aziende, provvede alla comunicazione al beneficiario dell'esito dell'istruttoria e del contributo ammissibile.

Entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione dell'esito dell'istruttoria, il beneficiario può inoltrare osservazioni per il riesame della istruttoria.

L'esito del riesame dell'istruttoria è comunicato al beneficiario entro 30 giorni dal ricevimento.

6 – Liquidazione dell'aiuto

La Direzione Generale Agricoltura sulla base delle disponibilità a bilancio provvederà alla liquidazione ai beneficiari ammessi del contributo spettante.

7 – Limiti e divieti

Gli aiuti previsti non sono cumulabili con altri di diversa origine aventi il medesimo scopo.

8 – Zonizzazione

Aree individuate dalla Direzione Generale Agricoltura come aree di presenza dell'infestazione di *Anoplophora Chinensis* soggette a misure fitosanitarie imposte dal Servizio fitosanitario regionale.

**Specie di piante ammesse a rimborso
e valore massimo ammissibile**

Nome botanico: *Acer spp.*

Nome comune: Acero

Altezza (m)	Prezzo (€)	Circ. fusto (cm)	Prezzo (€)
1,00-1,25	54,23	8-10	40,00
1,25-1,50	73,85	10-12	52,00
1,50-1,75	96,58	12-14	70,00
1,75-2,00	129,63	14-16	100,00
2,00-2,50	212,78	16-18	138,00
2,50-3,00	319,17	18-20	180,00
		20-25	215,00

Nome botanico: *Platanus spp*

Nome comune: Platano

Circ. fusto (cm)	Prezzo (€)
8-10	30,00
10-12	40,00
12-14	58,00
14-16	75,00
16-18	96,00
18-20	115,00
20-25	155,00

Nome botanico: *Betula spp.*

Nome comune: Betulla

Altezza (m)	Prezzo (€)	Circ. fusto (cm)	Prezzo (€)
2,00-2,50	28,00	8-10	32,00
2,50-3,00	40,00	10-12	40,00
3,00-3,50	60,00	12-14	55,00
3,50-4,00	75,00	14-16	80,00
4,00-4,50	100,00	16-18	100,00
4,50-5,00	150,00	18-20	135,00
		20-25	170,00

Nome botanico: *Carpinus spp.*

Nome comune: Carpino

Altezza (m)	Prezzo	(€)	Circ. fusto (cm)	Prezzo (€)
1,50-2,00	30,00		8-10	30,00
2,00-2,50	40,00	52,00	10-12	40,00
2,50-3,00	60,00	82,00	12-14	58,00
3,00-3,50	90,00	125,00	14-16	82,00
3,50-4,00	130,00	165,00	16-18	120,00
4,00-4,50	190,00	240,00	18-20	160,00
4,50-5,00	230,00	290,00	20-25	190,00

Nome botanico: *Fagus sylvatica*

Nome comune: Faggio

Altezza (m)	Prezzo	(€)	Circ. fusto (cm)	Prezzo (€)
1,50-2,00	40,00		8-10	40,00
2,00-2,50	58,00		10-12	56,00
2,50-3,00	95,00		12-14	80,00
3,00-3,50	150,00		14-16	120,00
3,50-4,00	230,00		16-18	170,00
4,00-4,50	290,00		18-20	200,00
4,50-5,00	380,00		20-25	285,00

Nome botanico: *Corylus avellana*

Nome comune: Nocciolo

Altezza (m)	Prezzo	(€)	Circ. fusto (cm)	Prezzo (€)
0,40-0,60	4,65		8-10	28,00
0,80-1,00	11,36		10-12	35,00
1,25-1,50	25,82		12-14	52,00
1,50-1,75	34,86		14-16	75,00
1,75-2,00	48,55		16-18	110,00
			18-20	135,00
			20-25	175,00

Nome botanico: *Lagerstroemia indica*

Nome comune: Lagerstroemia

Altezza (m)	Prezzo	(€)	Circ. fusto (cm)	Prezzo (€)
1,00-1,25	11,62		6-8	36,00

Altezza (m)	Prezzo	(€)	Circ. fusto (cm)	Prezzo (€)
1,25-1,50	16,01		8-10	54,00
1,50-1,75	23,24		10-12	70,00
1,75-2,00	31,25		12-14	96,00
2,00-2,50	58,88		14-16	130,00
2,50-3,00	108,46		16-18	170,00
3,00-3,50	129,11			
3,50-4,00	165,27			

ALLEGATO N. 2

Facsimile modello di domanda

Spett. Direzione Generale Agricoltura
U.O. Interventi per la competitività
e l'innovazione tecnologica delle aziende
via Pola 12/14
20124 MILANO

OGGETTO: **Misure regionali di sostegno alle aziende vivaistiche colpite dall'insetto *Anoplophora chinensis* ai sensi dell'art. 17 comma 1 lett. b) della l.r. n. 7 del 7 febbraio 2000**

Il sottoscritto nato a il rappresentante legale/titolare dell'azienda Vivaistica denominata con sede legale nel comune di via
Chiede di essere ammesso al regime di aiuto previsto dalla Deliberazione della Giunta regionale 29 marzo 2006 n. 2215 per l'indennizzo di € conseguenti l'abbattimento e distruzione di n. piante nel vivaio ubicato nel comune di
Con riferimento alle piante infette da *Anoplophora chinensis* distrutte

DICHIARA

- che l'azienda è iscritta al RUP con il codice identificativo
- che il vivaio è situato e ubicato in comune individuato dalla Direzione Generale Agricoltura come aree di presenza dell'infestazione di *Anoplophora Chinensis* soggette a misure fitosanitarie imposte dal Servizio fitosanitario regionale;
- che la tipologia di allevamento è da
- che la tipologia ed il numero di piante dichiarate infette sono dettagliatamente descritte nell'allegato alla domanda;
- di aver ottemperato alle misure di prevenzione fitosanitarie disposte dal Servizio fitosanitario regionale;
- di non risultare in situazione di crisi economica nel periodo antecedente il manifestarsi della malattia.

Dichiara inoltre:

- di dare il proprio assenso alle necessità di svolgimento degli accertamenti e delle verifiche in vivaio;
- di essere a conoscenza delle norme circa il trattamento dei dati personali di cui alla legge 13 dicembre 1966 n. 675 (legge sulla privacy) e di autorizzare l'amministrazione al trattamento dei dati di cui alla presente istanza per lo svolgimento delle funzioni istituzionali;
- che le dichiarazioni sopra esposte, rese a norma delle leggi n. 15/1968 e n. 127/97, corrispondono al vero essendo consapevole che la dichiarazione di dati non veritieri equivale ad uso di dati falsi.

Si impegna:

- a fornire ulteriori documentazioni ritenute necessarie per l'istruttoria della pratica;
- a rispettare, oltre a quanto sopra dichiarato e a quanto disposto nell'allegato alla deliberazione n. 2215/2006, eventuali altri obblighi e/o vincoli previsti dalla normativa regionale, statale e comunitaria.

Allega:

- copia del certificato di iscrizione al RUP;

- ordinanze di sequestro emesse dal Servizio Fitosanitario regionale afferente il numero e tipologia di piante dichiarate infette da *Anoplophora chinensis*;
- certificazione del Servizio Fitosanitario regionale di abbattimento e distruzione di tutte le piante sequestrate;

- fotocopia di un documento d'identità che sostituisce l'autentica della firma come previsto dalla legge n. 127/97 e n. 191/98.

Data

Firma.....

Azienda Vivaistica Comune di via

Descrizione della ubicazione, della tipologia ed il numero di animali in allevamento

N. ord. specie	Nome botanico	N. piante abbattute	Dimensioni	Valore commerciale	Valore Assoverde	Indennizzo (80% valore)

Totale indennizzo richiesto

Data Firma

(BUR20080111)

(4.3.0)

D.d.u.o. 8 febbraio 2008 - n. 1028**Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 – Misura 214 (Pagamenti agroambientali) Azione E (Produzioni agricole biologiche) – Approvazione domande ammesse a finanziamento Campagna 2007****IL DIRIGENTE DELL'UNITÀ ORGANIZZATIVA SVILUPPO E TUTELA DEL TERRITORIO RURALE E MONTANO**

Vista la d.g.r. n. 8/5703 del 23 ottobre 2007 con la quale sono state approvate le disposizioni attuative della misura 214 «Pagamenti agroambientali», Azione E «Produzione agricole biologiche», del Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013;

Visto il decreto n. 12580 del 25 ottobre 2007 con il quale è stato approvato il bando per l'apertura delle domande della misura 214 «Pagamenti agroambientali» Azione E «Produzione agricole biologiche»;

Dato atto che il bando suddetto:

- al paragrafo 10.7 - Ammissione al finanziamento - prevede, in considerazione delle condizioni di ammissibilità all'aiuto, che tutte le domande che hanno avuto un'istruttoria di ammissibilità positiva siano ammesse a finanziamento con decreto della Direzione Generale Agricoltura della Regione Lombardia;

- al paragrafo 10.8 - Comunicazione di ammissione al finanziamento - prevede che le Province, entro e non oltre 15 giorni continuativi dalla data di pubblicazione del decreto, devono comunicare ai beneficiari l'avvenuto finanziamento;

Preso atto che sono pervenuti entro il 14 dicembre 2007 gli elenchi delle domande ammissibili a finanziamento predisposti dalle Province, così come previsto dal bando sopra richiamato;

Vista la rinuncia alla domanda della misura 214 «Pagamenti agroambientali» Azione E «Produzione agricole biologiche» della sig.ra Bondi Giuseppina pervenuta tramite fax il 17 gennaio 2008 dalla Provincia di Mantova;

Ritenuto di escludere dall'elenco delle domande ammissibili a finanziamento quella presentata dalla sig.ra Bondi Giuseppina;

Visto l'elenco delle domande ammissibili a finanziamento di cui all'allegato 1, composto da n. 3 fogli, parte integrante e sostanziale del presente atto, predisposto dalla Struttura competente della Direzione Generale Agricoltura sulla base degli elenchi provinciali;

Preso atto che alcune domande, riportate nell'allegato 2, composto da n. 1 foglio, parte integrante e sostanziale del presente decreto, risultano ammissibili con riserva, così come indicato nella lettera della Direzione Generale Agricoltura del 12 dicembre 2007, prot. n. M1.2007.0025636, inviata agli Assessorati all'Agricoltura delle Amministrazioni Provinciali della Lombardia, all'Organismo Pagatore Regionale, alle Organizzazioni Professionali Agricole e ai Centri di Assistenza Agricola;

Acquisito il visto dell'Autorità di Gestione del Piano di Sviluppo Rurale;

Ritenuto di approvare gli allegati 1 e 2 di cui sopra, stabilendo che le domande delle società ammesse con riserva potranno essere inserite negli elenchi di liquidazione soltanto dopo l'adeguamento di alcuni requisiti a quanto previsto dall'art. 2 del d.lgs. 99/2004;

Vista la l.r. 16/96 e successive modifiche e integrazioni nonché i provvedimenti organizzativi dell'VIII legislatura;

Decreta

1. di approvare l'ammissione a finanziamento delle domande presentate a seguito dell'apertura del bando relativo alla misura 214 «Pagamenti agroambientali» - Azione E «Produzioni agricole biologiche» del Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013, di cui all'allegato 1, composto da n. 3 fogli, parte integrante e sostanziale del presente atto;

2. di approvare l'ammissione a finanziamento con riserva delle domande presentate dalle società che devono completare l'adeguamento a quanto disposto dall'art. 2 del d.lgs. 99/2004, di cui all'allegato 2, composto da 1 foglio, parte integrante e sostanziale del presente atto;

3. di stabilire che le domande delle società ammesse a finanziamento con riserva potranno essere liquidate soltanto dopo il loro adeguamento a quanto disposto dall'art. 2 del d.lgs. 99/2004;

4. di pubblicare sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia il presente provvedimento.

Il Dirigente della Unità Organizzativa Sviluppo e tutela del territorio rurale e montano:
Paolo Lassini

ALLEGATO 1

Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 – Misura 214 Azione E – Produzione Agricola Biologica
CAMPAGNA 2007

ELENCO DOMANDE AMMESSE A FINANZIAMENTO

PROV.	NUMERO DOMANDA	CUUA	RAGIONE SOCIALE
BG	200700322933	SBNGNN52B53F205S	AGRI GIÒ DI SABINI GIOVANNA
BG	200700322749	1752360162	ARETÈ COOPERATIVA SOCIALE
BG	200700320719	2658860164	BIPLANO COOPERATIVA SOCIALE A.R.L.

PROV.	NUMERO DOMANDA	CUUA	RAGIONE SOCIALE
BG	200700322792	FVRLDN49S65B434O	EL FRUTERO DI FAVARO LOREDANA
BG	200700322623	GBLGNN61H05A528J	GIBELLINI GIOVANNI
BG	200700321534	MRTLNZ61C26B395R	MARTINELLI LORENZO LUIGI
BG	200700320758	RTOMGR59P47A216T	L'ORSO BIODINAMICO DI ROTTA MARIA GRAZIA
BG	200700320877	VLLMRA67D09F205O	AZ. AGR. CA' VERDE DI VILLA MAURO
BS	200700332134	FNRTSR56T61F532O	AZ. AG. LA SCALDINA DI FENAROLI TERESA
BS	200700318246	RMNCLD61P56Z404B	AZ. AGR. BIOLOGICA L'OLIVETO DI ROMANO CLAUDIA PATRICIA
BS	200700335861	BLDCST75M48B157H	AZ. AGR. TERRE DEL GARDA DI BOLDINI CRISTINA
BS	200700323126	VZZNNT32S48A299H	AZ. AGR. VEZZINI ANTONIETTA
BS	200700323220	CCCFC58S24B157C	AZ. AGR. CUCCHI FRANCESCO
BS	200700336794	CNTLCU76C16D284H	AZ. AGRICOLA LA FALCADURA DI CONTARELLI LUCA
BS	200700320962	RLNLSU34M69B157F	AZIENDA AGRICOLA DEL CASTELLO DI ORLANDO LUISA MARIA
BS	200700335865	BRTVCN70M05D284N	AZIENDA AGRICOLA PRATELLO DI BERTOLA VINCENZO
BS	200700318875	02156450179	BARONE GIULIO PIZZINI PIOMARTA SOCIETÀ AGRICOLA PER AZIONI
BS	200700319337	BZIRRT51R28A246Z	BIZA ROBERTO
BS	200700322889	BRTSFR80P08L378E	CALVINO GUSTO SUPREMO DI BERETTA STEFANO AZ. AGR.
BS	200700318240	PNTMLN47L45E738J	CATENA ROSSA DI PINTI MARILENA LUCIA
BS	200700318207	CRVCRD60D03L777W	CERVATI CORRADO
BS	200700322449	CRVGRZ49M48F205X	CRIVELLARO GRAZIA
BS	200700318250	DLESVN50E19G801H	DELAJ SILVANO
BS	200700336817	DVTGRL56P25H055A	DEVOTI GABRIELE
BS	200700321323	GHRMRS55M43F952V	L'AMBIENTE NATURALE DI GHIRINGHELLI MARIA ROSA
BS	200700323491	00879330173	LATTERIA TURNARIA DI TIGNALE - SOCIETÀ AGRICOLA COOPERATIVA
BS	200700337467	RLNGMN50R46E667C	ORLINI GERMANA
BS	200700320879	PGNPLA65A44A794N	PAGANONI PAOLA
BS	200700323254	PLBLS80S30B157J	PLEBANI ALESSIO
BS	200700323315	RZAMRA60T54B157Q	RAZA MARIA
BS	200700336787	RNCKTA71C67I819P	RONCETTI KATIA
BS	200700322266	STNGDN45L19E667D	STUANI GIORDANO
BS	200700336805	TNCGMN35B48H481Y	TENCA GIACOMINA
CO	200700341338	RCCGPP41E25F205S	RECCHIA GIUSEPPE
CO	200700323111	02164630135	AZ. AGR. BARGERÒ DI BARGERÒ MARTINO E POGGI COSTANZA
CR	200700318394	01230620195	AGRICOLA PAGLIARI DI PAGLIARI ELDA E GIUSEPPE S.S.
CR	200700318537	SNGGCR45D11D358U	SANGALLI GIANCARLO
CR	200700319121	DGRLBT63S41G337O	AZ. AGR. BENEDETTA
CR	200700319489	00443150198	IRIS SOC. COOP. AGRICOLA DI PRODUZIONE E LAVORO A R.L.
CR	200700320995	CVLVTR52R07B898O	CAVALLI VALTER
CR	200700322324	RCRPN62A64C703O	NOI E LA NATURA
CR	200700322821	MRTSRN63L44D150C	AZIENDA AGRICOLA API FLOR DI MARIOTTO ESTERINA
CR	200700332071	GRSFB55B23D150H	GRASELLI FABIO
LC	200700319190	RGMTR52H65A686I	RIGAMONTI MARIA TERESA
LC	200700321857	BSNGNP52A11F205P	BESANA GAETANO PAOLO
LO	200700330825	BRMGNN41B18F205X	BRAMBILLA GIOVANNI
LO	200700329265	00918760158	BRAMBILLA FRATELLI SOCIETÀ AGRICOLA
MN	200700332219	LPRMRA72T11B110G	ALIPRANDI MARIO
MN	200700323918	LTMLRT64D28H771B	ALTEMANI ALBERTO
MN	200700324364	NDRLRD57M05I532D	ANDREOLI ALFREDO
MN	200700323129	TRNMRA59B12H771A	AZ. AGR. AMATERRA DI MARIO TEREZIANI
MN	200700318509	CPLVTI64P13M125U	AZ. AGR. BREDA DI CAPELLA VITO
MN	200700323468	BRVCRL54B25E897Z	AZ. AGR. BREVIGLIERI CARLO
MN	200700332200	MRTGST51P05L949R	AZ. AGR. LA MONTINA DI MARIOTTO AUGUSTO
MN	200700331147	RNGDNL59B22E897S	AZ. AGR. PAGLIETTE DI ARENGHI DANILO
MN	200700323113	RSANDR74B14M125S	AZ. AGR. R.O.B. DI RASI ANDREA
MN	200700331081	RNLCRL67A31M125V	AZ. AGR. RINALDO CARLO
MN	200700329317	BNDGCM55D10F918M	BONDAVALLI GIACOMO
MN	200700323140	CLZLRD71B11H143U	CALZOLARI LEONARDO
MN	200700318359	CPPGNN47P07F705D	CAPPA GIOVANNI
MN	200700324417	CSRSMN69E28E897B	CASERTA SIMONE

PROV.	NUMERO DOMANDA	CUUA	RAGIONE SOCIALE
MN	200700319679	09992480153	FATTORIE SAN LORENZO S.R.L. - SOC. AGR.
MN	200700318351	FLIGCM68A27H143X	FILA GIACOMO
MN	200700318344	FLILCU78D28F240R	FILA LUCA
MN	200700318526	GDTGPL84S30E897K	GUIDETTI GIAMPAOLO
MN	200700329324	GDTMHL83M06E897U	GUIDETTI MICHELE
MN	200700324369	MRTGPP48A10H771U	MORETTI GIUSEPPE
MN	200700329195	MSSMRC49L28H771O	MOSSINI MARCO
MN	200700324310	PCCGNN70L10E897R	PACCHIONI GIOVANNI
MN	200700324379	RGNSMN69C23B110U	RIGON SIMONE
MN	200700332096	00298860206	ROSA AMEDEA E VIGNOLI GUGLIELMINA S.S. SOC. AGR.
MN	200700318496	01676600206	SOC. AGR. FORNACE DI TREBESCHI ANTONIO E RIMA FABIO S.S.
MN	200700318328	00590950200	SOC. AGR. MOSSINI ANGELO E TURELLA ROBERTA S.S.
MN	200700324329	TSTMRA63B08E962J	TOSATO MARIO
MN	200700331097	VSNCR68L11A470K	VISINI CARLO
MI	200700320755	12989920157	TERRA E ACQUA SOCIETÀ SEMPLICE AGRICOLA
MI	200700323792	12272150157	VILLORESI ALESSANDRO
MI	200700329955	09524320158	CORTI GABRIELE GIUSEPPE
MI	200700347079	11775060152	REVERDINI NICOLÒ
PV	200700323563	2149180180	ALBANI SOCIETÀ AGRICOLA DETTA ANCHE ALBANI VITICOLTORI
PV	200700322425	RTNRTI53R65E164S	ARTANA RITA
PV	200700319918	PRZFN61E70F080O	AZ. AGR. MACCARINI DI PERAZZI FRANCESCA
PV	200700321179	563010180	AZ. AGR. MALPAGA DI PONTIROLI LUIGI E CARLO S.S.
PV	200700321748	MRNMLE62M08B201F	AZ. AGR. MORONI EMILIO
PV	200700322407	PNGMRZ68M12M109A	AZ. AGR. PANIGAZZI MAURIZIO
PV	200700320902	SCTCNZ62A60F205T	AZ. AGR. SCOTTI CINZIA
PV	200700321738	SRTCST68R41F205E	AZ. AGR. «TENUTA S. GIOVANNI» DI CRISTIANA SARTORI
PV	200700323679	TMBMRZ52R13G851C	AZ. AGRICOLA ORANAMI DI TAMBORNINI MAURIZIO
PV	200700322828	GLLSFN58C02B201H	AZIENDA AGRICOLA GALLOTTI STEFANO
PV	200700320622	RTTTTL62D05B201Y	AZIENDA AGRICOLA LA COSTA DI RETTANNI ATTILIO
PV	200700322886	GLNMDL49P55I535W	AZIENDA AGRICOLA TENUTA CA' BOFFENISIO DI GALANTI MARIA ADELE
PV	200700322463	BRBPFR49L15M150M	BARBIERI PIERO FORTUNATO
PV	200700321218	BRNNRC62T29M109R	BARIANI ENRICO
PV	200700320897	BTTCLN39T27B028U	BOTTAZZI CARLINO
PV	200700319939	BRSM60T22L219E	BRUSTIA MARIO
PV	200700322359	CSTRFL61H21D969I	CASTAGNA RAFFAELE
PV	200700318919	CHSNCT56P29D732E	CHIESA ENRICO TITO
PV	200700321670	CSRPLM42L29F205G	CISERANI PAOLO EMILIO
PV	200700318587	CLLCLD83E59B988F	COLLIVASONE CLAUDIA
PV	200700319518	460090186	COOPERATIVA AGRICOLA CANEDO S.C.R.L.
PV	200700319298	DFLFB60E01G032J	DEFILIPPI FABBIO
PV	200700319896	DLLMRA31P58F122L	DELLAGIOVANNA MARIA
PV	200700322245	DMRGPR53T54L304U	DEMARIA GIAN PIERA
PV	200700320424	MRLCNE64M61E072F	FATTORIA CABANON DI MERCANDELLI ELENA
PV	200700322853	1412800185	FATTORIA MONDO ANTICO S.A.S. DI TIRABOSCHI DARIO E C. - SOCIETÀ AGRICOLA
PV	200700322384	FRIPLA79A18M109S	FIORI PAOLO
PV	200700322374	GRDSMN78C03M109C	GIAREDI SIMONE
PV	200700318733	GRRSDR36B15M109M	GIRARDI SANDRO
PV	200700320018	MRTLL52C58F205S	IL BARCO CENTRO DI BIOARMONIA DI MARTINOLI ORNELLA
PV	200700321714	LNFRRT86D47M109E	LANFRANCHI ROBERTA
PV	200700321391	LCCPRI51C23I213N	LUCCONI PIERO
PV	200700321553	LCTLRT82S04L304X	LUCOTTI ALBERTO
PV	200700321783	MLNLSU40D50G388Y	MALINVERNO LUISA
PV	200700323062	MRNPPL69A19C261O	MARINI PIERPAOLO
PV	200700321585	MSCGGR66S03M109W	MOSCHETTI PUSTERLA GREGORIO
PV	200700319891	NBLDNL60P14M109Q	NOBILE DANIELE
PV	200700318579	RTTDNL68M05M109G	RATTINI DANIELE
PV	200700322248	2199450186	RIVA DEL BORGO SOCIETÀ AGRICOLA
PV	200700318938	TRNBNT65S18B201T	TARANTANI BENITO
PV	200700319908	PRCPLA75C08B201S	TENUTA PERCIVALLE WINES OLTREPO PAVESE DI PERCIVALLE PAOLO

PROV.	NUMERO DOMANDA	CUUA	RAGIONE SOCIALE
PV	200700319783	BTTLCU75P17G388W	VILLA GIOIA AZ. VITIVINICOLA DI BOTTAZZI LUCA
PV	200700323229	ZRBSN61D03G851G	ZERBA ALESSANDRO
VA	200700320454	GCCRRT73D24E734H	LA SELVA DI GIACCHIN ROBERTO

ALLEGATO 2

Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 – Misura 214 Azione E – Produzione Agricola Biologica

CAMPAGNA 2007

ELENCO DOMANDE AMMESSE A FINANZIAMENTO CON RISERVA

PROV.	NUMERO DOMANDA	CUUA	RAGIONE SOCIALE
BG	200700340874	2907180166	AVICENNA BIO DEI F.LLI LAZZARINI S.S.
BG	200700322888	1875460162	AZIENDA AGRICOLA GIAVAZZI F.LLI FU FRANCESCO DI GIAVAZZI DR. GIUSEPPE & C. S.A.S.
BG	200700323308	2716170168	BIO FARM SPINETO S.S.
BG	200700322960	2552700169	CASCINA BUONA SPERANZA DI NOSARI ETTORE & C. S.S.
BS	200700321486	02118250980	AZ. AGRO-ALIMENTARE BIOLOGICA DI DOLFINI MARCO E C. S.N.C.
BS	200700318866	03099780177	IL CIOSET S.R.L.
MI	200700319024	06382980156	COLOSIO GIUSEPPE, LUCIANO E SERGIO S.S.
MI	200700320646	09785850158	BOSSI F.LLI E QUATTRI CARLA
PV	200700319700	1914850183	AZIENDA AGRICOLA CASCINA ORSINE SOCIETÀ SEMPLICE
PV	200700318657	854190188	AZIENDA AGRICOLA DAL VERME CAMILLO E FILIPPO SOCIETÀ SEMPLICE IN AGRICOLTURA
PV	200700318827	506950187	AZIENDA AGRICOLA DORIA S.S.
PV	200700318580	1971010184	AZIENDA AGRICOLA LUCA BONIZZONI S.S.
PV	200700323825	890340185	AZIENDA AGRICOLA TAVAZZANI ALBERTO DI TAVAZZANI GAETANO ERCOLE LUIGI E P.
PV	200700319923	1167060183	CASTELLO DI STEFANAGO S.S. – AZIENDA AGRICOLA – VITIVINICOLA – AGRITURISTICA
PV	200700322025	511880189	MONTINI LUIGI & FIGLI

(BUR20080112)

(4.3.0)

D.d.u.o. 12 febbraio 2008 - n. 1153

Determinazione dei termini di presentazione delle domande in attuazione della d.g.r. 27 dicembre 2007, n. 8/6396, «Misure regionali di sostegno degli allevamenti suinicoli colpiti da virus della malattia vescicolare dei suini, regime di aiuto XA 216/2007 (d.g.r. n. 5377/2007) – Proroga dei termini disposti al punto 7)»

IL DIRIGENTE DELL'UNITÀ ORGANIZZATIVA
INTERVENTI PER LA COMPETITIVITÀ
E L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA DELLE AZIENDE

Vista:

• la l. 2 giugno 1988 n. 218 e successive modificazioni ed integrazioni, recante «Misure per la lotta contro l'afta epizootica e altre malattie epizootiche degli animali»;

• la l.r. 7/2000 «Norme per gli interventi in agricoltura» ed in particolare l'art. 17 comma 1 lettera b) – (Interventi sugli abbandoni ed abbattimenti), l'art. 18 comma 1 lett. b) «Accesso al fondo di solidarietà nazionale» e tit. IV, capo I «Strumenti e intervento finanziario in agricoltura», comma 1 lett. a), b);

Vista la d.g.r. n. 8/5377 del 14 settembre 2007 «Misure Regionali di sostegno a favore degli allevamenti suinicoli colpiti da virus della malattia vescicolare dei suini – Regime di aiuto XA 216/2007»;

Vista la d.g.r. 27 dicembre 2007 – n. 8/6395 «Misure regionali straordinarie di sostegno degli allevamenti suinicoli colpiti o "sospetti di contaminazione" della malattia vescicolare dei suini»;

Vista la d.g.r. del 27 dicembre 2007 n. 8/6396 «Misure regionali di sostegno degli allevamenti suinicoli colpiti da virus della malattia vescicolare dei suini – Regime di aiuto XA 216/2007 (d.g.r. n. 5377/2007) che:

• proroga i termini di cui al punto 7) dell'allegato alla d.g.r. n. 8/5377/2007, dalla data di pubblicazione della deliberazione stessa (Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 39 Serie Ordinaria del 24 settembre 2007) alla data di attuazione del provvedimento della D.G. Sanità, prot. n. H1.2007.0046390, determinata al 30 novembre 2007;

• demanda al dirigente dell'unità organizzativa proponente, l'attuazione degli adempimenti conseguenti alla proroga approvata con d.g.r. n. 8/6396 del 27 dicembre 2007;

Dato atto che il d.d.u.o. n. 12048 del 17 ottobre 2007 – «Misure regionali di sostegno degli allevamenti suinicoli colpiti da virus della malattia vescicolare dei suini» – definisce le procedure e l'apertura del bando e dispone che dalla data di pubblicazione degli atti di cui al punto 1 (del decreto stesso) potranno essere presentate le istanze per il riconoscimento del mancato reddito relativo al periodo da novembre 2006 al 24 settembre 2007;

Ritenuto di fissare al 14 marzo 2008 il termine ultimo di presentazione ed eventuali integrazioni delle domande presentate dagli allevamenti suinicoli colpiti da virus della malattia vescicolare dei suini – Indennizzi per mancato reddito – relativo al periodo da novembre 2006 al 24 settembre 2007 previsto dalla d.g.r. del 14 settembre 2007 8/5377 e dal 24 settembre 2007 al 30 novembre 2007 in attuazione della d.g.r. 8/6396 del 27 dicembre 2007;

Ritenuto inoltre di confermare, per l'attuazione del presente provvedimento, le procedure di cui al d.d.u.o. 17 ottobre 2007, n. 12048, «Misure Regionali di sostegno degli allevamenti suinicoli colpiti da virus della malattia vescicolare dei suini» (d.g.r. n. 5377/2007) e riportate nel relativo allegato n. 1;

Vista la l.r. 16/96 e successive modifiche e integrazioni, nonché i provvedimenti organizzativi dell'VIII legislatura;

Decreta

Recepisce le premesse:

1. di fissare al 14 marzo 2008 il termine ultimo di presentazione ed eventuali integrazioni delle domande presentate dagli allevamenti suinicoli colpiti da virus della malattia vescicolare dei suini – Indennizzi per mancato reddito – relativo al periodo da novembre 2006 al 24 settembre 2007 previsto dalla d.g.r. del 14 settembre 2007 8/5377 e dal 24 settembre 2007 al 30 novembre 2007 in attuazione della d.g.r. 8/6396 del 27 dicembre 2007;

2. di confermare, per l'attuazione del presente provvedimento, le procedure di cui al d.d.u.o. 17 ottobre 2007, n. 12048, «Misure Regionali di sostegno degli allevamenti suinicoli colpiti da virus della malattia vescicolare dei suini» (d.g.r. n. 5377/2007) e riportate nel relativo allegato n. 1;

3. di disporre la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia del presente provvedimento.

Il dirigente della Unità Organizzativa
interventi per la competitività
e l'innovazione tecnologica delle aziende:
Aldo Deias

D.G. Commercio, fiere e mercati

(BUR20080113)

(4.6.1)

D.d.g. 7 febbraio 2008 - n. 970**Indicazioni relative ai criteri e ai parametri di valutazione della compatibilità e della sostenibilità ai sensi della d.g.r. 8/5054****IL DIRETTORE GENERALE DELLA DIREZIONE
COMMERCIO, FIERE E MERCATI**

Visto il d.lgs. 31 marzo 1998 n. 114 «Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4 comma 4 della legge 18 marzo 1997 n. 59»;

Vista la legge regionale 23 luglio 1999 n. 14 ed in particolare l'art. 3 come modificato dalla l.r. n. 15/02 che prevede, tra l'altro, che la Giunta Regionale approvi gli ulteriori adempimenti di disciplina del settore commerciale, a seguito dell'approvazione del Programma Triennale per lo sviluppo del settore commerciale da parte del Consiglio Regionale;

Visto il Programma Regionale di Sviluppo (PRS) dell'VIII legislatura e i successivi aggiornamenti tramite DPEFR annuale che, nell'ambito dell'obiettivo programmatico 3.8 «Reti distributive, sistema fieristico e tutela dei consumatori», prevede l'obiettivo specifico 3.8.1 «Sviluppo e ammodernamento delle reti distributive» il quale, a sua volta, prevede, quale obiettivo operativo 3.8.1.3 «Adeguamento al Titolo V e semplificazione amministrativa in tema di commercio», tra i cui prodotti vi è il 3.8.1.3.P05 concernente «Predisposizione e adozione delle modalità applicative del Programma Triennale per lo sviluppo del settore commerciale 2006-2008»;

Visto il Programma Triennale per lo sviluppo del settore commerciale 2006-2008 approvato con delibera del c.r. n. VIII/215 del 2 ottobre 2006 e gli Indirizzi generali per la programmazione urbanistica del settore commerciale approvati con delibera del c.r. n. VIII/352 del 13 marzo 2007, ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 23 luglio 1999 n. 14;

Vista la d.g.r. 8/5054 del 4 luglio 2007 e successive modifiche, con cui si prevede che agli ulteriori adempimenti attuativi previsti dalle Modalità applicative del programma Triennale per lo sviluppo del settore commerciale 2006-2008 debba provvedere il Direttore Generale competente per materia;

Visto l'allegato A «Indicazioni relative ai criteri e ai parametri di valutazione della compatibilità e della sostenibilità», parte integrante del presente atto, con cui vengono forniti elementi operativi per l'attuazione della suddetta d.g.r. 8/5054;

Vista la l.r. 23 luglio 1996, n. 16 e successive modifiche e integrazioni, nonché i provvedimenti organizzativi dell'VIII legislatura;

Tutto ciò premesso,

Decreta

1. di approvare l'allegato A «Indicazioni relative ai criteri e ai parametri di valutazione della compatibilità e della sostenibilità», parte integrante del presente atto, con cui vengono forniti elementi operativi per l'attuazione della d.g.r. 8/5054;

2. di disporre la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia del presente atto.

Il direttore generale
D.G. Commercio, Fiere e Mercati:
Danilo Maiocchi

ALLEGATO A

**«INDICAZIONI RELATIVE AI CRITERI
E AI PARAMETRI DI VALUTAZIONE
DELLA COMPATIBILITÀ E DELLA SOSTENIBILITÀ»****A) COMPATIBILITÀ**

Al fine di procedere alla definizione degli elementi operativi concernenti la compatibilità delle domande, riguardanti l'autorizzazione delle grandi strutture di vendita di cui al punto 1 dell'allegato 2 alla d.g.r. 4 luglio 2007, n. 8/5054 e successive modificazioni e integrazioni, alle tre componenti di valutazione è attribuito il punteggio complessivo massimo di 150 punti ripartito nel modo seguente:

- 90 punti (ossia il 60% di 150) componente commerciale;
- 30 punti (ossia il 20% di 150) componente urbanistico-territoriale;

- 30 punti (ossia il 20% di 150) componente paesistico-ambientale.

I punti assegnati a ciascuna componente sono a loro volta ripartiti fra i singoli fattori di valutazione secondo i pesi di cui alla tabella 1 «Compatibilità» del sopra richiamato provvedimento.

L'articolazione del punteggio massimo di ogni fattore di valutazione è infine ripartito e parametrato con le modalità di seguito indicate.

Il punteggio massimo di compatibilità effettivamente computabile è stabilito in 100 punti.

La domanda risulta comunque compatibile se nelle tre componenti di valutazione consegue un punteggio minimo complessivo di 75 punti. Il punteggio minimo per ogni componente non deve essere inferiore al 50% rispetto a quello assegnato alla componente stessa.

Ai fini della determinazione dell'indicatore di impatto di cui al punto 2.1.1 del citato allegato 2 i punti eccedenti il punteggio massimo di compatibilità effettivamente computabile (100 punti) sono detratti dal richiamato indicatore d'impatto mentre quelli compresi tra 75 e 100 gli sono aggiunti.

A1) COMPATIBILITÀ COMMERCIALE

(Punteggio massimo = 90 punti)

(Punteggio minimo di ammissibilità della componente = 45 punti)

A.1.1 Coerenza con l'obiettivo di crescita ad impatto zero della gdo

Tale coerenza si intende pienamente verificata solo nei casi di modificazione degli insediamenti esistenti che non richiedono nuova superficie di vendita. Gli interventi che richiedono solo nuova superficie di vendita conseguono un punteggio pari a 0. Sono inoltre considerati gli interventi che richiedono nuova superficie di vendita in misura inferiore o superiore al 50% di quella esistente ed attiva e quelli modificativi di insediamenti autorizzati ma non ancora attivi, a condizione di una preventiva rinuncia delle autorizzazioni interessate.

La valutazione è effettuata sulla base dei criteri già indicati nella d.g.r. 4 luglio 2007 n. 8/5054 con una graduazione di punteggio fino ad un massimo di 18 punti. Ai singoli parametri di questo fattore sono attribuibili i seguenti punteggi:

- interventi che non utilizzano nuova superficie di vendita: **p. 18**;
- interventi che non utilizzano nuova superficie di vendita modificativi di insediamenti non ancora attivi previa rinuncia dell'autorizzazione: **p. 15**;
- interventi che utilizzano superficie di vendita *ex novo* in misura inferiore al 50% rispetto a quella esistente: **p. 9**;
- interventi che utilizzano superficie di vendita *ex novo* in misura superiore al 50% rispetto a quella esistente: **p. 4**;
- interventi totalmente *ex novo*: **p. 0**.

A.1.2 Equilibrio domanda-offerta

Si verifica la domanda (in termini di consumi) presente nel bacino gravitazionale interessato in rapporto alla struttura dell'offerta (in termini di fatturato) esistente prima dell'inserimento del nuovo punto vendita. Viene operato un giudizio correlato al grado di soddisfazione della domanda da parte della rete distributiva esistente. Si riscontra un giudizio negativo qualora la struttura dell'offerta risulti eccedentaria in misura superiore al 10% rispetto alla domanda considerata.

La valutazione è effettuata sulla base dei criteri già indicati nella d.g.r. 4 luglio 2007 n. 8/5054 con una graduazione di punteggio fino a un massimo di 13,5 punti. Ai singoli parametri di questo fattore sono attribuibili i seguenti punteggi, a seconda che si tratti di interventi in cui la domanda sia:

- superiore al 10% rispetto all'offerta: **p. 13,5**;
- uguale o superiore di non oltre il 10% all'offerta: **p. 11**;
- inferiore di non oltre il 10% all'offerta: **p. 7**;
- inferiore di oltre il 10% rispetto all'offerta: **p. 0**.

La domanda regionale è stimata moltiplicando la spesa *pro-capite* (consumi alimentari e non alimentari) per i residenti in Lombardia utilizzando i dati più recenti disponibili. Il valore della domanda così ottenuto (in euro) costituisce anche il valore del fatturato realizzato dalla rete distributiva. Saranno inoltre considerati, con riferimento all'ultimo triennio per cui i dati risultano disponibili, i consumi indotti dalle presenze turistiche

(trasformati in residenti equivalenti) e l'incremento medio annuo della spesa stimato in relazione al PIL.

Il fatturato di tutti i punti vendita (Esercizi di Vicinato, d'ora innanzi «EV»; Medie Strutture di Vendita, d'ora innanzi «MSV»; Grandi Strutture di Vendita, d'ora innanzi «GSV») è stimato dal modello gravitazionale sulla base del valore della domanda regionale sopra indicata.

I fatturati degli EV sono aggregati per Comune, salvo per il Comune di Milano in cui l'aggregazione è fatta per circoscrizioni amministrative sub-comunali, mentre quelli delle MSV e delle GSV sono individuati per singolo punto vendita.

L'equilibrio domanda-offerta è valutato con riferimento al bacino di gravitazione costituito dalle isocrone di cui all'Allegato 2, Tavola 1 della citata d.g.r. 4 luglio 2007 n. 8/5054.

A.1.3 Ricaduta occupazionale

In base alla stima del saldo di occupati (in addetti *Full Time Equivalent*) generato dal nuovo punto vendita, viene operato il giudizio in forma correlata con il valore di detto saldo (giudizio correlato all'entità del saldo tra i nuovi occupati previsti nel nuovo insediamento commerciale dichiarati nello studio d'impatto e gli occupati venuti meno a seguito dell'impatto sulla rete esistente determinato dal nuovo insediamento).

La valutazione è effettuata sulla base dei criteri già indicati nella d.g.r. 4 luglio 2007 n. 8/5054 con una graduazione di punteggio fino a un massimo di 13,5 punti. Ai singoli parametri di questo fattore sono attribuibili i seguenti punteggi:

- saldo occupazionale superiore al 10% degli addetti generati dal nuovo insediamento: **p. 13,5**;
- saldo occupazionale compreso tra 0 e il 10% degli addetti generati dal nuovo insediamento: **p. 10**;
- saldo occupazionale negativo: **p. 0**.

Per la determinazione del valore del saldo si considerano gli addetti dichiarati nello studio d'impatto (*Full Time Equivalent*) compresi quelli generati dai servizi connessi (servizi paracommerciali, pulizie, sorveglianza, ecc.) limitatamente alle funzioni di servizio alle superfici di vendita oggetto dell'istanza.

Ad orientamento degli operatori sono forniti dei criteri di calcolo degli addetti al fine di rendere omogenea la valutazione di questo fattore (vedi Allegato 1 al presente decreto).

La ricaduta occupazionale è valutata con riferimento al bacino di gravitazione costituito dalle isocrone di cui all'Allegato 2, tavola 1 della citata d.g.r. 4 luglio 2007 n. 8/5054.

La perdita di addetti è correlata al fatturato medio per addetto stimato per le diverse tipologie di punti vendita (EV, MSV e GSV).

A.1.4 Impatto sulla rete di vicinato e sulle medie strutture

Si considera il numero di punti vendita (di vicinato e di media struttura) di cui - in base al fatturato assorbito dal nuovo punto vendita - si presume la chiusura; l'apprezzamento di questo elemento è negativo se, a seguito dell'apertura del nuovo insediamento della grande distribuzione, si determina una riduzione del numero di punti vendita in misura superiore al 10% per gli esercizi di vicinato e per le medie strutture di vendita in un intorno territoriale commisurato alle caratteristiche tipologiche e dimensionali del nuovo punto vendita proposto.

Per trasformare la «diminuzione di fatturato» in «numero di punti di vendita prevedibilmente soggetti a chiusura» si è ipotizzato che un esercizio di vicinato e una media struttura di vendita cessino l'attività se si verifica una perdita di fatturato (fatturato medio stimato) rispettivamente pari al 50% e 60%.

La valutazione è effettuata sulla base dei criteri già indicati nella d.g.r. 4 luglio 2007 n. 8/5054 con una graduazione di punteggio fino ad un massimo complessivo di 13,5 punti, di cui 8 punti al massimo per gli EV ed i restanti 5,5 punti al massimo per le MSV. Ai singoli parametri di questo fattore sono quindi attribuibili i seguenti punteggi:

- chiusura di esercizi di vicinato inferiore/uguale al 10% rispetto a situazione antecedente: **p. 8**;
- chiusura di esercizi di vicinato superiore al 10% rispetto a situazione antecedente: **p. 0**;
- chiusura di medie strutture di vendita inferiore/uguale al 10% rispetto alla situazione antecedente: **p. 5,5**;
- chiusura di medie strutture di vendita superiore al 10% rispetto alla situazione antecedente: **p. 0**.

L'impatto sulla rete di vicinato e sulle medie strutture è considerato in relazione al bacino di gravitazione costituito dalle isocrone di cui all'allegato 2, tavola 1 della citata d.g.r. 4 luglio 2007 n. 8/5054.

A.1.5 Evoluzione della struttura commerciale nell'ultimo triennio

Si stima la percentuale di esercizi commerciali di vicinato - per ogni settore di appartenenza - oggetto di chiusura nell'intorno territoriale di riferimento (50% dell'isocrona massima); se l'andamento è positivo la valutazione è massima, se negativo è valutato in proporzione a quello medio provinciale.

La valutazione è effettuata sulla base dei criteri già indicati nella d.g.r. 4 luglio 2007 n. 8/5054 con una graduazione di punteggio fino a un massimo di 13,5 punti. Si definisce MP la media provinciale ed EB l'evoluzione percentuale del bacino.

Ai singoli parametri di questo fattore sono attribuibili i seguenti punteggi:

- variazione percentuale positiva, ovvero negativa in misura minore rispetto a quella media provinciale nel triennio (se $EB \geq 0$ oppure $MP < EB < 0$ con $MP < 0$): **p. 13,5**;
- variazione percentuale negativa di un valore non superiore al 5% della media provinciale nel triennio [se $(MP-5\%MP) \leq EB \leq MP$ con $MP < 0$]: **p. 7**;
- variazione percentuale negativa di oltre il 5% della media provinciale nel triennio [se $EB < (MP-5\%MP)$ con $MP < 0$ oppure $EB < 0$ con $MP > 0$]: **p. 0**.

L'evoluzione della rete di vicinato è valutata con riferimento al 50% delle isocrone massime di cui all'allegato 2, tavola 1 della citata d.g.r. 4 luglio 2007 n. 8/5054; il calcolo dell'evoluzione della struttura commerciale è effettuato utilizzando, per ciascuna tipologia di vendita (EV, MSV, GSV), i dati disponibili relativi al triennio più recente.

A.1.6 Taglio dimensionale del nuovo punto di vendita

Si esprime una valutazione correlata al crescere della dimensione del punto vendita. Questo fattore (il taglio dimensionale) si applica anche in caso di modificazione di grandi strutture che non richiedano nuova superficie di vendita ovvero la cui superficie originaria sia già superiore a mq. 15.000.

La valutazione è effettuata sulla base dei criteri già indicati nella d.g.r. 4 luglio 2007 n. 8/5054 con una graduazione di punteggio fino a un massimo di 9 punti. Ai singoli parametri di questo fattore sono attribuibili i seguenti punteggi a seconda che si tratti di insediamenti che:

- a) richiedano in tutto o in parte superficie *ex novo*:
 - fino a 5.000 mq: **p. 9**;
 - da 5.001 mq fino a 30.000 mq: **p. 4,5**;
 - oltre 30.000 mq: **p. 0**;
- b) non richiedano nuova superficie di vendita:
 - fino a 30.000 mq: **p. 9**;
 - da 30.001 a 45.000 mq: **p. 6**;
 - oltre 45.000 mq: **p. 4**.

A.1.7 Coerenza con il livello di gerarchia urbana dei Comuni del bacino di gravitazione

Viene considerata la coerenza con il livello di gerarchia urbana dell'insieme dei Comuni dell'intorno territoriale complessivamente interessato (costituito dai comuni allocati nel 50% delle isocrone di cui all'allegato 1, tav. 1 della d.g.r. 8/5054) dagli effetti di impatto della nuova struttura, valutati alla luce del parametro di peso insediativo, dato dalla somma dei residenti e degli addetti occupati in unità locali ubicate nei predetti Comuni in relazione alla superficie di vendita richiesta.

La valutazione è effettuata sulla base dei criteri già indicati nella d.g.r. 4 luglio 2007 n. 8/5054 con una graduazione di punteggio fino a un massimo di 9 punti. Ai singoli parametri di questo fattore sono attribuibili i seguenti punteggi:

- oltre 5 residenti e addetti ogni mq di superficie di vendita richiesta: **p. 9**;
- da 3 a 4,99 residenti e addetti ogni mq di superficie di vendita richiesta: **p. 6**;
- da 1 a 2,99 residenti e addetti ogni mq di superficie di vendita richiesta: **p. 4**;
- inferiore a 1 residente ed addetto ogni mq: **p. 0**.

A.2) COMPATIBILITÀ URBANISTICO-TERRITORIALE*(Punteggio massimo = 30 punti)**(Punteggio minimo di ammissibilità della componente = 15)***A.2.1 Coerenza con gli indirizzi stabiliti al paragrafo 4.2 del Programma triennale per l'ambito commerciale di riferimento (montano, lacustre, della pianura, etc.)**

Si considerano gli indirizzi che interessano direttamente l'insediamento commerciale esaminato. La valutazione è graduata in relazione alla coerenza con gli indirizzi dell'ambito territoriale di riferimento.

Ai sensi del vigente PTSSC e delle relative Modalità applicative (par. 5.1 comma 2, lett. f), il contrasto con gli indirizzi dell'ambito territoriale montano e lacustre, con particolare riferimento all'indirizzo che non prevede l'apertura di nuove grandi strutture di vendita, comporta un giudizio di non compatibilità della domanda.

La valutazione è correlata alla coerenza con i diversi indirizzi degli ambiti territoriali con una graduazione di punteggio massimo fino a 4,5 punti. Ai singoli parametri di questo fattore sono attribuibili i seguenti punteggi:

- coerenza con la maggioranza (oltre il 50%) degli indirizzi: **p. 4,5;**
- coerenza dal 25% al 50% degli indirizzi: **p. 2,5;**
- coerenza con meno del 25% degli indirizzi: **p. 0.**

A.2.2 Coerenza con atti di programmazione e pianificazione di rilievo urbanistico-territoriale

Viene considerato il grado di coerenza con obiettivi, indicazioni e disposizioni presenti in atti di programmazione e pianificazione di rilievo comunale, provinciale e regionale, in rapporto alla localizzazione del nuovo punto di vendita e agli effetti generati. La valutazione è graduata in relazione al livello di coerenza con tali atti ed alla eventuale necessità di modifiche.

Il contrasto con atti di programmazione e pianificazione territoriale di livello regionale costituisce motivo di diniego della domanda.

La valutazione è correlata al livello di coerenza con i sopra richiamati atti con una graduazione di punteggio rapportata ad un punteggio massimo di 3 punti. A questo fattore sono attribuibili i seguenti punteggi:

- piena coerenza: **p. 3;**
- coerenza con elementi di criticità: **p. 2;**
- scarsa coerenza: **p. 1.**

A.2.3 Rapporto con il sistema della viabilità e dei trasporti

È valutata la compatibilità del traffico generato dall'esercizio commerciale rispetto alla capacità della rete viabilistica locale e sovralocale, compresa la mobilità generata dal trasporto merci. La valutazione è graduata in relazione al livello di compatibilità del traffico generato (senza effetto, compatibile, compatibile mitigabile) rispetto al sistema della accessibilità e della viabilità esistente e programmata; costituisce elemento di diniego la generazione di traffico tale da determinare condizioni di traffico eccessivo o incompatibile sulla rete primaria, principale e secondaria, così come definita dalla normativa vigente.

La valutazione è correlata al livello di compatibilità del traffico generato anche a fronte di interventi di riqualificazione infrastrutturale e di viabilità. Il punteggio è graduato fino a un massimo di 9 punti. Ai singoli parametri di questo fattore sono attribuibili i seguenti punteggi:

- compatibile senza effetto sul traffico: **p. 9;**
- compatibile con effetti limitati sul traffico: **p. 7;**
- compatibile con effetti mitigabili sul traffico: **p. 4,5.**

A.2.4 Integrazione con la rete di trasporto pubblico, dotazione di parcheggi, integrazione con il sistema di distribuzione delle merci

La valutazione è correlata ai 4 parametri sotto indicati con un punteggio massimo attribuibile di 6 punti di cui massimo punti 2 per ogni parametro.

La valutazione considererà in particolare:

- a) l'aspetto localizzativo, con priorità alla localizzazione in aree in prossimità di stazioni ferroviarie, aerostazioni, porti e altre stazioni e nodi di interscambio del trasporto pubblico e privato;

- b) l'integrazione con i flussi del trasporto pubblico locale, prendendo in considerazione:
 - integrazione già in atto;
 - integrazione prevista da piani o progetti attuativi prossimi alla cantierizzazione;
 - nessuna integrazione;

- c) la dotazione di parcheggi. Oltre all'aspetto quantitativo, sarà data preferenza a soluzioni di parcheggio armonicamente inserite nel paesaggio urbano, preferibilmente sotterranee, anziché a raso (è considerata ottimale la realizzazione di parcheggi interrati ed è preferibile la limitazione dei parcheggi a raso entro il 30% del totale di quelli previsti);

- d) integrazione con il sistema di distribuzione delle merci:
 - ottimale;
 - sufficiente;
 - scarsa;
 - non adeguata.

A.2.5 Rapporto con la struttura insediativa

Vengono valutati positivamente gli insediamenti commerciali inseriti in aree urbane o che recuperano aree industriali dismesse; vengono altresì valutate le aree degradate oggetto di riqualificazione urbana; costituisce elemento di valutazione fortemente critica il caso di localizzazione in aree libere esterne agli abitati. Dovranno quindi essere considerati elementi di valutazione i contesti localizzativi classificati di massima in tre macro categorie:

- aree industriali dismesse o prevalentemente già edificate;
- aree degradate oggetto di riqualificazione urbana (solo se edificate in misura non inferiore al 25%);
- aree libere esterne agli abitati.

A tale fine si considerano aree degradate o dismesse quelle aree caratterizzate dalla ricorrenza effettiva di uno o più dei seguenti fattori:

- dismissione funzionale;
- compromissione o degrado ambientale;
- criticità fisico-edilizia;
- stato di disagio sociale.

La valutazione è correlata ai parametri sopra indicati con una graduazione di punteggio fino a 4,5 punti. Ai singoli parametri di questo fattore sono attribuibili i seguenti punteggi:

- aree industriali dismesse o completamente già edificate: **p. 4,5;**
- aree degradate oggetto di riqualificazione urbana (edificate oltre il 25%): **p. 3,5;**
- aree parzialmente edificate interne agli abitati: **p. 3;**
- aree esterne agli abitati:
 - aree parzialmente edificate: **p. 2,5;**
 - aree prevalentemente libere: **p. 1;**
 - aree totalmente libere: **p. 0.**

Per area prevalentemente libera deve intendersi un'area non edificata per il 75% della sua capacità edificatoria.

Per area parzialmente edificata deve intendersi un'area edificata per oltre il 25% della sua capacità edificatoria.

L'area considerata è esclusivamente quella oggetto della istanza di autorizzazione commerciale ovvero con specifica destinazione della slp a grande struttura di vendita.

A.2.6 Relazioni urbanistiche locali

Si esamina la funzionalità del nuovo insediamento rispetto all'assetto urbanistico del quartiere (area/circoscrizione) in cui l'esercizio viene ubicato e alle sue caratteristiche progettuali (aspetti tipologici e morfologici della struttura proposta, percorsi di accesso pedonali e veicolari, segnaletica di orientamento, illuminazione pubblica, elementi di arredo urbano, quantità e qualità urbanistica ed architettonica degli spazi di fruizione collettiva) nonché l'integrazione fisico-funzionale con l'assetto e lo sviluppo della rete commerciale di vicinato ed in particolare:

- a) integrazione con edifici a destinazione residenziale o direzionale, valenza polifunzionale dell'intervento;
- b) miglioramento dell'accessibilità veicolare, pedonale e ciclabile in tutto il sistema che comprende, oltre all'intervento,

anche le altre funzioni urbane (residenza, servizi e attività economiche);

- c) dotazione di servizi aggiuntivi fruibili, oltre che dalla nuova struttura, anche dal quartiere e dal sistema commerciale di vicinato esistente;
- d) elementi di riqualificazione urbana, come arredo urbano, illuminazione pubblica, riorganizzazione delle sedi stradali e delle piazze, riqualificazione di aree proprie per mercati su suolo pubblico, dotazione di aree verdi e/o per il gioco ecc. a servizio non esclusivo della clientela;
- e) integrazione con la rete commerciale preesistente attraverso la sinergia tra la nuova struttura e la rete di vicinato presente nell'area di insediamento o nelle sue vicinanze al fine di migliorare il potenziale di attrazione complessivo dei flussi di spesa interni ed esterni al Comune;
- f) dotazione di spazi a verde piantumati (minimo 30% dell'area libera di intervento) anche al fine di migliorare il livello di mitigazione visiva dell'insediamento, finalizzata al mascheramento visivo dell'immobile.

La valutazione è correlata ai parametri sopra indicati con una graduazione di punteggio massimo fino a 3 punti. A questo fattore sono attribuibili i seguenti punteggi:

- presenza di almeno 3 degli elementi sopra indicati: **p. 3**;
- presenza di almeno 2 degli elementi sopra indicati: **p. 2**;
- presenza di almeno 1 degli elementi sopra indicati: **p. 1**;
- nessun elemento presente: **p. 0**.

A3) COMPATIBILITÀ PAESISTICO-AMBIENTALE

(Punteggio massimo = 30 punti)

(Punteggio minimo di ammissibilità della componente = 15)

A.3.1 Compatibilità paesistica

Si considerano sulla base della vigente normativa e dei criteri applicativi, le condizioni di coerenza del nuovo insediamento rispetto alle caratteristiche paesistiche del contesto.

La valutazione è correlata al livello di coerenza degli aspetti paesistici dell'insediamento proposto con una graduazione di punteggio fino a 6 punti. A questo fattore sono attribuibili i seguenti punteggi:

- coerenza: **p. 6**;
- coerenza con alcuni elementi di criticità: **p. 5**;
- coerenza con molti elementi di criticità: **p. 4**;
- scarsa coerenza: **p. 3**;
- scarsa coerenza in ambito sensibile (parchi naturali, riserve naturali): **p. 2**.

A.3.2 Tutela delle risorse ambientali

Si esamina il grado di tutela delle risorse ambientali assicurato dal nuovo insediamento, anche in rapporto alla produzione di rifiuti e alla emissione di inquinanti. In particolare saranno apprezzate l'innovazione tecnologica finalizzata all'utilizzo di materiali e tecnologie eco-compatibili, la capacità di risparmio energetico e la produzione di energia alternativa.

A questo fattore i punteggi sono attribuiti in relazione al livello di tutela delle risorse ambientali, in base ai parametri che seguono, con una graduazione di punteggio fino a 12 punti. Ad ogni parametro è attribuibile un punteggio massimo di 6 punti:

- a) *produzione di rifiuti*
 - previsione tecniche innovative (riciclo dei rifiuti prodotti, riduzione imballaggi);
 - nessun intervento previsto;
- b) *utilizzo di materiali eco-compatibili*
 - utilizzo;
 - non utilizzo;
- c) *capacità di risparmio energetico e produzione di energia alternativa*
 - sussiste;
 - non sussiste.

A.3.3 Inquinamento acustico

Si valuta il rumore prodotto dalle attività connesse all'esercizio dell'insediamento, il clima acustico che si determina (a causa del traffico indotto e del funzionamento degli impianti tecnici propri dell'insediamento commerciale) e l'impatto sui recettori più vicini

ni e la loro compatibilità con il Piano di Azzonamento Acustico Comunale, ove esistente. La valutazione degli effetti di impatto dell'intervento è graduata in relazione al livello di inquinamento stimabile secondo i seguenti parametri:

- impatto trascurabile;
- impatto medio;
- impatto elevato.

La valutazione è correlata al livello di rumore delle attività connesse all'esercizio dell'insediamento e alla mitigazione richiesta con una graduazione di punteggio fino a 6 punti. A questo fattore sono attribuibili i seguenti punteggi:

- impatto trascurabile: **p. 6**;
- impatto medio: **p. 4**;
- impatto elevato: **p. 2**.

A.3.4 Inquinamento atmosferico

Si valutano i possibili effetti causati dall'esercizio dell'insediamento sulla qualità dell'aria nell'ambito degli strumenti di Pianificazione settoriale regionale (Piano Regionale di Qualità dell'Aria).

Si valuta in particolare:

- il contesto emissivo dell'intervento ricavato dai dati dell'Inventario delle Emissioni Aria della Lombardia (INEMAR);
- lo stato di qualità dell'aria, dedotto dai dati rilevati dalla Rete di controllo regionale ed eventualmente da specifiche campagne di monitoraggio.

La valutazione e la verifica delle condizioni di sostenibilità delle domande vengono fatte in base a:

- peso del carico emissivo dell'intervento sul contesto attuale delle emissioni;
- confronto con i limiti di legge;
- variazione delle concentrazioni degli inquinanti in atmosfera per effetto dell'intervento, in particolare in corrispondenza dei recettori.

L'impatto determinato dall'intervento viene valutato anche a valle di tutte le possibili mitigazioni secondo la seguente graduazione:

- impatto trascurabile;
- impatto medio;
- impatto elevato.

La valutazione è correlata al livello di inquinamento atmosferico delle attività connesse all'esercizio dell'insediamento con una graduazione di punteggio fino a 6 punti. A singoli parametri di questo fattore sono attribuibili i seguenti punteggi:

- impatto trascurabile: **p. 6**;
- impatto medio: **p. 4**;
- impatto elevato: **p. 2**.

B) SOSTENIBILITÀ

La sostenibilità dell'intervento è valutata mediante un sistema a punteggi; la domanda consegue la sostenibilità, e quindi la definitiva accoglibilità da parte della Conferenza di servizi, se sono ridotti a zero gli effetti di impatto dell'insediamento proposto, individuati dal relativo indicatore il cui valore è determinato con le modalità di cui al paragrafo 2.1.1 dell'all. 2 alla d.g.r. 4 luglio 2007 n. 8/5054.

Come individuare le condizioni di sostenibilità

Il predetto valore numerico dell'indicatore d'impatto deve essere ridotto a zero mediante l'impegno alla realizzazione di una serie di condizioni di sostenibilità, consistenti in opere e misure di compensazione o valorizzazione degli aspetti socio-economici, territoriali e ambientali, individuate al paragrafo 2.2 del citato allegato 2 alla d.g.r. 4 luglio 2007 n. 8/5054.

Il valore numerico complessivo delle condizioni di sostenibilità è stabilito nel 150% del valore numerico dell'indicatore d'impatto. Ad esempio, fatto 100 il valore numerico dell'indicatore d'impatto (e quindi delle condizioni di sostenibilità da garantire ai fini dell'accoglimento della domanda), le condizioni di sostenibilità complessivamente individuabili saranno 150 e saranno distribuite per le tre componenti (socio-economica, territoriale-ambientale e consenso dei soggetti interessati) secondo i pesi di cui alla tabella 3 del citato allegato 2 alla d.g.r. 4 luglio 2007 n. 8/5054.

Le condizioni di sostenibilità (da garantire per ridurre a zero

l'indicatore d'impatto) di norma devono essere soddisfatte con riguardo a tutte le 3 componenti considerate (socio-economica, territoriale-ambientale e consenso dei soggetti interessati) nelle seguenti misure minime:

- 50% per gli aspetti socio-economici;
- 60% per gli aspetti territoriali ed ambientali;
- 50% per il consenso dei soggetti.

In relazione all'indicatore d'impatto le condizioni di sostenibilità sono da soddisfare al 100% salvo per:

- gli interventi di cui al paragrafo 4.1, comma 3, lettera a) inferiori a mq 5.000 di superficie di vendita per i quali le condizioni di sostenibilità debbono essere garantite in misura non inferiore al 50% di quelle richieste per l'apertura di nuovi insediamenti;
- gli interventi di cui al paragrafo 4.1, comma 3, lettera a) le cui dimensioni sono superiori a mq 5.000 per i quali le condizioni di sostenibilità debbono essere garantite in misura non inferiore al 75% di quelle riguardanti l'apertura di nuovi insediamenti.

Parametri relativi alla sostenibilità

Le azioni, le misure e le opere compensative degli effetti di impatto di cui al paragrafo 2.2 del citato allegato 2 alla d.g.r. 4 luglio 2007 n. 8/5054 hanno un carattere indicativo e possono essere integrate da altre di altrettanta rilevanza per ognuna delle diverse componenti considerate. Quelle non riconducibili ai sin-

goli fattori di sostenibilità possono rientrare nelle «altre azioni di compensazione».

La valutazione, e quindi la relativa attribuzione del punteggio ad ogni singolo fattore di sostenibilità, è indicativamente correlata alla quantità e alla qualità delle azioni, delle misure e delle opere compensative che l'operatore propone in sede di presentazione della domanda e di quelle eventualmente successivamente individuate dalla stessa Conferenza di servizi, anche su indicazione dei soggetti interessati all'intervento.

Il livello di consenso dei soggetti interessati dalle misure di sostenibilità, individuati dalla Conferenza di servizi nella prima seduta, si intende di norma conseguito se è raggiunto il 50% di condivisione dei Comuni contermini, delle associazioni delle imprese del commercio maggiormente rappresentative a livello provinciale e delle associazioni dei consumatori, tutti complessivamente considerati.

Le organizzazioni sindacali saranno sentite per gli aspetti occupazionali di rilevante interesse.

Ai fini della ammissibilità formale va allegata alla domanda l'indicazione puntuale delle misure, delle opere e degli interventi compensativi, come previsto dal par. 4.2 dell'allegato 1 alla d.g.r. 4 luglio 2007 n. 8/5054. A tal fine si suggerisce di allegare alla domanda una nota riassuntiva delle condizioni di sostenibilità di cui al par. 4.2 dell'allegato 1 alla d.g.r. 4 luglio 2007 n. 8/5054 utilizzando lo schema di cui all'allegato 2 al presente decreto.

ALLEGATO 1

Addetti per tipologia di vendita (GSV, MSV, EV) - Codici Ateco 1991 selezionati sulle Classi 50 e 52

Tipologia di vendita	ALIMENTARI							NON ALIMENTARI						
	Superfici al 30.06.2003	Superfici al 30.06.2006	Diff.	Variaz. %	Addetti 2001	Addetti 2001 ogni 1.000 mq. (2003)	Addetti 2007 ogni 1.000 mq. (2006) (*)	Superfici al 30.06.2003	Superfici al 30.06.2006	Diff.	Variaz. %	Addetti 2001	Addetti 2001 ogni 1.000 mq. (2003)	Addetti 2007 ogni 1.000 mq. (2006) (*)
EV	1.102.767	1.132.682	29.915	2,71%	31.749	28,79	29,57	5.660.722	5.941.399	280.677	4,96%	96.557	17,06	17,90
MSV	973.034	1.086.531	113.497	11,66%	24.931	25,62	28,61	3.438.762	3.621.153	182.391	5,30%	28.346	8,24	8,68
GSV	694.735	801.233	106.498	15,33%	33.871	48,75	56,23	2.111.625	2.392.408	280.783	13,30%	26.689	12,64	14,32
	2.770.536	3.020.446			90.551			11.211.109	11.954.960			151.592		

(*) Il valore del rapporto [addetti 2007/1.000 mq (2006)] è determinato dal valore del rapporto [addetti 2001/1.000 mq (2003)] incrementato dello stesso incremento % delle sup. di vendita tra 2003 e 2006

ALLEGATO 2

SOSTENIBILITÀ

Scheda riassuntiva descrittiva delle azioni/misure di compensazione proposte dal richiedente

B3.1 Componente socio-economica

	Descrizione
Mantenimento e sviluppo occupazionale	
Valorizzazione delle produzioni lombarde	
Marketing del territorio	
Sostegno degli esercizi di prossimità attraverso la propria attività di impresa	
Azioni finalizzate allo sviluppo delle micro e piccole imprese commerciali [...]	
Servizi gratuiti al consumatore	
Altre azioni di compensazione	

B3.2 Componente territoriale-ambientale

	Descrizione
Opere di compensazione	
Cessione area al Comune	
Oneri urbanizzazione	
Contenimento dell'inquinamento dell'aria	
Altre azioni di compensazione	

B3.3 Consenso dei soggetti

	Descrizione
Comuni contermini	
Associazioni categoria commercio	
Associazioni Consumatori	

D.G. Reti e servizi di pubblica utilità e sviluppo sostenibile

(BUR20080114)

D.d.s. 10 settembre 2007 - n. 9787

(5.3.5)

Autorizzazione Integrata Ambientale (IPPC) rilasciata alla ditta Tramonto Antonio s.r.l., ai sensi del d.lgs. 18 febbraio 2005, n. 59, allegato 1, punto 5.1, con sede legale ed impianto in via F.lli Rosselli, 82 - Vergiate (VA)

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA AUTORIZZAZIONI E CERTIFICAZIONI

Omissis

Decreta

1. di rilasciare alla ditta Tramonto Antonio s.r.l. con sede legale in via F.lli Rosselli, 82 Vergiate, l'autorizzazione integrata ambientale relativa all'impianto ubicato in via F.lli Rosselli, 82 Vergiate (VA), per le attività previste dal d.lgs. 59/05 allegato 1, punti 5.1, alle condizioni e con le prescrizioni di cui all'allegato tecnico, nonché secondo la planimetria di progetto allegata predisposta in conformità al punto 4 della d.g.r. 10161/02, che costituiscono parte integrante del presente atto (*omissis*) (1);

2. che l'autorizzazione integrata ambientale rilasciata con il presente provvedimento sostituisce ad ogni effetto le autorizzazioni ambientali già rilasciate e riportate nell'allegato tecnico;

3. che l'impianto di cui al punto 1 deve essere adeguato alle prescrizioni contenute nell'allegato tecnico entro il 30 ottobre 2007;

4. che il presente provvedimento riporta altresì valori limite e prescrizioni, stabiliti con provvedimenti emanati dalle autorità competenti, che dovranno essere rispettati fino ad avvenuto adeguamento dell'impianto ai nuovi valori limite e alle nuove prescrizioni stabilite nell'allegato medesimo;

5. di far presente che, ai sensi del 3° comma dell'art. 9 del d.lgs. 59/05, l'autorizzazione ha la durata di 6 anni dalla data di approvazione del presente atto e la relativa istanza di rinnovo deve essere presentata entro 180 giorni dalla scadenza della stessa;

6. di disporre che in fase di realizzazione e esercizio le varianti progettuali finalizzate a modifiche operative e/o gestionali anche migliorative siano comunicate all'ente preposto al rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale che definirà la sostanzialità o meno delle stesse. In caso di modifiche impiantistiche, la ditta dovrà comunicare all'ARPA territorialmente competente la data di fine lavori e l'attività potrà essere esercitata solo dopo sopralluogo dell'Agenzia che verifichi la corrispondenza di quanto realizzato con quanto comunicato/autorizzato;

7. che la presente autorizzazione potrà essere oggetto di verifica da parte dell'autorità competente all'atto dell'emanazione delle Linee guida di cui all'art. 4 comma 1 del d.lgs. 59/05;

8. di determinare in € 584.621,87 l'ammontare totale della fidejussione la ditta Tramonto Antonio s.r.l. deve prestare a favore della Regione Lombardia relativamente alle operazioni di:

- messa in riserva (R13) di 1.900 m³ di rifiuti speciali non pericolosi pari a € 33.557,80;
- messa in riserva (R13) di 120 m³ di rifiuti speciali pericolosi pari a € 4.239,00;
- deposito preliminare (D15) di 1.534 m³ di rifiuti speciali non pericolosi pari a € 270.935,08;
- deposito preliminare (D15) di 486 m³ di rifiuti speciali pericolosi pari a € 171.679,50;
- deposito preliminare (D15) di 30 m³ di rifiuti speciali pericolosi con Cl organico > 2%) pari a € 33.559,20;
- operazioni di recupero e smaltimento di 73.000 t/a di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi pari a € 70.651,29.

L'importo complessivo delle garanzie finanziarie da versare, a fronte dell'avvenuta certificazione ambientale ISO EN 14001 e in applicazione dell'art. 210, comma 3, lett. h), del d.lgs. 152/06, è pari a € 350.773,12.

La garanzia finanziaria deve essere prestata e accettata in conformità con quanto stabilito dalla d.g.r. n. 19461/04 e la ditta dovrà documentare ogni tre anni il mantenimento della certificazione ISO EN 14001 per l'attività in essere. Successivamente al ricevimento della notifica dell'atto, la Provincia provvederà a svincolare le garanzie finanziarie già prestate dalla ditta e sostituirle da quelle prestate a fronte del presente atto;

9. di disporre che il presente atto sia comunicato in copia con-

forme a mezzo raccomandata a/r all'impresa successivamente alla prestazione della garanzia, disponendo che l'efficacia del medesimo atto decorra dalla data di ricevimento della copia conforme trasmessa al soggetto interessato subordinatamente all'accettazione della garanzia finanziaria;

10. di dare atto che la mancata presentazione della garanzia di cui al punto 8 entro il termine di 90 giorni dalla data di comunicazione alla impresa del presente provvedimento, ovvero la difformità della stessa dall'allegato B alla d.g.r. n. 19461/04, comporta la revoca dell'autorizzazione integrata ambientale; la revoca verrà altresì effettuata qualora la ditta Tramonto Antonio s.r.l. con sede legale in via F.lli Rosselli, 82 Vergiate, non effettui - nel termine di 30 giorni dal ricevimento della richiesta inoltrata dalla Regione con raccomandata a/r - il saldo della somma dovuta all'amministrazione ex d.lgs. 59/05, art. 18 commi 1 e 2 e d.g.r. n. 20378/05;

11. di comunicare il presente decreto al richiedente, al comune di Vergiate, alla Provincia di Varese e ad ARPA dipartimento di Varese e di disporre la pubblicazione dell'estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia;

12. di disporre la messa a disposizione del pubblico della presente autorizzazione integrata ambientale presso la Struttura «Autorizzazioni e Certificazioni» della D.G. «Reti e servizi di Pubblica Utilità e Sviluppo Sostenibile» Regione Lombardia e presso i competenti uffici provinciali e comunali;

13. di dare atto che, avverso il presente provvedimento potrà essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale, entro 60 giorni dalla data di comunicazione dello stesso, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla richiamata data di comunicazione.

Il dirigente della struttura
autorizzazioni e certificazioni:
Elisabetta Confalonieri

(1) Gli originali degli atti che risultano dichiarati allegati al presente decreto e non vengono riprodotti nel presente Bollettino, possono essere consultati presso gli uffici della D.G. Reti e Servizi di Pubblica Utilità e Sviluppo Sostenibile - U.O. Reti e Infrastrutture - Struttura Autorizzazioni e Certificazione.

(BUR20080115)

D.d.s. 13 settembre 2007 - n. 9947

(5.3.5)

Autorizzazione Integrata Ambientale (IPPC) rilasciata alla ditta Rio Torto Servizi s.p.a., ai sensi del d.lgs. 18 febbraio 2005, n. 59, allegato 1, punti 5.1 e 5.3, con sede legale in Valmadrera (LC) ed impianto in Valmadrera (LC)

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA AUTORIZZAZIONI E CERTIFICAZIONI

Omissis

Decreta

1. di rilasciare alla ditta Rio Torto Servizi s.p.a., con sede legale in Valmadrera (LC), via Rio Torto, 35, l'autorizzazione integrata ambientale relativa all'impianto ubicato in Valmadrera (LC), via Rio Torto, 35, per le attività previste dal d.lgs. 59/05 allegato 1, punti 5.1 e 5.3, alle condizioni e con le prescrizioni di cui all'allegato tecnico, nonché secondo la planimetria di progetto allegata predisposta in conformità al punto 4 della d.g.r. 10161/02, che costituiscono parte integrante del presente atto (*omissis*) (1);

2. che l'autorizzazione integrata ambientale rilasciata con il presente provvedimento sostituisce ad ogni effetto le autorizzazioni ambientali già rilasciate e riportate nell'allegato tecnico;

3. che l'impianto di cui al punto 1 deve essere adeguato alle prescrizioni contenute nell'allegato tecnico entro il 30 ottobre 2007;

4. che il presente provvedimento riporta altresì valori limite e prescrizioni, stabiliti con provvedimenti emanati dalle autorità competenti, che dovranno essere rispettati fino ad avvenuto adeguamento dell'impianto ai nuovi valori limite e alle nuove prescrizioni stabilite nell'allegato medesimo;

5. di far presente che, ai sensi del 1° comma dell'art. 9 del d.lgs. 59/05, l'autorizzazione ha la durata di 5 anni dalla data di approvazione del presente atto e la relativa istanza di rinnovo deve essere presentata entro 180 giorni dalla scadenza della stessa;

6. di disporre che in fase di realizzazione e esercizio le varianti progettuali finalizzate a modifiche operative e/o gestionali anche migliorative siano comunicate all'ente preposto al rilascio del-

l'autorizzazione integrata ambientale che definirà la sostanzialità o meno delle stesse. In caso di modifiche impiantistiche, la ditta dovrà comunicare all'ARPA territorialmente competente la data di fine lavori e l'attività potrà essere esercitata solo dopo sopralluogo dell'Agenzia che verifichi la corrispondenza di quanto realizzato con quanto comunicato/autorizzato;

7. che la presente autorizzazione potrà essere oggetto di verifica da parte dell'autorità competente all'atto dell'emanazione delle Linee guida di cui all'art. 4 comma 1 del d.lgs. 59/05;

8. di determinare in € 190.932,85 l'ammontare totale della fideiussione la ditta Rio Torto Servizi s.p.a. deve prestare a favore della Regione Lombardia relativamente alle operazioni di:

- deposito preliminare (D15) di 168 m³ di rifiuti speciali pericolosi pari a € 59.346,00;
- deposito preliminare (D15) di 145 m³ di rifiuti speciali non pericolosi pari a € 25.609,90;
- operazioni di recupero e smaltimento (D9) di 4.169 kg/h di rifiuti speciali pari a € 105.976,95.

La garanzia finanziaria deve essere prestata e accettata in conformità con quanto stabilito dalla d.g.r. n. 19461/04. Successivamente al ricevimento della notifica dell'atto, la Provincia provvederà a svincolare le garanzie finanziarie già prestate dalla ditta e sostituite da quelle prestate a fronte del presente atto;

9. di disporre che il presente atto sia comunicato in copia conforme a mezzo raccomandata a/r all'impresa successivamente alla prestazione della garanzia, disponendo che l'efficacia del medesimo atto decorra dalla data di ricevimento della copia conforme trasmessa al soggetto interessato subordinatamente all'accettazione della garanzia finanziaria;

10. di dare atto che la mancata presentazione della garanzia di cui al punto 8 entro il termine di 90 giorni dalla data di comunicazione alla impresa del presente provvedimento, ovvero la difformità della stessa dall'allegato B alla d.g.r. n. 19461/04, comporta la revoca dell'autorizzazione integrata ambientale; la revoca verrà altresì effettuata qualora Rio Torto Servizi s.p.a. con sede legale in Valmadrera, via Rio Torto, 35, non effettui - nel termine di 30 giorni dal ricevimento della richiesta inoltrata dalla Regione con raccomandata a/r - il saldo della somma dovuta all'amministrazione ex d.lgs. 59/05, art. 18 commi 1 e 2 e d.g.r. n. 20378/05;

11. di comunicare il presente decreto al richiedente, al comune di Valmadrera, alla Provincia di Lecco e ad ARPA dipartimento di Lecco e di disporre la pubblicazione dell'estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia;

12. di disporre la messa a disposizione del pubblico della presente autorizzazione integrata ambientale presso la Struttura «Autorizzazioni e Certificazioni» della Regione Lombardia e presso i competenti uffici provinciali e comunali;

13. di dare atto che avverso il presente provvedimento potrà essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale, entro 60 giorni dalla data di comunicazione dello stesso, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla richiamata data di comunicazione.

Il dirigente della struttura
autorizzazioni e certificazioni:
Elisabetta Confalonieri

(1) Gli originali degli atti che risultano dichiarati allegati al presente decreto e non vengono riprodotti nel presente Bollettino, possono essere consultati presso gli uffici della D.G. Reti e Servizi di Pubblica Utilità e Sviluppo Sostenibile - U.O. Reti e Infrastrutture - Struttura Autorizzazioni e Certificazione.

(BUR20080116)

(5.3.5)

D.c.s. 28 settembre 2007 - n. 10870

Autorizzazione Integrata Ambientale (IPPC) rilasciata alla ditta A.C.S.M. s.p.a., ai sensi del d.lgs. 18 febbraio 2005, n. 59, allegato 1, punto 5.2, con sede legale in Como, via Stazzi 2, ed impianto in Como, via Scalabrini

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA AUTORIZZAZIONI E CERTIFICAZIONI

Omissis

Decreta

1. di rilasciare alla ditta A.C.S.M. s.p.a., con sede legale in Como, via Stazzi 2, l'autorizzazione integrata ambientale relativa

all'impianto ubicato in Como, via Scalabrini, per le attività previste dal d.lgs. 59/05 allegato 1, punto 5.2, alle condizioni e con le prescrizioni di cui all'allegato tecnico, nonché secondo la planimetria di progetto allegata predisposta in conformità al punto 4 della d.g.r. 10161/02, che costituiscono parte integrante del presente atto (*omissis*) (1);

2. che l'autorizzazione integrata ambientale rilasciata con il presente provvedimento sostituisce ad ogni effetto le autorizzazioni ambientali già rilasciate e riportate nell'allegato tecnico;

3. che l'impianto di cui al punto 1 deve essere adeguato alle prescrizioni contenute nell'allegato tecnico entro il 30 ottobre 2007;

4. che il presente provvedimento riporta altresì valori limite e prescrizioni, stabiliti con provvedimenti emanati dalle autorità competenti, che dovranno essere rispettati fino ad avvenuto adeguamento dell'impianto ai nuovi valori limite e alle nuove prescrizioni stabilite nell'allegato medesimo;

5. di far presente che, ai sensi del 1° comma dell'art. 9 del d.lgs. 59/05, l'autorizzazione ha la durata di 5 anni dalla data di approvazione del presente atto e la relativa istanza di rinnovo deve essere presentata entro 180 giorni dalla scadenza della stessa;

6. di disporre che in fase di realizzazione e esercizio le varianti progettuali finalizzate a modifiche operative e/o gestionali anche migliorative siano comunicate all'ente preposto al rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale che definirà la sostanzialità o meno delle stesse. In caso di modifiche impiantistiche, la ditta dovrà comunicare all'ARPA territorialmente competente la data di fine lavori e l'attività potrà essere esercitata solo dopo sopralluogo dell'Agenzia che verifichi la corrispondenza di quanto realizzato con quanto comunicato/autorizzato;

7. che la presente autorizzazione potrà essere oggetto di verifica da parte dell'autorità competente all'atto dell'emanazione delle Linee guida di cui all'art. 4 comma 1 del d.lgs. 59/05;

8. di determinare in € 1.222.104,15 l'ammontare totale della fideiussione che la ditta A.C.S.M. s.p.a. deve prestare a favore della Regione Lombardia relativamente alle operazioni di:

- deposito preliminare (D15) di 2.500 m³ di rifiuti urbani pari a € 441.550,00;
- deposito preliminare (D15) di 330 m³ di rifiuti speciali pericolosi pari a € 116.572,50;
- operazioni di smaltimento (D10) di 75.000 t/a di rifiuti speciali non pericolosi pari a € 423.907,81;
- deposito temporaneo (R14) di 738,25 m³ di rifiuti speciali non pericolosi pari a € 130.389,72;
- deposito temporaneo (R14) di 310,5 m³ di rifiuti speciali pericolosi pari a € 109.684,12.

La garanzia finanziaria deve essere prestata e accettata in conformità con quanto stabilito dalla d.g.r. n. 19461/04;

9. di disporre che il presente atto sia comunicato in copia conforme a mezzo raccomandata a/r all'impresa successivamente alla prestazione della garanzia, disponendo che l'efficacia del medesimo atto decorra dalla data di ricevimento della copia conforme trasmessa al soggetto interessato subordinatamente all'accettazione della garanzia finanziaria;

10. di dare atto che la mancata presentazione della garanzia di cui al punto 8 entro il termine di 90 giorni dalla data di comunicazione alla impresa del presente provvedimento, ovvero la difformità della stessa dall'allegato B alla d.g.r. n. 19461/04, comporta la revoca dell'autorizzazione integrata ambientale; la revoca verrà altresì effettuata qualora la ditta A.C.S.M. s.p.a. con sede legale in Como, via Stazzi 2, non effettui - nel termine di 30 giorni dal ricevimento della richiesta inoltrata dalla Regione con raccomandata A/R - il saldo della somma dovuta all'amministrazione ex d.lgs. 59/05, art. 18 commi 1 e 2 e d.g.r. n. 20378/05;

11. di comunicare il presente decreto al richiedente, al comune di Como, alla Provincia di Como e ad ARPA dipartimento di Como e di disporre la pubblicazione dell'estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia;

12. di disporre la messa a disposizione del pubblico della presente autorizzazione integrata ambientale presso la Struttura «Autorizzazioni e Certificazioni» della D.G. Reti e Servizi di Pubblica Utilità e Sviluppo Sostenibile della Regione Lombardia e presso i competenti uffici provinciali e comunali;

13. di dare atto che avverso il presente provvedimento potrà

essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale, entro 60 giorni dalla data di comunicazione dello stesso, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla richiamata data di comunicazione.

Il dirigente della struttura autorizzazioni e certificazioni:
Elisabetta Confalonieri

(1) Gli originali degli atti che risultano dichiarati allegati al presente decreto e non vengono riprodotti nel presente Bollettino, possono essere consultati presso gli uffici della D.G. Reti e Servizi di Pubblica Utilità e Sviluppo Sostenibile - U.O. Reti e Infrastrutture - Struttura Autorizzazioni e Certificazione.

(BUR20080117)

(5.3.5)

D.d.s. 2 ottobre 2007 - n. 11033

Autorizzazione Integrata Ambientale (IPPC) rilasciata alla ditta A.S.M. Brescia s.p.a. ai sensi del d.lgs. 18 febbraio 2005, n. 59, allegato 1, punto 5.3, con sede legale in Brescia, via Lamarmora 230, ed impianto in Verzano 126/d Brescia

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA AUTORIZZAZIONI E CERTIFICAZIONI

Omissis

Decreta

1. di rilasciare alla ditta A.S.M. Brescia s.p.a. con sede legale in Brescia via Lamarmora 230, l'autorizzazione integrata ambientale relativa all'impianto ubicato in Brescia, via Verzano 126/d, per le attività previste dal d.lgs. 59/05 allegato 1, punto 5.3, alle condizioni e con le prescrizioni di cui all'allegato tecnico, nonché secondo la planimetria di progetto allegata predisposta in conformità al punto 4 della d.g.r. 10161/02, che costituiscono parte integrante del presente atto (*omissis*) (1);

2. che l'autorizzazione integrata ambientale rilasciata con il presente provvedimento sostituisce ad ogni effetto le autorizzazioni ambientali già rilasciate e riportate nell'allegato tecnico;

3. che l'impianto di cui al punto 1 deve essere adeguato alle prescrizioni contenute nell'allegato tecnico entro il 30 ottobre 2007;

4. che il presente provvedimento riporta altresì valori limite e prescrizioni, stabiliti con provvedimenti emanati dalle autorità competenti, che dovranno essere rispettati fino ad avvenuto adeguamento dell'impianto ai nuovi valori limite e alle nuove prescrizioni stabilite nell'allegato medesimo;

5. di far presente che, ai sensi del 1° comma dell'art. 9 del d.lgs. 59/05, l'autorizzazione ha la durata di 5 anni dalla data di approvazione del presente atto e la relativa istanza di rinnovo deve essere presentata entro 180 giorni dalla scadenza della stessa;

6. di disporre che in fase di realizzazione e esercizio le varianti progettuali finalizzate a modifiche operative e/o gestionali anche migliorative siano comunicate all'ente preposto al rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale che definirà la sostanzialità o meno delle stesse. In caso di modifiche impiantistiche, la ditta dovrà comunicare all'ARPA territorialmente competente la data di fine lavori e l'attività potrà essere esercitata solo dopo sopralluogo dell'Agenzia che verifichi la corrispondenza di quanto realizzato con quanto comunicato/autorizzato;

7. che la presente autorizzazione potrà essere oggetto di verifica da parte dell'autorità competente all'atto dell'emanazione delle Linee guida di cui all'art. 4 comma 1 del d.lgs. 59/05;

8. di determinare in € 141.300,95 l'ammontare totale della fidejussione la ditta A.S.M. Brescia s.p.a. deve prestare a favore della Regione Lombardia relativamente alle operazioni di:

- deposito preliminare (D15) di 200 m³ di rifiuti speciali non pericolosi pari a € 35.324,00;
- operazioni di smaltimento (D8 e D9) di > 2000 kg/h t/a di rifiuti speciali non pericolosi pari a 105.976,95 euro.

Successivamente al ricevimento della notifica dell'atto, la Provincia provvederà a svincolare le garanzie finanziarie già prestate dalla ditta e sostituite da quelle prestate a fronte del presente atto;

9. di disporre che il presente atto sia comunicato in copia conforme a mezzo raccomandata a/r all'impresa successivamente alla prestazione della garanzia, disponendo che l'efficacia del medesimo atto decorra dalla data di ricevimento della copia confor-

me trasmessa al soggetto interessato subordinatamente all'accettazione della garanzia finanziaria;

10. di dare atto che la mancata presentazione della garanzia di cui al punto 8 entro il termine di 90 giorni dalla data di comunicazione alla impresa del presente provvedimento, ovvero la difformità della stessa dall'allegato B alla d.g.r. n. 19461/04, comporta la revoca dell'autorizzazione integrata ambientale; la revoca verrà altresì effettuata qualora la ditta A.S.M. Brescia s.p.a. con sede legale in Brescia, via Lamarmora 230, non effettui - nel termine di 30 giorni dal ricevimento della richiesta inoltrata dalla Regione con raccomandata a/r - il saldo della somma dovuta all'amministrazione ex d.lgs. 59/05, art. 18 commi 1 e 2 e d.g.r. n. 20378/05;

11. di comunicare il presente decreto al richiedente, al comune di Brescia, alla Provincia di Brescia e ad ARPA dipartimento di Brescia e di disporre la pubblicazione dell'estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia;

12. di disporre la messa a disposizione del pubblico della presente autorizzazione integrata ambientale presso la Struttura «Autorizzazioni e Certificazioni» della D.G. Reti e Servizi di Pubblica Utilità e Sviluppo Sostenibile della Regione Lombardia e presso i competenti uffici provinciali e comunali;

13. di dare atto che avverso il presente provvedimento potrà essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale, entro 60 giorni dalla data di comunicazione dello stesso, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla richiamata data di comunicazione.

Il dirigente della struttura autorizzazioni e certificazioni:
Elisabetta Confalonieri

(1) Gli originali degli atti che risultano dichiarati allegati al presente decreto e non vengono riprodotti nel presente Bollettino, possono essere consultati presso gli uffici della D.G. Reti e Servizi di Pubblica Utilità e Sviluppo Sostenibile - U.O. Reti e Infrastrutture - Struttura Autorizzazioni e Certificazione.

(BUR20080118)

(5.3.5)

D.d.s. 3 ottobre 2007 - n. 11069

Autorizzazione Integrata Ambientale (IPPC) rilasciata alla ditta AXSE s.r.l., ai sensi del d.lgs. 18 febbraio 2005, n. 59, allegato 1, punti 5.1 e 5.3, con sede legale in Ceriano Laghetto (MI), via Milano 8 ed impianto in Ceriano Laghetto (MI), via Milano, n. 8

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA AUTORIZZAZIONI E CERTIFICAZIONI

Omissis

Decreta

1. di rilasciare alla ditta AXSE s.r.l., con sede legale in Ceriano Laghetto (MI), via Milano n. 8, l'autorizzazione integrata ambientale relativa all'impianto ubicato in Ceriano Laghetto (MI) via Milano n. 8, per le attività previste dal d.lgs. 59/05 allegato 1, punti 5.1 e 5.3, alle condizioni e con le prescrizioni di cui all'allegato tecnico, nonché secondo la planimetria di progetto allegata predisposta in conformità al punto 4 della d.g.r. 10161/02, che costituiscono parte integrante del presente atto (*omissis*) (1);

2. che l'autorizzazione integrata ambientale rilasciata con il presente provvedimento sostituisce ad ogni effetto le autorizzazioni ambientali già rilasciate e riportate nell'allegato tecnico;

3. che l'impianto di cui al punto 1 deve essere adeguato alle prescrizioni contenute nell'allegato tecnico entro il 30 ottobre 2007;

4. che il presente provvedimento riporta altresì valori limite e prescrizioni, stabiliti con provvedimenti emanati dalle autorità competenti, che dovranno essere rispettati fino ad avvenuto adeguamento dell'impianto ai nuovi valori limite e alle nuove prescrizioni stabilite nell'allegato medesimo;

5. di far presente che, ai sensi del 2° comma dell'art. 9 del d.lgs. 59/05, l'autorizzazione ha la durata di 8 anni dalla data di approvazione del presente atto e la relativa istanza di rinnovo deve essere presentata entro 180 giorni dalla scadenza della stessa;

6. di disporre che in fase di realizzazione e esercizio le varianti progettuali finalizzate a modifiche operative e/o gestionali anche migliorative siano comunicate all'ente preposto al rilascio del-

l'autorizzazione integrata ambientale che definirà la sostanzialità o meno delle stesse. In caso di modifiche impiantistiche, la ditta dovrà comunicare all'ARPA territorialmente competente la data di fine lavori e l'attività potrà essere esercitata solo dopo sopralluogo dell'Agenzia che verifichi la corrispondenza di quanto realizzato con quanto comunicato/autorizzato;

7. che la presente autorizzazione potrà essere oggetto di verifica da parte dell'autorità competente all'atto dell'emanazione delle Linee guida di cui all'art. 4 comma 1 del d.lgs. 59/05;

8. di determinare in € 451.902,87 l'ammontare totale della fidejussione che la ditta AXSE s.r.l. deve prestare a favore della Regione Lombardia relativamente alle operazioni di:

- messa in riserva (R13) deposito preliminare (D15) di 914,80 m³ di rifiuti speciali pericolosi pari a € 323.153,10;
- deposito preliminare (D15) di 77,20 m³ di rifiuti speciali pericolosi con concentrazione di Cl organico > 2% pari a € 86.359,00;
- operazioni di recupero e smaltimento di 32.400 t/a di rifiuti speciali non pericolosi pari a € 42.390,77.

L'importo complessivo delle garanzie finanziarie da versare, a fronte dell'avvenuta certificazione ambientale EMAS e in applicazione dell'art. 210, comma 3, lett. h), del d.lgs. 152/06, è pari a € 225.951,44.

La garanzia finanziaria deve essere prestata e accettata in conformità con quanto stabilito dalla d.g.r. n. 19461/04 e la ditta dovrà documentare ogni anno il mantenimento della certificazione EMAS per l'attività in essere. Successivamente al ricevimento della notifica dell'atto, la Provincia provvederà a svincolare le garanzie finanziarie già prestate dalla ditta e sostituite da quelle prestate a fronte del presente atto;

9. di disporre che il presente atto sia comunicato in copia conforme a mezzo raccomandata a/r all'impresa successivamente alla prestazione della garanzia, disponendo che l'efficacia del medesimo atto decorra dalla data di ricevimento della copia conforme trasmessa al soggetto interessato subordinatamente all'accettazione della garanzia finanziaria;

10. di dare atto che la mancata presentazione della garanzia di cui al punto 8 entro il termine di 90 giorni dalla data di comunicazione alla impresa del presente provvedimento, ovvero la difformità della stessa dall'allegato B alla d.g.r. n. 19461/04, comporta la revoca dell'autorizzazione integrata ambientale; la revoca verrà altresì effettuata qualora la ditta AXSE s.r.l. con sede legale in Ceriano Laghetto (MI), via Milano n. 8, non effettui - nel termine di 30 giorni dal ricevimento della richiesta inoltrata dalla Regione con raccomandata a/r - il saldo della somma dovuta all'amministrazione ex d.lgs. 59/05, art. 18 commi 1 e 2 e d.g.r. n. 20378/05;

11. di comunicare il presente decreto al richiedente, al comune di Ceriano Laghetto, alla Provincia di Milano e ad ARPA dipartimento di Milano Sede di Parabiago e di disporre la pubblicazione dell'estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia;

12. di disporre la messa a disposizione del pubblico della presente autorizzazione integrata ambientale presso la Struttura «Autorizzazioni e Certificazioni» della Direzione Generale Reti e Servizi di Pubblica Utilità e Sviluppo Sostenibile della Regione Lombardia e presso i competenti uffici provinciali e comunali;

13. di dare atto che avverso il presente provvedimento potrà essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale, entro 60 giorni dalla data di comunicazione dello stesso, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla richiamata data di comunicazione.

Il dirigente della struttura
autorizzazioni e certificazioni:
Elisabetta Confalonieri

(1) Gli originali degli atti che risultano dichiarati allegati al presente decreto e non vengono riprodotti nel presente Bollettino, possono essere consultati presso gli uffici della D.G. Reti e Servizi di Pubblica Utilità e Sviluppo Sostenibile - U.O. Reti e Infrastrutture - Struttura Autorizzazioni e Certificazione.

(BUR20080119)

(6.3.5)

D.d.s. 12 ottobre 2007 - n. 11777

Autorizzazione Integrata Ambientale (IPPC) rilasciata alla ditta Econord s.p.a., ai sensi del d.lgs. 18 febbraio 2005, n. 59, allegato 1, punto 5.4 e ai sensi dell'art. 12 del d.lgs. 29

dicembre 2003 n. 387, con sede legale in Varese, via Giordani, 35 ed impianto in Gorla Maggiore (VA) e Mozzate (CO), S.P. 37 località Cava Satima - Gorla Maggiore (VA)

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA AUTORIZZAZIONI E CERTIFICAZIONI

Omissis

Decreta

1. di rilasciare alla ditta Econord s.p.a., con sede legale in Varese, via Giordani, 35, l'autorizzazione integrata ambientale relativa all'impianto ubicato in Gorla Maggiore (VA) e Mozzate (CO), S.P. n. 37 località ex cava Satima - Gorla Maggiore (VA), per le attività previste dal d.lgs. 59/05 allegato 1, punto 5.4, e di rilasciare autorizzazione ai sensi dell'art. 12 del d.lgs. 29 dicembre 2003 n. 387, alle condizioni e con le prescrizioni di cui all'allegato tecnico, nonché secondo la planimetria di progetto allegata predisposta in conformità al punto 4 della d.g.r. 10161/02, che costituiscono parte integrante del presente atto (*omissis*) (1);

2. che l'autorizzazione integrata ambientale rilasciata con il presente provvedimento sostituisce ad ogni effetto le autorizzazioni ambientali già rilasciate e riportate nell'allegato tecnico;

3. che l'impianto di cui al punto 1 deve essere adeguato alle prescrizioni contenute nell'allegato tecnico entro il 30 ottobre 2007;

4. che il presente provvedimento riporta altresì valori limite e prescrizioni, stabiliti con provvedimenti emanati dalle autorità competenti, che dovranno essere rispettati fino ad avvenuto adeguamento dell'impianto ai nuovi valori limite e alle nuove prescrizioni stabilite nell'allegato medesimo;

5. di far presente che, ai sensi del 3° comma dell'art. 9 del d.lgs. 59/05, l'autorizzazione ha la durata di 6 anni dalla data di approvazione del presente atto e la relativa istanza di rinnovo deve essere presentata entro 180 giorni dalla scadenza della stessa;

6. di disporre che in fase di realizzazione e esercizio le varianti progettuali finalizzate a modifiche operative e/o gestionali anche migliorative siano comunicate all'ente preposto al rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale che definirà la sostanzialità o meno delle stesse. In caso di modifiche impiantistiche, la ditta dovrà comunicare all'ARPA territorialmente competente la data di fine lavori e l'attività potrà essere esercitata solo dopo sopralluogo dell'Agenzia che verifichi la corrispondenza di quanto realizzato con quanto comunicato/autorizzato;

7. che la presente autorizzazione potrà essere oggetto di verifica da parte dell'autorità competente all'atto dell'emanazione delle Linee guida di cui all'art. 4 comma 1 del d.lgs. 59/05;

8. di determinare in € 29.632.995,30 l'ammontare totale della fidejussione che la ditta Econord s.p.a. deve prestare a favore della Regione Lombardia relativamente alle operazioni di:

- *gestione operativa:*

- lotto VB m³ 620.000 pari a € 9.300.000,00;
- lotto VI m³ 1.187.300 pari a € 17.809.500,00;

- *gestione post operativa:*

- lotto VB m² 10.300 pari a € 824.000,00;
- lotto VI m² 14.900 pari a € 1.192.000,00;

- deposito temporaneo autorizzato 2.000 di rifiuti speciali non pericolosi pari a € 353.240,00;

- operazioni di smaltimento (D14) di t/g di rifiuti speciali non pericolosi pari a € 111.864,56;

- recupero biogas (R1) pari a € 42.390,77;

L'importo complessivo delle garanzie finanziarie da versare, a fronte dell'avvenuta certificazione ambientale ISO EN 14001 e in applicazione dell'art. 210, comma 3, lett. h), del d.lgs. 152/06, è pari a € 17.779.797,20.

La garanzia finanziaria deve essere prestata e accettata in conformità con quanto stabilito dalla d.g.r. n. 19461/04 e la ditta dovrà documentare ogni tre anni il mantenimento della certificazione ISO EN 14001 per l'attività in essere. Contestualmente al ricevimento da parte della Regione della prestazione della medesima saranno svincolate le garanzie finanziarie già prestate dal Comune di Gorla Maggiore ed accettate dalla Regione Lombardia;

9. di disporre che il presente atto sia comunicato in copia conforme a mezzo raccomandata a/r all'impresa successivamente

alla prestazione della garanzia, disponendo che l'efficacia del medesimo atto decorra dalla data di ricevimento della copia conforme trasmessa al soggetto interessato subordinatamente all'accettazione della garanzia finanziaria;

10. di dare atto che la mancata presentazione della garanzia di cui al punto 8 entro il termine di 90 giorni dalla data di comunicazione alla impresa del presente provvedimento, ovvero la difformità della stessa dall'allegato B alla d.g.r. n. 19461/04, comporta la revoca dell'autorizzazione integrata ambientale; la revoca verrà altresì effettuata qualora Econord s.p.a. con sede legale in Varese, via Giordani, 35, non effettui - nel termine di 30 giorni dal ricevimento della richiesta inoltrata dalla Regione con raccomandata a/r - il saldo della somma dovuta all'amministrazione ex d.lgs. 59/05, art. 18 commi 1 e 2 e d.g.r. n. 20378/05;

11. di comunicare il presente decreto al richiedente, al Comune di Gorla Maggiore (VA), al Comune di Mozzate (CO), alla Provincia di Varese, alla Provincia di Como, ad ARPA dipartimento di Varese e ad ARPA dipartimento di Como e di disporre la pubblicazione dell'estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia;

12. di disporre la messa a disposizione del pubblico della presente autorizzazione integrata ambientale presso la Struttura Autorizzazioni e Certificazioni della Direzione Generale Reti e Servizi di Pubblica Utilità e Sviluppo Sostenibile della Regione Lombardia e presso i competenti uffici provinciali e comunali;

13. di dare atto che avverso il presente provvedimento potrà essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale, entro 60 giorni dalla data di comunicazione dello stesso, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla richiamata data di comunicazione.

Il dirigente della struttura
autorizzazioni e certificazioni:
Elisabetta Confalonieri

(1) Gli originali degli atti che risultano dichiarati allegati al presente decreto e non vengono riprodotti nel presente Bollettino, possono essere consultati presso gli uffici della D.G. Reti Servizi di Pubblica Utilità e Sviluppo Sostenibile - U.O. Reti e Infrastrutture - Struttura Autorizzazioni e Certificazione.

(BUR20080120)

(5.3.5)

D.d.s. 16 ottobre 2007 - n. 11939

Autorizzazione Integrata Ambientale (IPPC) rilasciata alla ditta Raffineria Metalli Capra s.p.a., ai sensi del d.lgs. 18 febbraio 2005, n. 59, allegato 1, punto 5.1, con sede legale in Brescia - via Creta 26 ed impianto in Montirone (BS) via Borgosatollo 62

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA AUTORIZZAZIONI E CERTIFICAZIONI

Omissis

Decreta

1. di rilasciare alla ditta Raffineria Metalli Capra s.p.a. con sede legale in Brescia, via Creta 26, l'autorizzazione integrata ambientale relativa all'impianto ubicato in Montirone (BS) via Borgosatollo 62, per le attività previste dal d.lgs. 59/05 allegato 1, punto 5.1, alle condizioni e con le prescrizioni di cui all'allegato tecnico, nonché secondo la planimetria di progetto allegata predisposta in conformità al punto 4 della d.g.r. 10161/02, che costituiscono parte integrante del presente atto (*omissis*) (1);

2. che l'autorizzazione integrata ambientale rilasciata con il presente provvedimento sostituisce ad ogni effetto le autorizzazioni ambientali già rilasciate e riportate nell'allegato tecnico;

3. che l'impianto di cui al punto 1 deve essere adeguato alle prescrizioni contenute nell'allegato tecnico entro il 30 ottobre 2007;

4. che il presente provvedimento riporta altresì valori limite e prescrizioni, stabiliti con provvedimenti emanati dalle autorità competenti, che dovranno essere rispettati fino ad avvenuto adeguamento dell'impianto ai nuovi valori limite e alle nuove prescrizioni stabilite nell'allegato medesimo;

5. di far presente che, ai sensi del 1° comma dell'art. 9 del d.lgs. 59/05, l'autorizzazione ha la durata di 5 anni dalla data di approvazione del presente atto e la relativa istanza di rinnovo deve essere presentata entro 180 giorni dalla scadenza della stessa;

6. di disporre che in fase di realizzazione e esercizio le varianti progettuali finalizzate a modifiche operative e/o gestionali anche migliorative siano comunicate all'ente preposto al rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale che definirà la sostanzialità o meno delle stesse. In caso di modifiche impiantistiche, la ditta dovrà comunicare all'ARPA territorialmente competente la data di fine lavori e l'attività potrà essere esercitata solo dopo sopralluogo dell'Agenzia che verifichi la corrispondenza di quanto realizzato con quanto comunicato/autorizzato;

7. che la presente autorizzazione potrà essere oggetto di verifica da parte dell'autorità competente all'atto dell'emanazione delle Linee guida di cui all'art. 4 comma 1 del d.lgs. 59/05;

8. di determinare in € 1.178.213,60 l'ammontare totale della fidejussione la ditta Raffineria Metalli Capra s.p.a. deve prestare a favore della Regione Lombardia relativamente alle operazioni di:

- messa in riserva (R13) di 25 m³ di rifiuti speciali non pericolosi pari a € -441,55;
- messa in riserva (R13) di 6616,67 m³ di rifiuti speciali pericolosi pari a € 116.863,63;
- messa in riserva (R13) di 8433,33 m³ di rifiuti speciali pericolosi pari a € 297.907,38;
- deposito preliminare / messa in riserva (D15/R13) di 4000 m³ di rifiuti speciali non pericolosi pari a € 706.480;
- operazioni di recupero e smaltimento di 47000 t/a di rifiuti speciali non pericolosi pari a € 56.521,04.

Successivamente al ricevimento della notifica dell'atto, la Provincia provvederà a svincolare le garanzie finanziarie già prestate dalla ditta e sostituite da quelle prestate a fronte del presente atto;

9. di disporre che il presente atto sia comunicato in copia conforme a mezzo raccomandata A/R all'impresa successivamente alla prestazione della garanzia, disponendo che l'efficacia del medesimo atto decorra dalla data di ricevimento della copia conforme trasmessa al soggetto interessato subordinatamente all'accettazione della garanzia finanziaria;

10. di dare atto che la mancata presentazione della garanzia di cui al punto 8 entro il termine di 90 giorni dalla data di comunicazione alla impresa del presente provvedimento, ovvero la difformità della stessa dall'allegato B alla d.g.r. n. 19461/04, comporta la revoca dell'autorizzazione integrata ambientale; la revoca verrà altresì effettuata qualora la ditta Raffineria Metalli Capra s.p.a. con sede legale in Brescia, via Creta 26, non effettui - nel termine di 30 giorni dal ricevimento della richiesta inoltrata dalla Regione con raccomandata A/R - il saldo della somma dovuta all'amministrazione ex d.lgs. 59/05, art. 18 commi 1 e 2 e d.g.r. n. 20378/05;

11. di comunicare il presente decreto al richiedente, al Comune di Montirone, alla Provincia di Brescia e ad ARPA dipartimento di Brescia e di disporre la pubblicazione dell'estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia;

12. di disporre la messa a disposizione del pubblico della presente autorizzazione integrata ambientale presso la Struttura «Autorizzazioni e Certificazioni» della D.G. Reti e Servizi di Pubblica Utilità e Sviluppo Sostenibile della Regione Lombardia e presso i competenti uffici provinciali e comunali;

13. di dare atto che avverso il presente provvedimento potrà essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale, entro 60 giorni dalla data di comunicazione dello stesso, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla richiamata data di comunicazione.

Il dirigente della struttura
autorizzazioni e certificazioni:
Elisabetta Confalonieri

(1) Gli originali degli atti che risultano dichiarati allegati al presente decreto e non vengono riprodotti nel presente Bollettino, possono essere consultati presso gli uffici della D.G. Reti Servizi di Pubblica Utilità e Sviluppo Sostenibile - U.O. Reti e Infrastrutture - Struttura Autorizzazioni e Certificazione.

(BUR20080121)

(5.3.5)

D.d.s. 18 ottobre 2007 - n. 12086

Autorizzazione Integrata Ambientale (IPPC) rilasciata alla ditta R.I.A. Risanamento Idrico Ambientale s.p.a. ai sensi del d.lgs. 18 febbraio 2005, n. 59, allegato 1, punto 5.3, con sede

legale in Lurano (BG) - via Cascina Barbellina n. 20, ed impianto in Lurano (BG) via Cascina Barbellina n. 20

**IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA
AUTORIZZAZIONI E CERTIFICAZIONI**

Omissis

Decreta

1. di rilasciare alla ditta R.I.A. Risanamento Idrico Ambientale s.p.a., con sede legale in Lurano (BG) via Cascina Barbellina n. 20, l'autorizzazione integrata ambientale relativa all'impianto ubicato in Lurano (BG) via Cascina Barbellina n. 20, per le attività previste dal d.lgs. 59/05 allegato 1, punto 5.3, alle condizioni e con le prescrizioni di cui all'allegato tecnico, nonché secondo la planimetria di progetto allegata predisposta in conformità al punto 4 della d.g.r. 10161/02, che costituiscono parte integrante del presente atto (*omissis*) (1);

2. che l'autorizzazione integrata ambientale rilasciata con il presente provvedimento sostituisce ad ogni effetto le autorizzazioni ambientali già rilasciate e riportate nell'allegato tecnico;

3. che l'impianto di cui al punto 1 deve essere adeguato alle prescrizioni contenute nell'allegato tecnico entro il 30 ottobre 2007;

4. che il presente provvedimento riporta altresì valori limite e prescrizioni, stabiliti con provvedimenti emanati dalle autorità competenti, che dovranno essere rispettati fino ad avvenuto adeguamento dell'impianto ai nuovi valori limite e alle nuove prescrizioni stabilite nell'allegato medesimo;

5. di far presente che, ai sensi del 1° comma dell'art. 9 del d.lgs. 59/05, l'autorizzazione ha la durata di 5 anni dalla data di approvazione del presente atto e la relativa istanza di rinnovo deve essere presentata entro 180 giorni dalla scadenza della stessa;

6. di disporre che in fase di realizzazione e esercizio le varianti progettuali finalizzate a modifiche operative e/o gestionali anche migliorative siano comunicate all'ente preposto al rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale che definirà la sostanzialità o meno delle stesse. In caso di modifiche impiantistiche, la ditta dovrà comunicare all'ARPA territorialmente competente la data di fine lavori e l'attività potrà essere esercitata solo dopo sopralluogo dell'Agenzia che verifichi la corrispondenza di quanto realizzato con quanto comunicato/autorizzato;

7. che la presente autorizzazione potrà essere oggetto di verifica da parte dell'autorità competente all'atto dell'emanazione delle Linee guida di cui all'art. 4 comma 1 del d.lgs. 59/05;

8. di determinare in € 141.300,95 l'ammontare totale della fidejussione la ditta R.I.A. Risanamento Idrico Ambientale s.p.a., deve prestare a favore della Regione Lombardia relativamente alle operazioni di:

- deposito preliminare (D15) di 200 m³ di rifiuti speciali non pericolosi pari a € 35.324,00;
- operazioni di smaltimento > 2000 kg/h di rifiuti speciali non pericolosi pari a € 105.976,95.

Successivamente al ricevimento della notifica dell'atto, la Provincia provvederà a svincolare le garanzie finanziarie già prestate dalla ditta e sostituite da quelle prestate a fronte del presente atto;

9. di disporre che il presente atto sia comunicato in copia conforme a mezzo raccomandata A/R all'impresa successivamente alla prestazione della garanzia, disponendo che l'efficacia del medesimo atto decorra dalla data di ricevimento della copia conforme trasmessa al soggetto interessato subordinatamente all'accettazione della garanzia finanziaria;

10. di dare atto che la mancata presentazione della garanzia di cui al punto 8 entro il termine di 90 giorni dalla data di comunicazione alla impresa del presente provvedimento, ovvero la difformità della stessa dall'allegato 8 alla d.g.r. n. 19461/04, comporta la revoca dell'autorizzazione integrata ambientale; la revoca verrà altresì effettuata qualora la ditta R.I.A. Risanamento Idrico Ambientale s.p.a., con sede legale in Lurano (BG) via Cascina Barbellina n. 20, non effettui - nel termine di 30 giorni dal ricevimento della richiesta inoltrata dalla Regione con raccomandata A/R - il saldo della somma dovuta all'amministrazione ex d.lgs. 59/05, art. 18 commi 1 e 2 e d.g.r. n. 20378/05;

11. di comunicare il presente decreto al richiedente, al Comune di Lurano, alla Provincia di Bergamo e ad ARPA dipartimento di Bergamo e di disporre la pubblicazione dell'estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia;

12. di disporre la messa a disposizione del pubblico della presente autorizzazione integrata ambientale presso la Struttura «Autorizzazioni e Certificazioni» della D.G. Reti e Servizi di Pubblica Utilità e Sviluppo Sostenibile della Regione Lombardia e presso i competenti uffici provinciali e comunali;

13. di dare atto che avverso il presente provvedimento potrà essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale, entro 60 giorni dalla data di comunicazione dello stesso, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla richiamata data di comunicazione.

Il dirigente della struttura
autorizzazioni e certificazioni:
Elisabetta Confalonieri

(1) Gli originali degli atti che risultano dichiarati allegati al presente decreto e non vengono riprodotti nel presente Bollettino, possono essere consultati presso gli uffici della D.G. Reti Servizi di Pubblica Utilità e Sviluppo Sostenibile - U.O. Reti e Infrastrutture - Struttura Autorizzazioni e Certificazione.

(BUR20080122)

(5.3.5)

D.d.s. 18 ottobre 2007 - n. 12115

Autorizzazione Integrata Ambientale (IPPC) rilasciata alla ditta FER.OL.MET. s.p.a., ai sensi del d.lgs. 18 febbraio 2005, n. 59, allegato 1, punto 5.1, con sede legale in San Giuliano Milanese (MI), via Della Pace, 20 ed impianto in San Giuliano Milanese (MI), via della Pace 20

**IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA
AUTORIZZAZIONI E CERTIFICAZIONI**

Omissis

Decreta

1. di rilasciare alla ditta FER.OL.MET. s.p.a., con sede legale in San Giuliano Milanese (MI), via Della Pace, 20, l'autorizzazione integrata ambientale relativa all'impianto ubicato in San Giuliano Milanese (MI), via Della Pace, 20, per le attività previste dal d.lgs. 59/05 allegato 1, punto 5.1, alle condizioni e con le prescrizioni di cui all'allegato tecnico, nonché secondo la planimetria di progetto allegata predisposta in conformità al punto 4 della d.g.r. 10161/02, che costituiscono parte integrante del presente atto (*omissis*) (1);

2. che l'autorizzazione integrata ambientale rilasciata con il presente provvedimento sostituisce ad ogni effetto le autorizzazioni ambientali già rilasciate e riportate nell'allegato tecnico;

3. che l'impianto di cui al punto 1 deve essere adeguato alle prescrizioni contenute nell'allegato tecnico entro il 30 ottobre 2007;

4. che il presente provvedimento riporta altresì valori limite e prescrizioni, stabiliti con provvedimenti emanati dalle autorità competenti, che dovranno essere rispettati fino ad avvenuto adeguamento dell'impianto ai nuovi valori limite e alle nuove prescrizioni stabilite nell'allegato medesimo;

5. di far presente che, ai sensi del 3° comma dell'art. 9 del d.lgs. 59/05, l'autorizzazione ha la durata di 6 anni dalla data di approvazione del presente atto e la relativa istanza di rinnovo deve essere presentata entro 180 giorni dalla scadenza della stessa;

6. di disporre che in fase di realizzazione e esercizio le varianti progettuali finalizzate a modifiche operative e/o gestionali anche migliorative siano comunicate all'ente preposto al rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale che definirà la sostanzialità o meno delle stesse. In caso di modifiche impiantistiche, la ditta dovrà comunicare all'ARPA territorialmente competente la data di fine lavori e l'attività potrà essere esercitata solo dopo sopralluogo dell'Agenzia che verifichi la corrispondenza di quanto realizzato con quanto comunicato/autorizzato;

7. che la presente autorizzazione potrà essere oggetto di verifica da parte dell'autorità competente all'atto dell'emanazione delle Linee guida di cui all'art. 4 comma 1 del d.lgs. 59/05;

8. di determinare in € 522.751,10 l'ammontare totale della fidejussione che la ditta FER.OL.MET. s.p.a. deve prestare a favore della Regione Lombardia relativamente alle operazioni di:

- messa in riserva (R13) di 350 m³ di rifiuti speciali non pericolosi pari a € 6.181,70;
- messa in riserva (R13) di 430 m³ di rifiuti speciali pericolosi pari a € 15.189,75;

- deposito preliminare (D15) di 270 m³ di rifiuti speciali non pericolosi pari a € 47.687,40;
- deposito preliminare (D15) di 1051 m³ di rifiuti speciali pericolosi pari a € 371.265,80;
- operazioni di recupero e smaltimento di 90.000 t/a di rifiuti speciali non pericolosi pari a € 82.426,51.

L'importo complessivo delle garanzie finanziarie da versare, a fronte dell'avvenuta certificazione ambientale ISO EN 14001 e in applicazione dell'art. 210, comma 3, lett. h), del d.lgs. 152/06, è pari a € 313.650,70.

La garanzia finanziaria deve essere prestata e accettata in conformità con quanto stabilito dalla d.g.r. n. 19461/04 e la ditta dovrà documentare ogni tre anni il mantenimento della certificazione ISO EN 14001 per l'attività in essere. Successivamente al ricevimento della notifica dell'atto, la Provincia provvederà a svincolare le garanzie finanziarie già prestate dalla ditta e sostituite da quelle prestate a fronte del presente atto;

9. di disporre che il presente atto sia comunicato in copia conforme a mezzo raccomandata A/R all'impresa, disponendo che l'efficacia del medesimo atto decorra comunque dalla data di emissione dello stesso.

10. di dare atto che la mancata presentazione della garanzia di cui al punto 8 entro il termine di 90 giorni dalla data di comunicazione alla impresa del presente provvedimento, ovvero la difformità della stessa dall'allegato B alla d.g.r. n. 19461/04, comporta la revoca dell'autorizzazione integrata ambientale; la revoca verrà altresì effettuata qualora FER.OL.MET. s.p.a. con sede legale in San Giuliano Milanese (MI), via Della Pace, 20, non effettui - nel termine di 30 giorni dal ricevimento della richiesta inoltrata dalla Regione con raccomandata A/R - il saldo della somma dovuta all'amministrazione ex d.lgs. 59/05, art. 18 commi 1 e 2 e d.g.r. n. 20378/05;

11. di comunicare il presente decreto al richiedente, al Comune di San Giuliano Milanese (MI), alla Provincia di Milano e ad ARPA Dipartimento di Milano e di disporre la pubblicazione dell'estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia;

12. di disporre la messa a disposizione del pubblico della presente autorizzazione integrata ambientale presso la Struttura Autorizzazioni e Certificazioni della Direzione Generale Reti e Servizi di Pubblica Utilità e Sviluppo Sostenibile della Regione Lombardia e presso i competenti uffici provinciali e comunali;

13. di dare atto che avverso il presente provvedimento potrà essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale, entro 60 giorni dalla data di comunicazione dello stesso, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla richiamata data di comunicazione.

Il dirigente della struttura
autorizzazioni e certificazioni:
Elisabetta Confalonieri

(1) Gli originali degli atti che risultano dichiarati allegati al presente decreto e non vengono riprodotti nel presente Bollettino, possono essere consultati presso gli uffici della D.G. Reti e Servizi di Pubblica Utilità e Sviluppo Sostenibile - U.O. Reti e Infrastrutture - Struttura Autorizzazioni e Certificazione.

(BUR20080123)

(5.3.5)

D.c.s. 23 ottobre 2007 - n. 12297

Autorizzazione Integrata Ambientale (IPPC) rilasciata al Comune di Cavenago Brianza, ai sensi del d.lgs. 18 febbraio 2005, n. 59, allegato 1, punti 5.1 e 5.3, con sede legale in Cavenago Brianza (MI), piazza della Libertà, 18 ed impianto in Cavenago Brianza (MI), via Del Luisetto

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA AUTORIZZAZIONI E CERTIFICAZIONI

Omissis

Decreta

1. di rilasciare al Comune di Cavenago Brianza, con sede legale in Cavenago Brianza (MI), piazza della Libertà, 18, l'autorizzazione integrata ambientale relativa all'impianto ubicato in Cavenago Brianza (MI), via Del Luisetto, per le attività previste dal d.lgs. 59/05 allegato 1, punti 5.1 e 5.3, alle condizioni e con le prescrizioni di cui all'allegato tecnico che costituisce parte integrante del presente atto (omissis) (1);

2. che l'autorizzazione integrata ambientale rilasciata con il

presente provvedimento sostituisce ad ogni effetto le autorizzazioni ambientali già rilasciate e riportate nell'allegato tecnico;

3. che l'impianto di cui al punto 1 deve essere adeguato alle prescrizioni contenute nell'allegato tecnico entro il 30 ottobre 2007;

4. che il presente provvedimento riporta altresì valori limite e prescrizioni, stabiliti con provvedimenti emanati dalle autorità competenti, che dovranno essere rispettati fino ad avvenuto adeguamento dell'impianto ai nuovi valori limite e alle nuove prescrizioni stabilite nell'allegato medesimo;

5. di far presente che, ai sensi del 3° comma dell'art. 9 del d.lgs. 59/05, l'autorizzazione ha la durata di 6 anni dalla data di approvazione del presente atto e la relativa istanza di rinnovo deve essere presentata entro 180 giorni dalla scadenza della stessa;

6. di disporre che in fase di realizzazione e esercizio le varianti progettuali finalizzate a modifiche operative e/o gestionali anche migliorative siano comunicate all'ente preposto al rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale che definirà la sostanzialità o meno delle stesse. In caso di modifiche impiantistiche, la ditta dovrà comunicare all'ARPA territorialmente competente la data di fine lavori e l'attività potrà essere esercitata solo dopo sopralluogo dell'Agenzia che verifichi la corrispondenza di quanto realizzato con quanto comunicato/autorizzato;

7. che la presente autorizzazione potrà essere oggetto di verifica da parte dell'autorità competente all'atto dell'emanazione delle Linee guida di cui all'art. 4 comma 1 del d.lgs. 59/05;

8. di determinare in € 129.997,68 l'ammontare totale della fidejussione che il Comune di Cavenago Brianza deve prestare a favore della Regione Lombardia relativamente alle operazioni di:

- messa in riserva (R13) di 40 m³ di rifiuti speciali non pericolosi pari a € 706,48;
- deposito preliminare (D15) di 50 m³ di rifiuti speciali non pericolosi pari a € 8.831,00;
- deposito preliminare (D15) di 41 m³ di rifiuti speciali pericolosi pari a € 14.483,25;
- operazioni smaltimento (D8, D9) > 2.000 KG/H di rifiuti speciali non pericolosi pari a € 105.976,95.

L'importo complessivo delle garanzie finanziarie da versare, a fronte dell'avvenuta certificazione ambientale ISO EN 14001 e in applicazione dell'art. 210, comma 3, lett. h), del d.lgs. 152/06, è pari a € 77.998,61.

La garanzia finanziaria deve essere prestata e accettata in conformità con quanto stabilito dalla d.g.r. n. 19461/04 e la ditta dovrà documentare ogni tre anni il mantenimento della certificazione ISO EN 14001 per l'attività in essere. Successivamente al ricevimento della notifica dell'atto, la Provincia provvederà a svincolare le garanzie finanziarie già prestate dalla ditta e sostituite da quelle prestate a fronte del presente atto;

9. di disporre che il presente atto sia comunicato in copia conforme a mezzo raccomandata a/r all'impresa, disponendo che l'efficacia del medesimo atto decorra comunque dalla data di emissione dello stesso;

10. di dare atto che la mancata presentazione della garanzia di cui al punto 8 entro il termine di 90 giorni dalla data di comunicazione alla impresa del presente provvedimento, ovvero la difformità della stessa dall'allegato B alla d.g.r. n. 19461/04, comporta la revoca dell'autorizzazione integrata ambientale; la revoca verrà altresì effettuata qualora il Comune di Cavenago Brianza con sede legale in Cavenago Brianza (MI), piazza della Libertà, 18, non effettui - nel termine di 30 giorni dal ricevimento della richiesta inoltrata dalla Regione con raccomandata a/r - il saldo della somma dovuta all'amministrazione ex d.lgs. 59/05, art. 18 commi 1 e 2 e d.g.r. n. 20378/05;

11. di comunicare il presente decreto al richiedente, al Comune di Cavenago Brianza, alla Provincia di Milano e ad ARPA dipartimento di Monza e di disporre la pubblicazione dell'estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia;

12. di disporre la messa a disposizione del pubblico della presente autorizzazione integrata ambientale presso la Struttura Autorizzazioni e Certificazioni della Direzione Generale Reti e Servizi di Pubblica Utilità e Sviluppo Sostenibile della Regione Lombardia e presso i competenti uffici provinciali e comunali;

13. di dare atto che avverso il presente provvedimento potrà essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale, entro 60 giorni dalla data di comunicazione

dello stesso, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla richiamata data di comunicazione.

Il dirigente della struttura
autorizzazioni e certificazioni:
Elisabetta Confalonieri

(1) Gli originali degli atti che risultano dichiarati allegati al presente decreto e non vengono riprodotti nel presente Bollettino, possono essere consultati presso gli uffici della D.G. Reti e Servizi di Pubblica Utilità e Sviluppo Sostenibile – U.O. Reti e Infrastrutture – Struttura Autorizzazioni e Certificazione.

(BUR20080124)

(5.3.5)

D.d.s. 23 ottobre 2007 - n. 12378

Autorizzazione Integrata Ambientale (IPPC) rilasciata alla ditta Frigerio Giuseppe & C. s.r.l., ai sensi del d.lgs. 18 febbraio 2005, n. 59, allegato 1, punto 5.1, con sede legale ed impianto ubicati in via Toscanini, n. 19 – Comune di Lecco

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA
AUTORIZZAZIONI E CERTIFICAZIONI

Omissis

Decreta

1. di rilasciare alla ditta Frigerio Giuseppe & C. s.r.l., con sede legale in via Toscanini, n. 19 – Comune di Lecco, l'autorizzazione integrata ambientale relativa all'impianto esistente, ubicato in via Toscanini, n. 19 – Comune di Lecco, per le attività previste dal d.lgs. 59/05 allegato 1, punto 5.1, alle condizioni e con le prescrizioni di cui all'allegato tecnico, nonché secondo la planimetria di progetto allegata predisposta in conformità al punto 4 della d.g.r. 10161/02, che costituiscono parte integrante del presente atto (*omissis*) (1);

2. che l'autorizzazione integrata ambientale rilasciata con il presente provvedimento sostituisce ad ogni effetto le autorizzazioni ambientali già rilasciate e riportate nell'allegato tecnico;

3. che l'impianto di cui al punto 1 deve essere adeguato alle prescrizioni contenute nell'allegato tecnico entro il 30 ottobre 2007;

4. che il presente provvedimento riporta altresì valori limite e prescrizioni, stabiliti con provvedimenti emanati dalle autorità competenti, che dovranno essere rispettati fino ad avvenuto adeguamento dell'impianto ai nuovi valori limite e alle nuove prescrizioni stabilite nell'allegato medesimo;

5. di far presente che, ai sensi del 1° comma dell'art. 9 del d.lgs. 59/05, l'autorizzazione ha la durata di 5 anni dalla data di approvazione del presente atto e la relativa istanza di rinnovo deve essere presentata entro 180 giorni dalla scadenza della stessa;

6. di disporre che in fase di realizzazione e esercizio le varianti progettuali finalizzate a modifiche operative e/o gestionali anche migliorative siano comunicate all'ente preposto al rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale che definirà la sostanzialità o meno delle stesse. In caso di modifiche impiantistiche, la ditta dovrà comunicare all'ARPA territorialmente competente la data di fine lavori e l'attività potrà essere esercitata solo dopo sopralluogo dell'Agenzia che verifichi la corrispondenza di quanto realizzato con quanto comunicato/autorizzato;

7. che la presente autorizzazione potrà essere oggetto di verifica da parte dell'autorità competente all'atto dell'emanazione delle Linee guida di cui all'art. 4 comma 1 del d.lgs. 59/05;

8. di determinare in € 608.474,55 l'ammontare totale della fidejussione che la ditta Frigerio Giuseppe & C. s.r.l., con sede legale in via Toscanini, n. 19 – Comune di Lecco deve prestare a favore della Regione Lombardia relativamente alle operazioni di:

- deposito preliminare (D15) di 260 m³ di rifiuti non pericolosi pari a € 45.921,20;
- deposito preliminare (D15) di 640 m³ di rifiuti pericolosi e tossico nocivi pari a € 226.080,00;
- smaltimento chimico fisico (D9) di 75.000 m³/a di rifiuti non pericolosi e pericolosi tossico nocivi pari a € 105.976,95;
- smaltimento chimico-fisico (D9) di 30.000 t/a di rifiuti non pericolosi e pericolosi tossico nocivi pari a € 42.390,77;
- deposito preliminare (D15) di 532,5 m³ di rifiuti decadenti dalle operazioni (D9) è pari a € 188.105,60;

L'importo complessivo delle garanzie finanziarie già versate, in applicazione dell'art. 210, comma 3, lett. h), del d.lgs. 152/06, è pari a € 608.474,55.

Di richiedere alla ditta Frigerio Giuseppe & C. s.r.l. la proroga della scadenza della fidejussione in essere con volturazione a favore della Regione Lombardia, fino ad un anno oltre la scadenza del presente provvedimento. La garanzia finanziaria deve essere prestata e accettata in conformità con quanto stabilito dalla d.g.r. n. 19461/04;

9. di disporre che il presente atto sia comunicato in copia conforme a mezzo raccomandata a/r all'impresa, disponendo che l'efficacia del medesimo atto decorra dalla data di emanazione dello stesso;

10. di dare atto che la mancata presentazione della garanzia di cui al punto 8 entro il termine di 90 giorni dalla data di comunicazione alla impresa del presente provvedimento, ovvero la difformità della stessa dall'allegato B alla d.g.r. n. 19461/04, comporta la revoca dell'autorizzazione integrata ambientale; la revoca verrà altresì effettuata qualora la ditta Frigerio Giuseppe & C. s.r.l., con sede legale in via Toscanini, n. 19 – Comune di Lecco, non effettui – nel termine di 30 giorni dal ricevimento della richiesta inoltrata dalla Regione con raccomandata a/r – il saldo della somma dovuta all'amministrazione ex d.lgs. 59/05, art. 18 commi 1 e 2 e d.g.r. n. 20378/05;

11. di comunicare il presente decreto al richiedente, al Comune di Lecco, alla Provincia di Lecco, ad ARPA dipartimento di Lecco e di disporre la pubblicazione dell'estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia;

12. di disporre la messa a disposizione del pubblico della presente autorizzazione integrata ambientale presso la Struttura «Autorizzazioni e Certificazioni» della D.G. «Reti e servizi di Pubblica Utilità e Sviluppo Sostenibile» Regione Lombardia e presso i competenti uffici provinciali e comunali;

13. di dare atto che, avverso il presente provvedimento potrà essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale, entro 60 giorni dalla data di comunicazione dello stesso, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla richiamata data di comunicazione.

Il dirigente della struttura
autorizzazioni e certificazioni:
Elisabetta Confalonieri

(1) Gli originali degli atti che risultano dichiarati allegati al presente decreto e non vengono riprodotti nel presente Bollettino, possono essere consultati presso gli uffici della D.G. Reti e Servizi di Pubblica Utilità e Sviluppo Sostenibile – U.O. Reti e Infrastrutture – Struttura Autorizzazioni e Certificazione.

(BUR20080125)

(5.3.5)

D.d.s. 25 ottobre 2007 - n. 12513

Autorizzazione Integrata Ambientale (IPPC) rilasciata alla ditta Eurofuels s.p.a., ai sensi del d.lgs. 18 febbraio 2005, n. 59, allegato 1, punto 5.1, con sede legale ed impianto ubicato in via Como, 6, Tradate (VA)

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA
AUTORIZZAZIONI E CERTIFICAZIONI

Omissis

Decreta

1. di rilasciare alla ditta Eurofuels s.p.a., con sede legale in via Como, 6, Tradate (VA), l'autorizzazione integrata ambientale relativa all'impianto ubicato in via Como, 6, Tradate (VA), per le attività previste dal d.lgs. 59/05 allegato 1, punto 5.1, alle condizioni e con le prescrizioni di cui all'allegato tecnico, nonché secondo la planimetria di progetto allegata predisposta in conformità al punto 4 della d.g.r. 10161/02, che costituiscono parte integrante del presente atto (*omissis*) (1);

2. che l'autorizzazione integrata ambientale rilasciata con il presente provvedimento sostituisce ad ogni effetto le autorizzazioni ambientali già rilasciate e riportate nell'allegato tecnico;

3. che l'impianto di cui al punto 1 deve essere adeguato alle prescrizioni contenute nell'allegato tecnico entro il 30 ottobre 2007;

4. che il presente provvedimento riporta altresì valori limite e prescrizioni, stabiliti con provvedimenti emanati dalle autorità competenti, che dovranno essere rispettati fino ad avvenuto adeguamento dell'impianto ai nuovi valori limite e alle nuove prescrizioni stabilite nell'allegato medesimo;

5. di far presente che, ai sensi del 3° comma dell'art. 9 del

d.lgs. 59/05, l'autorizzazione ha la durata di 6 anni dalla data di approvazione del presente atto e la relativa istanza di rinnovo deve essere presentata entro 180 giorni dalla scadenza della stessa;

6. di disporre che in fase di realizzazione e esercizio le varianti progettuali finalizzate a modifiche operative e/o gestionali anche migliorative siano comunicate all'ente preposto al rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale che definirà la sostanzialità o meno delle stesse. In caso di modifiche impiantistiche, la ditta dovrà comunicare all'ARPA territorialmente competente la data di fine lavori e l'attività potrà essere esercitata solo dopo sopralluogo dell'Agenzia che verifichi la corrispondenza di quanto realizzato con quanto comunicato/autorizzato;

7. che la presente autorizzazione potrà essere oggetto di verifica da parte dell'autorità competente all'atto dell'emanazione delle Linee guida di cui all'art. 4 comma 1 del d.lgs. 59/05;

8. di determinare in € 243.155,02 l'ammontare totale della fideiussione che la ditta Eurofuels s.p.a., con sede legale in via Como, 6, Tradate (VA) deve prestare a favore della Regione Lombardia relativamente alle operazioni di:

- (R13, D10) di 450 m³ di rifiuti speciali pericolosi pari a € 158.962,50;
- (R13, D10) di 450 m³ di rifiuti speciali pericolosi (Cl > 2%) pari a € 55.932,00;
- (D14) di 60 m³ di rifiuti speciali pericolosi pari a € 28.260,52.

L'importo complessivo delle garanzie finanziarie da versare, a fronte dell'avvenuta certificazione ambientale ISO EN 14001 e in applicazione dell'art. 210, comma 3, lett. h), del d.lgs. 152/06, è pari a € 145.893,01.

La garanzia finanziaria deve essere prestata e accettata in conformità con quanto stabilito dalla d.g.r. n. 19461/04 e la ditta dovrà documentare ogni tre anni il mantenimento della certificazione ISO EN 14001 per l'attività in essere. Successivamente al ricevimento della notifica dell'atto, la Provincia provvederà a svincolare le garanzie finanziarie già prestate dalla ditta e sostituite da quelle prestate a fronte del presente atto;

9. di disporre che il presente atto sia comunicato in copia conforme a mezzo raccomandata a/r all'impresa successivamente alla prestazione della garanzia, disponendo che l'efficacia del medesimo atto decorra dalla data di ricevimento della copia conforme trasmessa al soggetto interessato subordinatamente all'accettazione della garanzia finanziaria;

10. di dare atto che la mancata presentazione della garanzia di cui al punto 8 entro il termine di 90 giorni dalla data di comunicazione alla impresa del presente provvedimento, ovvero la difformità della stessa dall'allegato B alla d.g.r. n. 19461/04, comporta la revoca dell'autorizzazione integrata ambientale; la revoca verrà altresì effettuata qualora la ditta Eurofuels s.p.a. con sede legale in via Como, 6, Tradate (VA), non effettui - nel termine di 30 giorni dal ricevimento della richiesta inoltrata dalla Regione con raccomandata a/r - il saldo della somma dovuta all'amministrazione ex d.lgs. 59/05, art. 18 commi 1 e 2 e d.g.r. n. 20378/05;

11. di comunicare il presente decreto al richiedente, al comune di Tradate, alla Provincia di Varese, ad ARPA, dipartimento di Varese e di disporre la pubblicazione dell'estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia;

12. di disporre la messa a disposizione del pubblico della presente autorizzazione integrata ambientale presso la Struttura «Autorizzazioni e Certificazioni» della D.G. «Reti e servizi di Pubblica Utilità e Sviluppo Sostenibile» Regione Lombardia e presso i competenti uffici provinciali e comunali;

13. di dare atto che, avverso il presente provvedimento potrà essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale, entro 60 giorni dalla data di comunicazione dello stesso, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla richiamata data di comunicazione.

Il dirigente della struttura
autorizzazioni e certificazioni:
Elisabetta Confalonieri

(1) Gli originali degli atti che risultano dichiarati allegati al presente decreto e non vengono riprodotti nel presente Bollettino, possono essere consultati presso gli uffici della D.G. Reti e Servizi di Pubblica Utilità e Sviluppo Sostenibile - U.O. Reti e Infrastrutture - Struttura Autorizzazioni e Certificazione.

(BUR20080126)

D.c.s. 26 ottobre 2007 - n. 12681

(5.3.5)

Autorizzazione Integrata Ambientale (IPPC) rilasciata alla ditta S.I.A.T. s.r.l. ai sensi del d.lgs. 18 febbraio 2005, n. 59, allegato 1, punto 5.1 dell'allegato 1, con sede legale in Castenedolo (BS) via Martorello n. 13 ed impianto sito in Castenedolo (BS) via Martorello n. 13

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA
AUTORIZZAZIONI E CERTIFICAZIONI

Omissis

Decreta

1. di rilasciare alla ditta S.I.A.T. s.r.l., con sede legale in Castenedolo (BS) via Martorello n. 13, l'autorizzazione integrata ambientale relativa all'impianto ubicato in Castenedolo (BS) via Martorello n. 13, per le attività previste dal d.lgs. 59/05 allegato 1, punto 5.1, alle condizioni stabilite con i provvedimenti emanati dalle autorità competenti e richiamati nell'allegato tecnico che costituiscono parte integrante del presente atto (*omissis*) (1);

2. che l'autorizzazione integrata ambientale rilasciata con il presente provvedimento sostituisce ad ogni effetto le autorizzazioni ambientali già rilasciate e riportate nell'allegato tecnico;

3. che l'impianto di cui al punto 1 deve rispondere alle prescrizioni stabilite con i provvedimenti emanati dalle autorità competenti e richiamati nell'allegato tecnico;

4. che il presente provvedimento fa salvi valori limite, stabiliti con provvedimenti emanati dalle autorità competenti richiamati nell'allegato tecnico, che dovranno essere rispettati fino alla revisione del presente atto;

5. che l'azienda dovrà adeguarsi alle MTD che dall'allegato risultano non ancora applicate entro 3 mesi dalla data di emanazione del presente atto;

6. di far presente che, ai sensi del 1° comma dell'art. 9 del d.lgs. 59/05, l'autorizzazione ha la durata di 5 anni dalla data di approvazione del presente atto e la relativa istanza di rinnovo deve essere presentata entro 180 giorni dalla scadenza della stessa;

7. di disporre che in fase di realizzazione e esercizio le varianti progettuali finalizzate a modifiche operative e/o gestionali anche migliorative siano comunicate all'ente preposto al rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale che definirà la sostanzialità o meno delle stesse. In caso di modifiche impiantistiche, la ditta dovrà comunicare all'ARPA territorialmente competente la data di fine lavori e l'attività potrà essere esercitata solo dopo sopralluogo dell'Agenzia che verifichi la corrispondenza di quanto realizzato con quanto comunicato/autorizzato;

8. che la presente autorizzazione sarà oggetto di verifica da parte dell'autorità competente che si impegna ad aprire il procedimento di revisione entro 2 mesi dall'emanazione dello stesso;

9. di richiedere alla ditta S.I.A.T. s.r.l. la proroga della scadenza della fideiussione in essere con volturazione a favore della Regione Lombardia, fino ad un anno oltre alla scadenza del presente provvedimento. La garanzia finanziaria deve essere prestata e accettata in conformità con quanto stabilito dalla d.g.r. n. 19461/04;

10. di disporre che il presente atto sia comunicato in copia conforme a mezzo raccomandata a/r all'impresa disponendo che l'efficacia del medesimo atto decorra dalla data di emanazione dello stesso;

11. di dare atto che la mancata presentazione della garanzia di cui al punto 9 entro il termine di 30 giorni dalla data di comunicazione alla impresa del presente provvedimento, ovvero la difformità della stessa dall'allegato B alla d.g.r. n. 19461/04, comporta la revoca dell'autorizzazione integrata ambientale; la revoca verrà altresì effettuata qualora la ditta S.I.A.T. s.r.l. con sede legale in Castenedolo (BS) via Martorello n. 13, non effettui - nel termine di 30 giorni dal ricevimento della richiesta inoltrata dalla Regione con raccomandata a/r - il saldo della somma dovuta all'amministrazione ex d.lgs. 59/05, art. 18 commi 1 e 2 e d.g.r. n. 20378/05;

12. di comunicare il presente decreto al richiedente, al comune di, alla Provincia di e ad ARPA dipartimento di e di disporre la pubblicazione dell'estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia;

13. di disporre la messa a disposizione del pubblico della presente autorizzazione integrata ambientale presso la Struttura «Autorizzazioni e Certificazioni» della D.G. Reti e Servizi di Pub-

blica Utilità e Sviluppo Sostenibile della Regione Lombardia e presso i competenti uffici provinciali e comunali;

14. di dare atto che avverso il presente provvedimento potrà essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale, entro 60 giorni dalla data di comunicazione dello stesso, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla richiamata data di comunicazione.

Il dirigente della struttura
autorizzazioni e certificazioni:
Elisabetta Confalonieri

(1) Gli originali degli atti che risultano dichiarati allegati al presente decreto e non vengono riprodotti nel presente Bollettino, possono essere consultati presso gli uffici della D.G. Reti e Servizi di Pubblica Utilità e Sviluppo Sostenibile - U.O. Reti e Infrastrutture - Struttura Autorizzazioni e Certificazione.

(BUR20080127)

(5.3.5)

D.c.s. 26 ottobre 2007 - n. 12697

Autorizzazione Integrata Ambientale (IPPC) rilasciata alla ditta Ecologica Naviglio s.p.a., ai sensi del d.lgs. 18 febbraio 2005, n. 59, allegato 1, punto 5.3, con sede legale ed impianto ubicati in via Marsala n. 33 Robecchetto con Induno (MI)

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA
AUTORIZZAZIONI E CERTIFICAZIONI

Omissis

Decreta

1. di rilasciare alla ditta Ecologica Naviglio s.p.a. con sede legale in via Marsala n. 33 Robecchetto con Induno (MI), l'autorizzazione integrata ambientale relativa all'impianto esistente, ubicato in via Marsala n. 33 Robecchetto con Induno (MI), per le attività previste dal d.lgs. 59/05 allegato 1, punti 5.1 e 5.3 alle condizioni e con le prescrizioni di cui all'allegato tecnico, nonché secondo la planimetria di progetto allegata predisposta in conformità al punto 4 della d.g.r. 10161/02, che costituiscono parte integrante del presente atto (*omissis*) (1);

2. che l'autorizzazione integrata ambientale rilasciata con il presente provvedimento sostituisce ad ogni effetto le autorizzazioni ambientali già rilasciate e riportate nell'allegato tecnico;

3. che l'impianto di cui al punto 1 deve essere adeguato alle prescrizioni contenute nell'allegato tecnico entro il 30 ottobre 2007;

4. che il presente provvedimento riporta altresì valori limite e prescrizioni, stabiliti con provvedimenti emanati dalle autorità competenti, che dovranno essere rispettati fino ad avvenuto adeguamento dell'impianto ai nuovi valori limite e alle nuove prescrizioni stabilite nell'allegato medesimo;

5. di far presente che, ai sensi del 3° comma dell'art. 9 del d.lgs. 59/05, l'autorizzazione ha la durata di 6 anni dalla data di approvazione del presente atto e la relativa istanza di rinnovo deve essere presentata entro 180 giorni dalla scadenza della stessa;

6. di disporre che in fase di realizzazione e esercizio le varianti progettuali finalizzate a modifiche operative e/o gestionali anche migliorative siano comunicate all'ente preposto al rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale che definirà la sostanzialità o meno delle stesse. In caso di modifiche impiantistiche, la ditta dovrà comunicare all'ARPA territorialmente competente la data di fine lavori e l'attività potrà essere esercitata solo dopo sopralluogo dell'Agenzia che verifichi la corrispondenza di quanto realizzato con quanto comunicato/autorizzato;

7. che la presente autorizzazione potrà essere oggetto di verifica da parte dell'autorità competente all'atto dall'emanazione delle Linee guida di cui all'art. 4 comma 1 del d.lgs. 59/05;

8. di determinare in € 211.951,96 l'ammontare totale della fidejussione che la ditta Ecologica Naviglio s.p.a. con sede legale in via Marsala n. 33 Robecchetto con Induno (MI) deve prestare a favore della Regione Lombardia relativamente alle operazioni di:

- deposito preliminare (D15) di 300 m³ di rifiuti pericolosi e non pericolosi pari a € 105.975,00;
- smaltimento (D8, D9) di 12.500 kg/h di rifiuti pericolosi e non pericolosi pari a € 105.976,96.

L'importo complessivo delle garanzie finanziarie da versare, a fronte dell'avenuta certificazione ambientale ISO EN 14001 e in applicazione dell'art. 210, comma 3, lett. h), del d.lgs. 152/06, è pari a € 127.171,17.

La garanzia finanziaria deve essere prestata e accettata in conformità con quanto stabilito dalla d.g.r. n. 19461/04 e la ditta dovrà documentare ogni tre anni il mantenimento della certificazione ISO EN 14001 per l'attività in essere. Successivamente al ricevimento della notifica dell'atto, la Provincia provvederà a svincolare le garanzie finanziarie già prestate dalla ditta che saranno sostituite con quelle previste dal presente atto a favore della Regione Lombardia;

9. di disporre che il presente atto sia comunicato in copia conforme a mezzo raccomandata a/r all'impresa, disponendo che l'efficacia del medesimo atto decorra dalla data di emanazione dello stesso;

10. di dare atto che la mancata presentazione della garanzia di cui al punto 8 entro il termine del 30 dicembre 2007, ovvero la difformità della stessa dall'allegato B alla d.g.r. n. 19461/04, comporta la revoca dell'autorizzazione integrata ambientale; la revoca verrà altresì effettuata qualora la Ecologica Naviglio s.p.a. con sede legale in via Marsala n. 33 Robecchetto con Induno (MI), non effettui - nel termine di 30 giorni dal ricevimento della richiesta inoltrata dalla Regione con raccomandata a/r - il saldo della somma dovuta all'amministrazione ex d.lgs. 59/05, art. 18 commi 1 e 2 e d.g.r. n. 20378/05;

11. di comunicare il presente decreto al richiedente, al comune di Robecchetto con Induno, alla Provincia di Milano, ad ARPA dipartimento di Milano e di disporre la pubblicazione dell'estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia;

12. di disporre la messa a disposizione del pubblico della presente autorizzazione integrata ambientale presso la Struttura «Autorizzazioni e Certificazioni» della D.G. «Reti e servizi di Pubblica Utilità e Sviluppo Sostenibile» Regione Lombardia e presso i competenti uffici provinciali e comunali;

13. di dare atto che, avverso il presente provvedimento potrà essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale, entro 60 giorni dalla data di comunicazione dello stesso, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla richiamata data di comunicazione.

Il dirigente della struttura
autorizzazioni e certificazioni:
Elisabetta Confalonieri

(1) Gli originali degli atti che risultano dichiarati allegati al presente decreto e non vengono riprodotti nel presente Bollettino, possono essere consultati presso gli uffici della D.G. Reti e Servizi di Pubblica Utilità e Sviluppo Sostenibile - U.O. Reti e Infrastrutture - Struttura Autorizzazioni e Certificazione.

(BUR20080128)

(5.3.5)

D.c.s. 29 ottobre 2007 - n. 12722

Autorizzazione Integrata Ambientale (IPPC) rilasciata alla ditta Valcart s.n.c. dei Fratelli Albertinelli & C., ai sensi del d.lgs. 18 febbraio 2005, n. 59, punto 5.1, con sede legale in Rogno (BG) via Vittorio Veneto, 14 ed impianto sito in Rogno (BG) via Vittorio Veneto, 14

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA
AUTORIZZAZIONI E CERTIFICAZIONI

Omissis

Decreta

1. di rilasciare alla ditta Valcart s.n.c. dei Fratelli Albertinelli & C. con sede legale in Rogno (BG) via Vittorio Veneto, 14, l'autorizzazione integrata ambientale relativa all'impianto ubicato in Rogno (BG) via Vittorio Veneto, 14 per le attività previste dal d.lgs. 59/05 allegato 1, punto 5.1, alle condizioni stabilite con i provvedimenti emanati dalle autorità competenti e richiamati nell'allegato tecnico che costituiscono parte integrante del presente atto (*omissis*) (1);

2. che l'autorizzazione integrata ambientale rilasciata con il presente provvedimento sostituisce ad ogni effetto le autorizzazioni ambientali già rilasciate e riportate nell'allegato tecnico;

3. che l'impianto di cui al punto 1 deve rispondere alle prescrizioni stabilite con i provvedimenti emanati dalle autorità competenti e richiamati nell'allegato tecnico;

4. che il presente provvedimento fa salvi valori limite, stabiliti con provvedimenti emanati dalle autorità competenti richiamati nell'allegato tecnico, che dovranno essere rispettati fino alla revisione del presente atto;

5. che l'azienda dovrà adeguarsi alle MTD che dall'allegato ri-

sultano non ancora applicate entro 3 mesi dalla data di emanazione del presente atto;

6. di far presente che, ai sensi del 1° comma dell'art. 9 del d.lgs. 59/05, l'autorizzazione ha la durata di 5 anni dalla data di approvazione del presente atto e la relativa istanza di rinnovo deve essere presentata entro 180 giorni dalla scadenza della stessa;

7. di disporre che in fase di realizzazione e esercizio le varianti progettuali finalizzate a modifiche operative e/o gestionali anche migliorative siano comunicate all'ente preposto al rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale che definirà la sostanzialità o meno delle stesse. In caso di modifiche impiantistiche, la ditta dovrà comunicare all'ARPA territorialmente competente la data di fine lavori e l'attività potrà essere esercitata solo dopo sopralluogo dell'Agenzia che verifichi la corrispondenza di quanto realizzato con quanto comunicato/autorizzato;

8. che la presente autorizzazione sarà oggetto di verifica da parte dell'autorità competente che si impegna ad aprire il procedimento di revisione entro 2 mesi dall'emanazione dello stesso;

9. di richiedere alla ditta Valcart s.n.c. dei Fratelli Albertinelli & C. la proroga della scadenza della fideiussione in essere con volturazione a favore della Regione Lombardia, fino ad un anno oltre alla scadenza del presente provvedimento, la garanzia finanziaria deve essere prestata e accettata in conformità con quanto stabilito dalla d.g.r. n. 19461/04;

10. di disporre che il presente atto sia comunicato in copia conforme a mezzo raccomandata a/r all'impresa disponendo che l'efficacia del medesimo atto decorra dalla data di emanazione dello stesso;

11. di dare atto che la mancata presentazione della garanzia di cui al punto 9 entro il termine di 30 giorni dalla data di comunicazione alla impresa del presente provvedimento, ovvero la difformità della stessa dall'allegato B alla d.g.r. n. 19461/04, comporta la revoca dell'autorizzazione integrata ambientale; la revoca verrà altresì effettuata qualora la ditta Valcart s.n.c. dei Fratelli Albertinelli & C. con sede legale in Rogno (BG) via Vittorio Veneto, 14 non effettui - nel termine di 30 giorni dal ricevimento della richiesta inoltrata dalla Regione con raccomandata a/r - il saldo della somma dovuta all'amministrazione ex d.lgs. 59/05, art. 18 commi 1 e 2 e d.g.r. n. 20378/05;

12. di comunicare il presente decreto al richiedente, al comune di Rogno, alla Provincia di Bergamo e ad ARPA dipartimento di Bergamo e di disporre la pubblicazione dell'estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia;

13. di disporre la messa a disposizione del pubblico della presente autorizzazione integrata ambientale presso la Struttura «Autorizzazioni e Certificazioni» della D.G. Reti e Servizi di Pubblica Utilità e Sviluppo Sostenibile della Regione Lombardia e presso i competenti uffici provinciali e comunali;

14. di dare atto che avverso il presente provvedimento potrà essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale, entro 60 giorni dalla data di comunicazione dello stesso, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla richiamata data di comunicazione.

Il dirigente della struttura
autorizzazioni e certificazioni:
Elisabetta Confalonieri

(1) Gli originali degli atti che risultano dichiarati allegati al presente decreto e non vengono riprodotti nel presente Bollettino, possono essere consultati presso gli uffici della D.G. Reti e Servizi di Pubblica Utilità e Sviluppo Sostenibile - U.O. Reti e Infrastrutture - Struttura Autorizzazioni e Certificazione.

(BUR20080129)

(5.3.5)

D.c.s. 29 ottobre 2007 - n. 12735

Autorizzazione Integrata Ambientale (IPPC) rilasciata alla ditta F.lli Zappettini s.r.l., ai sensi del d.lgs. 18 febbraio 2005, n. 59, punto 5.1 dell'allegato 1, con sede legale in Albino (BG) via S. Bernardo da Chiaravalle 26 ed impianto sito in Seriate (BG) via Ca' Bertoncina 15

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA
AUTORIZZAZIONI E CERTIFICAZIONI

Omissis

Decreta

1. di rilasciare alla ditta F.lli Zappettini s.r.l., con sede legale in Albino (BG) via S. Bernardo da Chiaravalle 26, l'autorizzazione

integrata ambientale relativa all'impianto ubicato in Seriate (BG) via Ca' Bertoncina 15, per le attività previste dal d.lgs. 59/05 allegato 1, punto 5.1, alle condizioni stabilite con i provvedimenti emanati dalle autorità competenti e richiamati nell'allegato tecnico che costituiscono parte integrante del presente atto (*omissis*) (1);

2. che l'autorizzazione integrata ambientale rilasciata con il presente provvedimento sostituisce ad ogni effetto le autorizzazioni ambientali già rilasciate e riportate nell'allegato tecnico;

3. che l'impianto di cui al punto 1 deve rispondere alle prescrizioni stabilite con i provvedimenti emanati dalle autorità competenti e richiamati nell'allegato tecnico;

4. che il presente provvedimento fa salvi valori limite, stabiliti con provvedimenti emanati dalle autorità competenti richiamati nell'allegato tecnico, che dovranno essere rispettati fino alla revisione del presente atto;

5. che l'azienda dovrà adeguarsi alle MTD che dall'allegato risultano non ancora applicate entro 3 mesi dalla data di emanazione del presente atto;

6. di far presente che, ai sensi del 1° comma dell'art. 9 del d.lgs. 59/05, l'autorizzazione ha la durata di 5 anni dalla data di approvazione del presente atto e la relativa istanza di rinnovo deve essere presentata entro 180 giorni dalla scadenza della stessa;

7. di disporre che in fase di realizzazione e esercizio le varianti progettuali finalizzate a modifiche operative e/o gestionali anche migliorative siano comunicate all'ente preposto al rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale che definirà la sostanzialità o meno delle stesse. In caso di modifiche impiantistiche, la ditta dovrà comunicare all'ARPA territorialmente competente la data di fine lavori e l'attività potrà essere esercitata solo dopo sopralluogo dell'Agenzia che verifichi la corrispondenza di quanto realizzato con quanto comunicato/autorizzato;

8. che la presente autorizzazione sarà oggetto di verifica da parte dell'autorità competente che si impegna ad aprire il procedimento di revisione entro 2 mesi dall'emanazione dello stesso;

9. di richiedere alla ditta F.lli Zappettini s.r.l. la proroga della scadenza della fideiussione in essere con volturazione a favore della Regione Lombardia, fino ad un anno oltre alla scadenza del presente provvedimento. La garanzia finanziaria deve essere prestata e accettata in conformità con quanto stabilito dalla d.g.r. n. 19461/04;

10. di disporre che il presente atto sia comunicato in copia conforme a mezzo raccomandata a/r all'impresa disponendo che l'efficacia del medesimo atto decorra dalla data di emanazione dello stesso;

11. di dare atto che la mancata presentazione della garanzia di cui al punto 9 entro il termine di 30 giorni dalla data di comunicazione alla impresa del presente provvedimento, ovvero la difformità della stessa dall'allegato B alla d.g.r. n. 19461/04, comporta la revoca dell'autorizzazione integrata ambientale; la revoca verrà altresì effettuata qualora la ditta F.lli Zappettini s.r.l. con sede legale in Albino (BG) via S. Bernardo da Chiaravalle 26, non effettui - nel termine di 30 giorni dal ricevimento della richiesta inoltrata dalla Regione con raccomandata a/r - il saldo della somma dovuta all'amministrazione ex d.lgs. 59/05, art. 18 commi 1 e 2 e d.g.r. n. 20378/05;

12. di comunicare il presente decreto al richiedente, al comune di Seriate, alla Provincia di Bergamo, ad ARPA dipartimento di Bergamo e di disporre la pubblicazione dell'estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia;

13. di disporre la messa a disposizione del pubblico della presente autorizzazione integrata ambientale presso la Struttura «Autorizzazioni e Certificazioni» della D.G. Reti e Servizi di Pubblica Utilità e Sviluppo Sostenibile della Regione Lombardia e presso i competenti uffici provinciali e comunali;

14. di dare atto che avverso il presente provvedimento potrà essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale, entro 60 giorni dalla data di comunicazione dello stesso, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Re-

pubblica entro 120 giorni dalla richiamata data di comunicazione.

Il dirigente della struttura autorizzazioni e certificazioni:
Elisabetta Confalonieri

(1) Gli originali degli atti che risultano dichiarati allegati al presente decreto e non vengono riprodotti nel presente Bollettino, possono essere consultati presso gli uffici della D.G. Reti e Servizi di Pubblica Utilità e Sviluppo Sostenibile - U.O. Reti e Infrastrutture - Struttura Autorizzazioni e Certificazione.

(BUR20080130)

(5.3.5)

D.c.s. 29 ottobre 2007 - n. 12737

Autorizzazione Integrata Ambientale (IPPC) rilasciata alla ditta Ecoretrass, ai sensi del d.lgs. 18 febbraio 2005, n. 59, punto 5.1 dell'allegato 1, con sede legale in Sotto il Monte Giovanni XXIII (BG) via A. Tedesco 14/16 ed impianto sito in Sotto il Monte Giovanni XXIII (BG) via A. Tedesco 14/16

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA AUTORIZZAZIONI E CERTIFICAZIONI

Omissis

Decreta

1. di rilasciare alla ditta Ecoretrass con sede legale in Sotto il Monte Giovanni XXIII (BG) via A. Tedesco 14/16, l'autorizzazione integrata ambientale relativa all'impianto ubicato in Sotto il Monte Giovanni XXIII (BG) via A. Tedesco 14/16 per le attività previste dal d.lgs. 59/05 allegato I, punto 5.1, alle condizioni stabilite con i provvedimenti emanati dalle autorità competenti e richiamati nell'allegato tecnico che costituiscono parte integrante del presente atto (*omissis*) (1);

2. che l'autorizzazione integrata ambientale rilasciata con il presente provvedimento sostituisce ad ogni effetto le autorizzazioni ambientali già rilasciate e riportate nell'allegato tecnico;

3. che l'impianto di cui al punto 1 deve rispondere alle prescrizioni stabilite con i provvedimenti emanati dalle autorità competenti e richiamati nell'allegato tecnico;

4. che il presente provvedimento fa salvi valori limite, stabiliti con provvedimenti emanati dalle autorità competenti richiamati nell'allegato tecnico, che dovranno essere rispettati fino alla revisione del presente atto;

5. che l'azienda dovrà adeguarsi alle MTD che dall'allegato risultano non ancora applicate entro 3 mesi dalla data di emanazione del presente atto;

6. di far presente che, ai sensi del 1° comma dell'art. 9 del d.lgs. 59/05, l'autorizzazione ha la durata di 5 anni dalla data di approvazione del presente atto e la relativa istanza di rinnovo deve essere presentata entro 180 giorni dalla scadenza della stessa;

7. di disporre che in fase di realizzazione e esercizio le varianti progettuali finalizzate a modifiche operative e/o gestionali anche migliorative siano comunicate all'ente preposto al rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale che definirà la sostanzialità o meno delle stesse. In caso di modifiche impiantistiche, la ditta dovrà comunicare all'ARPA territorialmente competente la data di fine lavori e l'attività potrà essere esercitata solo dopo sopralluogo dell'Agenzia che verifichi la corrispondenza di quanto realizzato con quanto comunicato/autorizzato;

8. che la presente autorizzazione sarà oggetto di verifica da parte dell'autorità competente che si impegna ad aprire il procedimento di revisione entro 2 mesi dall'emanazione dello stesso;

9. di richiedere alla ditta Ecoretrass la proroga della scadenza della fidejussione in essere con volturazione a favore della Regione Lombardia, fino ad un anno oltre alla scadenza del presente provvedimento. La garanzia finanziaria deve essere prestata e accettata in conformità con quanto stabilito dalla d.g.r. n. 19461/04;

10. di disporre che il presente atto sia comunicato in copia conforme a mezzo raccomandata a/r all'impresa disponendo che l'efficacia del medesimo atto decorra dalla data di emanazione dello stesso;

11. di dare atto che la mancata presentazione della garanzia di cui al punto 9 entro il termine di 30 giorni dalla data di comunicazione alla impresa del presente provvedimento, ovvero la difformità della stessa dall'allegato B alla d.g.r. n. 19461/04, comporta la revoca dell'autorizzazione integrata ambientale; la revo-

ca verrà altresì effettuata qualora la ditta Ecoretrass con sede legale in Sotto il Monte Giovanni XXIII (BG) via A. Tedesco 14/16 non effettui - nel termine di 30 giorni dal ricevimento della richiesta inoltrata dalla Regione con raccomandata a/r - il saldo della somma dovuta all'amministrazione ex d.lgs. 59/05, art. 18 commi 1 e 2 e d.g.r. n. 20378/05;

12. di comunicare il presente decreto al richiedente, al comune di Sotto il Monte Giovanni XXIII, alla Provincia di Bergamo e ad ARPA dipartimento di Bergamo e di disporre la pubblicazione dell'estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia;

13. di disporre la messa a disposizione del pubblico della presente autorizzazione integrata ambientale presso la Struttura «Autorizzazioni e Certificazioni» della D.G. Reti e Servizi di Pubblica Utilità e Sviluppo Sostenibile della Regione Lombardia e presso i competenti uffici provinciali e comunali;

14. di dare atto che avverso il presente provvedimento potrà essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale, entro 60 giorni dalla data di comunicazione dello stesso, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla richiamata data di comunicazione.

Il dirigente della struttura autorizzazioni e certificazioni:
Elisabetta Confalonieri

(1) Gli originali degli atti che risultano dichiarati allegati al presente decreto e non vengono riprodotti nel presente Bollettino, possono essere consultati presso gli uffici della D.G. Reti e Servizi di Pubblica Utilità e Sviluppo Sostenibile - U.O. Reti e Infrastrutture - Struttura Autorizzazioni e Certificazione.

(BUR20080131)

(5.3.5)

D.c.s. 29 ottobre 2007 - n. 12764

Autorizzazione Integrata Ambientale (IPPC) rilasciata alla ditta Bellisolina s.r.l., ai sensi del d.lgs. 18 febbraio 2005, n. 59, allegato 1, punto 5.3, con sede legale in Montanaso Lombardo (LO), Loc. Cascina Bella Isolina ed impianto in Montanaso Lombardo (LO), Loc. Cascina Bella Isolina

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA AUTORIZZAZIONI E CERTIFICAZIONI

Omissis

Decreta

1. di rilasciare alla ditta Bellisolina s.r.l., con sede legale in Montanaso Lombardo (LO), Loc. Cascina Bella Isolina, l'autorizzazione integrata ambientale relativa all'impianto ubicato in Montanaso Lombardo (LO), Loc. Cascina Bella Isolina, per le attività previste dal d.lgs. 59/05 allegato 1, punto 5.3, alle condizioni e con le prescrizioni di cui all'allegato tecnico, nonché secondo la planimetria di progetto allegata predisposta in conformità al punto 4 della d.g.r. 10161/02, che costituiscono parte integrante del presente atto (*omissis*) (1);

2. che l'autorizzazione integrata ambientale rilasciata con il presente provvedimento sostituisce ad ogni effetto le autorizzazioni ambientali già rilasciate e riportate nell'allegato tecnico;

3. che l'impianto di cui al punto 1 deve essere adeguato alle prescrizioni contenute nell'allegato tecnico entro il 30 ottobre 2007;

4. che il presente provvedimento riporta altresì valori limite e prescrizioni, stabiliti con provvedimenti emanati dalle autorità competenti, che dovranno essere rispettati fino ad avvenuto adeguamento dell'impianto ai nuovi valori limite e alle nuove prescrizioni stabilite nell'allegato medesimo;

5. di far presente che, ai sensi del 1° comma dell'art. 9 del d.lgs. 59/05, l'autorizzazione ha la durata di 5 anni dalla data di approvazione del presente atto e la relativa istanza di rinnovo deve essere presentata entro 180 giorni dalla scadenza della stessa;

6. di disporre che in fase di realizzazione e esercizio le varianti progettuali finalizzate a modifiche operative e/o gestionali anche migliorative siano comunicate all'ente preposto al rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale che definirà la sostanzialità o meno delle stesse. In caso di modifiche impiantistiche, la ditta dovrà comunicare all'ARPA territorialmente competente la data di fine lavori e l'attività potrà essere esercitata solo dopo sopralluogo dell'Agenzia che verifichi la corrispondenza di quanto realizzato con quanto comunicato/autorizzato;

7. che la presente autorizzazione potrà essere oggetto di verifica da parte dell'autorità competente all'atto dell'emanazione delle Linee guida di cui all'art. 4 comma 1 del d.lgs. 59/05;

8. di determinare in € 816.870,14 l'ammontare totale della fidejussione la ditta Bellisolina s.r.l. deve prestare a favore della Regione Lombardia relativamente alle operazioni di:

- messa in riserva/deposito preliminare (R13, D15) di 4.305 m³ di rifiuti speciali non pericolosi pari a € 760.349,10;
- operazioni di recupero (R3) e smaltimento (D8, D14) di 60.000 t/a di rifiuti speciali non pericolosi pari a € 56.521,04.

La garanzia finanziaria deve essere prestata e accettata in conformità con quanto stabilito dalla d.g.r. n. 19461/04. Successivamente al ricevimento della notifica dell'atto, la Provincia provvederà a svincolare le garanzie finanziarie già prestate dalla ditta e sostituite da quelle prestate a fronte del presente atto;

9. di disporre che il presente atto sia comunicato in copia conforme a mezzo raccomandata a/r all'impresa, disponendo che l'efficacia del medesimo atto decorra comunque dalla data di emissione dello stesso;

10. di dare atto che la mancata presentazione della garanzia di cui al punto 8 entro il 30 dicembre 2007, ovvero la difformità della stessa dall'allegato B alla d.g.r. n. 19461/04, comporta la revoca dell'autorizzazione integrata ambientale; la revoca verrà altresì effettuata qualora la ditta Bellisolina s.r.l. con sede legale in Montanaso Lombardo (LO), Loc. Cascina Bella Isolina, non effettui - nel termine di 30 giorni dal ricevimento della richiesta inoltrata dalla Regione con raccomandata a/r - il saldo della somma dovuta all'amministrazione ex d.lgs. 59/05, art. 18 commi 1 e 2 e d.g.r. n. 20378/05;

11. di comunicare il presente decreto al richiedente, al comune di Montanaso Lombardo, alla Provincia di Lodi e ad ARPA dipartimento di Lodi e di disporre la pubblicazione dell'estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia;

12. di disporre la messa a disposizione del pubblico della presente autorizzazione integrata ambientale presso la Struttura «Autorizzazioni e Certificazioni» della D.G. Reti e Servizi di Pubblica Utilità e Sviluppo Sostenibile della Regione Lombardia e presso i competenti uffici provinciali e comunali;

13. di dare atto che avverso il presente provvedimento potrà essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale, entro 60 giorni dalla data di comunicazione dello stesso, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla richiamata data di comunicazione.

Il dirigente della struttura autorizzazioni e certificazioni:
Elisabetta Confalonieri

(1) Gli originali degli atti che risultano dichiarati allegati al presente decreto e non vengono riprodotti nel presente Bollettino, possono essere consultati presso gli uffici della D.G. Reti e Servizi di Pubblica Utilità e Sviluppo Sostenibile - U.O. Reti e Infrastrutture - Struttura Autorizzazioni e Certificazione.

(BUR20080132)

(5.3.5)

D.c.s. 30 ottobre 2007 - n. 12835

Autorizzazione Integrata Ambientale (IPPC) rilasciata alla ditta Lodigiana Recupero s.r.l., ai sensi del d.lgs. 18 febbraio 2005, n. 59, allegato 1, punto 5.1, con sede legale in Corte Palasio (LO), via L. da Vinci 4, ed impianto in Corte Palasio (LO), via L. da Vinci 4

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA AUTORIZZAZIONI E CERTIFICAZIONI

Omissis

Decreta

1. di rilasciare alla ditta Lodigiana Recupero s.r.l., con sede legale in Corte Palasio (LO), via L. da Vinci 4, l'autorizzazione integrata ambientale relativa all'impianto ubicato in Corte Palasio (LO), via L. da Vinci 4, per le attività previste dal d.lgs. 59/05 allegato I, punto 5.1, alle condizioni e con le prescrizioni di cui all'allegato tecnico, nonché secondo la planimetria di progetto allegata predisposta in conformità al punto 4 della d.g.r. 10161/02, che costituiscono parte integrante del presente atto (omissis) (1);

2. che l'autorizzazione integrata ambientale rilasciata con il

presente provvedimento sostituisce ad ogni effetto le autorizzazioni ambientali già rilasciate e riportate nell'allegato tecnico;

3. che l'impianto di cui al punto 1 deve essere adeguato alle prescrizioni contenute nell'allegato tecnico entro il 30 ottobre 2007;

4. che il presente provvedimento riporta altresì valori limite e prescrizioni, stabiliti con provvedimenti emanati dalle autorità competenti, che dovranno essere rispettati fino ad avvenuto adeguamento dell'impianto ai nuovi valori limite e alle nuove prescrizioni stabilite nell'allegato medesimo;

5. di far presente che, ai sensi del 3° comma dell'art. 9 del d.lgs. 59/05, l'autorizzazione ha la durata di 6 anni dalla data di approvazione del presente atto e la relativa istanza di rinnovo deve essere presentata entro 180 giorni dalla scadenza della stessa;

6. di disporre che in fase di realizzazione e esercizio le varianti progettuali finalizzate a modifiche operative e/o gestionali anche migliorative siano comunicate all'ente preposto al rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale che definirà la sostanzialità o meno delle stesse. In caso di modifiche impiantistiche, la ditta dovrà comunicare all'ARPA territorialmente competente la data di fine lavori e l'attività potrà essere esercitata solo dopo sopralluogo dell'Agenzia che verifichi la corrispondenza di quanto realizzato con quanto comunicato/autorizzato;

7. che la presente autorizzazione potrà essere oggetto di verifica da parte dell'autorità competente all'atto dell'emanazione delle Linee guida di cui all'art. 4 comma 1 del d.lgs. 59/05;

8. di determinare in € 219.120,77 l'ammontare totale della fidejussione la ditta Lodigiana Recupero s.r.l. deve prestare a favore della Regione Lombardia relativamente alle operazioni di:

- messa in riserva (R13) deposito preliminare (D15) di 208 m³ di rifiuti speciali non pericolosi pari a € 36.736,96;
- messa in riserva (R13) di 303 m³ di rifiuti speciali pericolosi pari a € 10.703,48;
- deposito preliminare (D15) di 331 m³ di rifiuti speciali pericolosi pari a € 116.925,75;
- messa in riserva (R13) deposito preliminare (D15) di 30 m³ di rifiuti speciali pericolosi con PCB > 25 ppm pari a € 33.559,20;
- operazioni di recupero (R3, R4, R5) e smaltimento (D13, D14) di 3.000 t/a di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi pari a € 21.195,38.

L'importo complessivo delle garanzie finanziarie da versare a fronte dell'avvenuta certificazione ambientale ISO EN 14001 e in applicazione dell'art. 210, comma 3, lett. h), del d.lgs. 152/06, è pari a € 131.472,46.

La garanzia finanziaria deve essere prestata e accettata in conformità con quanto stabilito dalla d.g.r. n. 19461/04 e la ditta dovrà documentare ogni tre anni il mantenimento della certificazione ISO EN 14001 per l'attività in essere. Successivamente al ricevimento della notifica dell'atto, la Provincia provvederà a svincolare le garanzie finanziarie già prestate dalla ditta e sostituite da quelle prestate a fronte del presente atto;

9. di disporre che il presente atto sia comunicato in copia conforme a mezzo raccomandata A/R all'impresa, disponendo che l'efficacia del medesimo atto decorra comunque dalla data di emissione dello stesso;

10. di dare atto che la mancata presentazione della garanzia di cui al punto 8 entro il 30 dicembre 2007, ovvero la difformità della stessa dall'allegato B alla d.g.r. n. 19461/04, comporta la revoca dell'autorizzazione integrata ambientale; la revoca verrà altresì effettuata qualora la ditta Lodigiana Recupero s.r.l. con sede legale in Corte Palasio (LO), via L. da Vinci 4, non effettui - nel termine di 30 giorni dal ricevimento della richiesta inoltrata dalla Regione con raccomandata A/R - il saldo della somma dovuta all'amministrazione ex d.lgs. 59/05, art. 18 commi 1 e 2 e d.g.r. n. 20378/05;

11. di comunicare il presente decreto al richiedente, al comune di Corte Palasio, alla Provincia di Lodi e ad ARPA dipartimento di Lodi e di disporre la pubblicazione dell'estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia;

12. di disporre la messa a disposizione del pubblico della presente autorizzazione integrata ambientale presso la Struttura «Autorizzazioni e Certificazioni» della D.G. Reti e Servizi di Pubblica Utilità e Sviluppo Sostenibile della Regione Lombardia e presso i competenti uffici provinciali e comunali;

13. di aprire il riesame dell'autorizzazione rilasciata in data odierna per il quale verrà convocata apposita Conferenza dei Servizi nella quale verrà valutata la problematica relativa ai pozzi;

14. di dare atto che avverso il presente provvedimento potrà essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale, entro 60 giorni dalla data di comunicazione dello stesso, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla richiamata data di comunicazione.

Il dirigente della struttura
autorizzazioni e certificazioni:
Elisabetta Confalonieri

(1) Gli originali degli atti che risultano dichiarati allegati al presente decreto e non vengono riprodotti nel presente Bollettino, possono essere consultati presso gli uffici della D.G. Reti e Servizi di Pubblica Utilità e Sviluppo Sostenibile - U.O. Reti e Infrastrutture - Struttura Autorizzazioni e Certificazione.

(BUR20080133)

(5.3.5)

D.d.s. 30 ottobre 2007 - n. 12891

Archiviazione dell'istanza di Autorizzazione Integrata Ambientale (IPPC) presentata, ai sensi del d.lgs. 18 febbraio 2005, n. 59, allegato 1, punto 5.1, dalla ditta Green Servizi s.r.l., con sede legale in Brescia, via della Volta 84/d ed impianto in Madone (BG), via Carso 73

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA AUTORIZZAZIONI E CERTIFICAZIONI

Omissis

Decreta

1. di estinguere il procedimento amministrativo disponendo l'archiviazione dell'istanza presentata il 31 gennaio 2006 prot. T1.2006.0002996 dalla ditta Green Servizi s.r.l. con sede legale in Brescia, via della Volta 84/d, per il rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale relativa all'impianto in Madone (BG), via Carso 73;

2. di disporre che il presente atto sia comunicato in copia conforme a mezzo raccomandata A/R al richiedente, al comune di Madone, alla Provincia di Bergamo e ad ARPA dipartimento di Bergamo e di disporre la pubblicazione dell'estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia;

3. di dare atto che avverso il presente provvedimento potrà essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale, entro 60 giorni dalla data di comunicazione dello stesso, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla richiamata data di comunicazione.

Il dirigente della struttura
autorizzazioni e certificazioni:
Elisabetta Confalonieri

D.G. Infrastrutture e mobilità

(BUR20080134)

(5.2.0)

D.d.u.o. 28 gennaio 2008 - n. 572

Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 - Provincia di Varese - Declassificazione a strada comunale della S.P. n. 2 «dei Pusterla» tra la progressiva km 0 + 000 (intersezione S.P. 2) e la progressiva chilometrica 1 + 113 (inizio centro abitato di Tradate)

IL DIRIGENTE DELLA U.O. INFRASTRUTTURE VIARIE

Visto il d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285;

Visto il d.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, art. 2, 3 e 4;

Visto il d.P.R. 15 gennaio 1972, n. 8, art. 2;

Visto il d.P.R. 24 luglio 1977 n. 616, art. 87;

Vista la legge regionale n. 1 del 5 gennaio 2000;

Vista la legge regionale n. 9 del 4 maggio 2001, art. 3;

Vista la nota n. 124740/8565 del 7 novembre 2007 con la quale la Provincia di Varese ha richiesto:

- la declassificazione a strada comunale della S.P. n. 2 dir. «dei Pusterla» tra la progressiva km 0 + 000 (intersezione S.P. 2) e la progressiva chilometrica 1 + 113 (inizio centro abitato di

Tradate) per un'estesa di 1.113 m. Più precisamente il comune di Lonate Ceppino acquisirà la strada dal km 0 + 000 al km 0 + 948, mentre dal km 0 + 948 al km 1 + 113 sarà acquisita dal comune di Tradate;

Viste inoltre:

- la deliberazione n. 271 del 17 ottobre 2007 della Giunta Provinciale di Varese;

- la deliberazione n. 207 del 2 agosto 2007 della Giunta comunale di Tradate;

- la deliberazione n. 105 del 2 agosto 2007 della Giunta comunale di Lonate Ceppino;

- il Protocollo d'Intesa sottoscritto fra la Provincia di Varese, il comune di Lonate Ceppino e il comune di Tradate in merito alla declassificazione in argomento;

Considerato che non sono state prodotte opposizioni alla deliberazione della giunta Provinciale di Varese n. 271 del 17 ottobre 2007;

Considerato che dall'istruttoria effettuata è emerso che:

- la S.P. n. 2 dir. «dei Pusterla» tra la progressiva km 0 + 000 (intersezione S.P. 2) e la progressiva chilometrica 1 + 113 (inizio centro abitato di Tradate) per un'estesa di 1113 m, rappresenta un'asta urbana priva ormai di alcuna funzione di collegamento in quanto, dopo aver attraversato il centro abitato di Lonate Ceppino, entra per pochi metri nel territorio di Tradate prima di terminare in corrispondenza dell'inizio del centro abitato di Tradate (precedentemente già declassato);

Accertato che, con d.g.r. n. 8/19709 del 3 dicembre 2004, la S.P. n. 2 dir. «dei Pusterla» è classificata funzionalmente strada Provinciale P1;

Vista la d.g.r. n. 8/207 del 27 giugno 2005 «Il provvedimento organizzativo - VIII legislatura» e il Decreto del Segretario Generale n. 10317 del 30 giugno 2005 «Individuazione delle strutture organizzative e delle relative competenze ed aree di attività della direzione della Giunta Regionale - VIII legislatura, con decorrenza 1 luglio 2005 - 1° provvedimento»;

Vista la l.r. 16/96 e successive modifiche ed integrazioni, nonché i provvedimenti organizzativi dell'VIII legislatura;

Decreta

1. È approvata la declassificazione a strada comunale della S.P. n. 2 dir. «dei Pusterla» tra la progressiva km 0 + 000 (intersezione S.P. 2) e la progressiva chilometrica 1 + 113 (inizio centro abitato di Tradate) per un'estesa di 1113 m. Più precisamente il comune di Lonate Ceppino acquisirà la strada dal km 0 + 000 al km 0 + 948, mentre dal km 0 + 948 al km 1 + 113 sarà acquisita dal comune di Tradate come individuato con la deliberazione della Giunta Provinciale di Varese n. 271 del 17 ottobre 2007.

2. La Provincia di Varese che consegna i tronchi stradali ai nuovi gestori dovrà elencare le opere strutturali presenti e dovrà consegnare sia la relativa documentazione tecnica di base sia eventuale documentazione tecnica integrativa relativa ad eventuali interventi di restauro o ristrutturazione statica.

In caso di assenza di documentazione tecnica l'ente dovrà fare una esplicita dichiarazione al riguardo.

3. Di disporre la pubblicazione del presente decreto sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia.

Il dirigente: Aldo Colombo

D.G. Qualità dell'ambiente

(BUR20080135)

(5.3.4)

Com.r. 12 febbraio 2008 - n. 33

Elenco delle autorizzazioni integrate ambientali e delle modifiche ed integrazioni alle stesse rilasciate dalla Regione Lombardia alla data dell'11 febbraio 2008

Si provvede alla pubblicazione dell'elenco delle autorizzazioni integrate ambientali e delle modifiche ed integrazioni alle stesse rilasciate dalla Regione Lombardia alla data dell'11 febbraio 2008 ai sensi del d.lgs. 18 febbraio 2005 n. 59 «Attuazione integrale della Direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento».

Le autorizzazioni, le modifiche ed integrazioni rilasciate dal 12 febbraio 2008 saranno oggetto di pubblicazioni successive.

Gli originali degli atti autorizzativi - di cui si forniscono in questo comunicato i seguenti dati: destinatario, ubicazione della

sede legale e dello stabilimento, numero identificativo e data di rilascio – sono consultabili integralmente, insieme alla documentazione relativa al procedimento amministrativo concluso, presso:

- i competenti uffici comunali;
- i competenti uffici provinciali;

- i seguenti uffici della Giunta della Regione Lombardia:
Direzione Generale Qualità dell'Ambiente
via T. Taramelli 12 – 20124 – Milano
tel. 02 6765 4599 – fax 02 6765 4961.

Il dirigente: Carlo Licotti

**ELENCO DELLE AUTORIZZAZIONI INTEGRATE AMBIENTALI E DELLE MODIFICHE
ED INTEGRAZIONI ALLE STESSE RILASCIATE ALL'11 FEBBRAIO 2008**

	IMPRESA	SEDE LEGALE	STABILIMENTO	ESTREMI DECRETO
1	MAPEI S.P.A.	Strada Provinciale, 159 Mediglia (MI)	<i>Idem</i>	Decreto n. 723 del 31.01.2008
2	MASCIONI S.P.A.	Via G. Mascioni, 4 Cuvio (VA)	<i>Idem</i>	Decreto n. 13248 del 7.11.2007
3	ACCIAIERIA ARVEDI S.P.A.	Via Donizzetti, 20 Milano	Via Acquaviva, 18 Zona Porto Canale – Cremona	Decreto n. 15880 del 14.12.2007
4	VIPIEMME S.P.A.	Via S.S. Padana Superiore, 11 Isso (BG)	<i>Idem</i>	Decreto n. 87 del 10.01.2008
5	COLOMBO DESIGN S.P.A.	Via Baccanello, 22 Terno d'Isola (BG)	<i>Idem</i>	Decreto n. 7523 del 9.07.2007
6	UNICALCE S.P.A.	Via Ponti, 18 Brembilla (BG)	<i>Idem</i>	Decreto n. 2472 del 14.03.2007
7	INDUSTRIA METALLI S.R.L.	Via Garibaldi, 21 Bedizzole (BS)	<i>Idem</i>	Decreto n. 7525 del 2.07.2007
8	ILTA INOX S.P.A.	S.S. 45 BIS Robecco d'Oglio (BS)	<i>Idem</i>	Decreto n. 6970 del 26.06.2007
9	GDF 2 S.R.L.	Via Brennero, 17 Seveso (MI)	<i>Idem</i>	Decreto n. 7403 del 5.07.2007
10	FERRIERA VALSABBIA S.P.A.	Via Marconi, 13/15 Odolo (BS)	<i>Idem</i>	Decreto n. 640 del 29.01.2008
11	TRAFILERIE CARLO GNUTTI S.P.A.	Via S. Bernardino, 23/A Chiari (BS)	<i>Idem</i>	Decreto n. 3383 del 3.04.2007 Decreto n. 14406 del 27.11.2007
12	INDUSTRIALE CHIMICA S.R.L.	Via Abbondio San Giorgio, 12 Milano	Via Grieg, 13 Saronno (VA)	Decreto n. 13863 del 19.11.2007
13	ARVEDI TUBI ACCIAIO S.P.A.	Via Acquaviva, 3 Zona Porto Canale – Cremona	<i>Idem</i>	Decreto n. 9913 del 12.09.2008
14	WUBER S.P.A.	Via Felice Beretta, 5 Medolago (BG)	<i>Idem</i>	Decreto n. 15945 del 17.12.2007
15	SO.G.I.S. INDUSTRIA CHIMICA S.P.A.	Via Giuseppina, 32 Sospiro (CR)	<i>Idem</i>	Decreto n. 10923 dell'1.10.2007
16	SIR INDUSTRIALE S.P.A.	Via Bellini, 35 Macherio (MI)	Via Molino Zacchetto, 404 Castelseprio (VA)	Decreto n. 11162 del 5.10.2007
17	SOLANA S.P.A.	Strada Provinciale, 196 Maccastorna (LO)	<i>Idem</i>	Decreto n. 9206 del 13.08.2007
18	MALPENSA ENERGIA S.R.L.	Aeroporto di Milano Linate Segrate (MI)	Aeroporto di Malpensa 2000 Ferno (VA)	Decreto n. 898 del 5.02.2008
19	HOLCIM (ITALIA) S.P.A.	C.so Magenta, 56 Milano	Via Bongiasca, 1364 Comabbio (VA)	Decreto n. 11165 del 5.10.2007
20	A.M.S.A. Anonima Materie Sintetiche e Affini s.p.a.	Via Algardi, 4 Milano	Via G. Di Vittorio, 6 Como	Decreto n. 11489 del 10.10.2007
21	SABO S.R.L.	Via Caravaggi Levate (BG)	<i>Idem</i>	Decreto n. 9544 del 30.08.2007
22	LAMBERTI S.P.A.	Via Piave, 18 Albizzate (VA)	<i>Idem</i>	Decreto n. 11869 del 16.10.2007
23	RISO TICINO S.C.A.R.L.	Via Grua, 19 Lomello (PV)	<i>Idem</i>	Decreto n. 12155 del 19.10.2007 Decreto n. 253 del 18.01.2008
24	MANTOVAGRICOLTURA di Burato Fernando & C. s.n.c.	Via Malpensa, 5/A Rodigo (MN)	<i>Idem</i>	Decreto n. 10133 dell'8.09.2007
25	CURTI S.R.L.	Via Stazione, 113 Valle Lomellina (PV)	<i>Idem</i>	Decreto n. 14401 del 27.11.2007
26	ELETTROGALVANICA F.lli Montanelli s.n.c. – Ditta di Bergamo	Via ai Campi Spini, 48 Bergamo	<i>Idem</i>	Decreto n. 1079 dell'11.02.2008
27	COGNIS S.P.A.	Via G.B. Scalabrini, 34 Fino Mornasco (CO)	<i>Idem</i>	Decreto n. 153 del 14.01.2008
28	MINICOLOR S.R.L.	Via Mozart Boltiere (BG)	<i>Idem</i>	Decreto n. 852 del 5.02.2008

	IMPRESA	SEDE LEGALE	STABILIMENTO	ESTREMI DECRETO
29	MADREPERLA S.P.A.	Via Aquileia, 39/41 Cinisello Balsamo (MI)	<i>Idem</i>	Decreto n. 14166 del 23.11.2007
30	SIR INDUSTRIALE S.P.A.	Via Fermi, 4 Casei Gerola (PV)	Via Bellini, 35 Macherio (MI)	Decreto n. 271 del 21.01.2008
31	GLOBAL CIRCUIT S.R.L.	Via V. E. Orlando, 50 Varedo (MI)	Via Vigentina, 36 Pavia	Decreto n. 850 del 5.02.2008
32	AVICOLA ALIMENTARE MONTEVERDE S.R.L.	Via San Donato, 107 Rovato (BS)	<i>Idem</i>	Decreto n. 16211 del 21.12.2007
33	DELMET DISOSSIDAZIONE ELETTROLITICA S.R.L.	Via Padfora, 9 Milano	Via Bergamo, 9 Gorgonzola (MI)	Decreto n. 273 del 21.01.2008
34	EUROPLASTIC S.R.L.	Via G. Di Vittorio, 2/4 Peschiera Borromeo (MI)	<i>Idem</i>	Decreto n. 70 del 9.01.2008
35	LAS S.P.A. Laminazione Acciai Speciali	Via Buonarroti, 5 Ghedi (BS)	<i>Idem</i>	Decreto n. 15779 del 13.12.2007
36	COMPAGNIA ELETTRICA LOMBARDA S.P.A.	Via della Posta, 8/10 Milano	Via Clemente, 53 Ponte San Pietro (BG)	Decreto n. 16014 del 18.12.2007
37	C.R.S. S.R.L.	Via Po, 41 Parabiago (MI)	Via Gran Bretagna, 20 Gallarate (VA)	Decreto n. 14631 del 29.11.2007
38	BTICINO S.P.A.	Via Messina, 38 Milano	Viale Borri, 231 Varese	Decreto n. 15877 del 14.12.2007
39	BOZZONI PIETRO GIUSEPPE E C. S.N.C.	Via E. Mattei, 13 Collebeato (BS)	<i>Idem</i>	Decreto n. 561 del 28.01.2008
40	GALVATECH S.R.L.	Via Einaudi, snc Torbole Casaglia (BS)	Via Mattei, 8 Ronco Briantino (MI)	Decreto n. 381 del 23.01.2008
41	BARDIAFARMA S.R.L.	Via Giotto, 26 Milano	Fraz. Domodossolina snc Borgo San Giovanni (LO)	Decreto n. 99 dell'11.01.2008
42	GARBAGNATI S.P.A.	Via Val d'Ossola, 17 Monza	<i>Idem</i>	Decreto n. 560 del 28.01.2008
43	EURAL GNUTTI S.P.A.	Via S. Andrea, 3 Rovato (BS)	Via E. Mattei, 10 Pontevico (BS)	Decreto n. 15782 del 13.12.2007
44	OMEC S.P.A.	Via E. Fermi, 20 Gorla Minore (VA)	Via C. Colombo, 57 Gorla Minore (VA)	Decreto n. 15781 del 13.12.2007
45	BREBBIA DIVISIONE SEL COTONIFICIO ALBINI S.P.A.	Via Nanni, 7 Albino (BG)	Via Monte Nero, 19 Brescia (VA)	Decreto n. 14179 del 26.10.2007
46	CONSONNI S.R.L.	Via Ciro Menotti, 21 Cantù - (CO)	Via Ciro Menotti, 21-23 A Cantù (CO)	Decreto n. 272 del 21.01.2008
47	LOXEAL S.R.L.	Via Marconato, 2 Cesano Maderno (MI)	<i>Idem</i>	Decreto n. 382 del 23.01.2008
48	KOFLER S.P.A.	Via Pitagora, 26 Brugherio (MI)	<i>Idem</i>	Decreto n. 16124 del 19.12.2007
49	GALVANICHE RIPAMONTI S.P.A.	Piazza Buonarroti, 32 Milano	Via Spagna, 57 Cologno Monzese (MI)	Decreto n. 16216 del 21.12.2007
50	STAMPERIA E TINTORIA DI SOMMA S.P.A.	Via al Ticino, 10 Somma Lombardo (VA)	<i>Idem</i>	Decreto n. 14259 del 26.11.2007
51	FACCHINETTI F.LLI & C. GALVANICA S.N.C.	Via Battisti, 4 Lumezzane (BS)	<i>Idem</i>	Decreto n. 15778 del 13.12.2007
52	GESM S.P.A.	Via G. Savoldo, 12 Brescia	Via Quarena, 187 Gavardo (BS)	Decreto n. 806 del 4.02.2008
53	FERTBEN S.R.L.	Via Marconi, 49 Poggio Rusco (MN)	<i>Idem</i>	Decreto n. 16098 del 19.12.2007
54	CRIPPA GIUSEPPE S.R.L.	Via dell'Industria, 3 Olgiate Molgora (LC)	<i>Idem</i>	Decreto n. 16227 del 21.12.2007
55	INEOS FILMS ITALIA S.R.L.	Via Carlo Poma, 1 Milano	Via XXIV Maggio, 1 Castiglione Olona (VA)	Decreto n. 15784 del 14.12.2007
56	CAST WELL REFRASTRATI TERRANOVA S.P.A.	Via Gulf Italiana, 1 Terranova dei Passerini (LO)	<i>Idem</i>	Decreto n. 808 del 4.02.2007
57	DOR.VER. S.R.L.	Via Generale Dalla Chiesa, 58 Paderno Dugnano (MI)	<i>Idem</i>	Decreto n. 98 dell'11.01.2008
58	RISO SCOTTI S.P.A.	Via S. Martino, 11/B Milano	Via A. Scotti, 2 Pavia	Decreto n. 69 dell'8.01.2008
59	SAPIO PRODUZIONE IDROGENO OSSIGENO S.R.L.	Via Galleria Passarella, 2 Milano	Via Senatore, 27 Caponago (MI)	Decreto n. 903 del 6.02.2008
60	PROMOX S.R.L.	Via Carrobbio, 11 Varese	Via A. Diaz, 21 Leggiano (VA)	Decreto n. 995 del 7.02.2008

E) PROVVEDIMENTI DELLO STATO

Corte Costituzionale

(BUR20080136)

Atto prom. 22 gennaio 2008 - n. 5**Ricorso n. 5 depositato il 22 gennaio 2008 – Pubblicazione disposta dal Presidente della Corte costituzionale a norma dell'art. 24 delle Norme integrative del 16 marzo 1956**

Per il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocato Generale dello Stato, presso i cui uffici, in Roma via dei Portoghesi 12, domicilia

CONTRO

la Regione Lombardia in persona del Presidente della Giunta Regionale *pro tempore*,

per la declaratoria dell'illegittimità costituzionale

degli articoli 3, 4 e 9 della legge regionale Lombardia n. 29 del 9 novembre 2007, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 46 del 13 novembre 2007 e recante «Norme in materia di trasporto aereo, coordinamento aeroportuale e concessioni di gestione aeroportuali». La presentazione del presente ricorso è stata decisa dal Consiglio dei ministri come da estratto del relativo verbale e allegata relazione del ministro proponente che si depositeranno.

I – Con la legge regionale n. 29 del 9 novembre 2007 pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 46 del 13 novembre 2007 la Regione Lombardia provvede a dettare nome in materia di trasporto aereo, coordinamento aeroportuale e concessioni di gestione aeroportuali.

Il Titolo I contiene disposizioni generali e di principio concernenti le finalità del provvedimento, tra le quali spiccano il coordinamento con le politiche nazionali e comunitarie, la valorizzazione delle potenzialità del territorio lombardo e dell'economia della Regione e la sostenibilità sociale ed ambientale.

Il Titolo II detta norme in materia di coordinamento aeroportuale e interessi regionali. In particolare la legge in esame prevede che, al fine di acquisire gli interessi regionali, il coordinatore di cui all'art. 4 del Regolamento 95/93/CEE riceve il parere della Regione, chiamata a trasmetterlo entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta, qualora le decisioni che deve assumere riguardano direttamente l'accesso agli aeroporti del territorio regionale e la tutela degli interessi regionali. Inoltre, la Regione provvede a nominare un proprio rappresentante nel comitato di coordinamento degli aeroporti di rilevanza regionale e concorre a definire i parametri di coordinamento da rispettare nell'assegnazione delle fasce orarie allo scopo di garantire la tutela degli interessi pubblici e privati del territorio. Sono riconosciuti in capo alla Regione poteri di informazione, di stipulazione di accordi ed intese con lo Stato al fine di garantire l'adeguato coinvolgimento regionale nelle funzioni di controllo e vigilanza dell'attività del coordinatore, e di segnalazione alle autorità nazionali ed alla Commissione europea di eventuali violazioni delle presenti disposizioni e delle regole della concorrenza.

Il Titolo III contiene disposizioni che favoriscono la cooperazione tra i sistemi aeroportuali e le autorità regionali e locali che li ospitano attraverso la convocazione di tavoli territoriali e conferenze di servizi istruttorie, di cui agli artt. 14 e seguenti della l. 241/1990.

Il Titolo IV disciplina le procedure di concessioni di gestioni aeroportuali. Con il provvedimento in esame si stabilisce che la Regione, nell'ambito delle procedure per il rilascio delle concessioni di gestione di aeroporti che ricadono nel suo territorio, promuove e concorre a fissare gli obiettivi di sviluppo del sistema aeroportuale che devono essere tenuti in considerazione in fase di selezione, ed emana proprie direttive relative alle nuove convenzioni sottoscritte tra il gestore aeroportuale e l'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile (ENAC) che, insieme a quelle emanate dal Ministero dei Trasporti ai sensi dell'articolo 704, comma 3, del Codice della navigazione, costituiscono linee guida vincolanti per le convenzioni suddette in riferimento agli aeroporti situati nel territorio regionale lombardo (di cui all'art. 1 comma 1 della legge). Inoltre, nel procedimento per il rilascio delle concessioni definitive di gestione aeroportuale ai concessionari in via provvisoria, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del d.lgs. 9 maggio 2005, n. 96, la Regione esprime il proprio parere ai competenti organi statali sul rilascio definitivo della concessione, verificata la ri-

spondenza del piano di sviluppo aeroportuale promosso dal gestore con gli obiettivi del territorio regionale.

Il Titolo V contiene le norme finali concernenti la procedura per l'adozione delle direttive relative alle su indicate convenzioni e l'entrata in vigore, prevista per il giorno successivo a quello della pubblicazione sul BUR.

II – Come si desume inequivocamente dall'art. 1 commi 1 e 2, della impugnata legge n. 29, l'ambito oggettivo di operatività della stessa legge è costituito da tutti gli aeroporti situati nel territorio regionale lombardo, uniformemente considerati e disciplinati in funzione della loro qualificazione come «nodi essenziali di una rete strategica per la mobilità, per il governo del territorio lombardo e per l'economia intera della regione».

Il legislatore lombardo fa pertanto mostra di ignorare e comunque non tiene conto della fondamentale distinzione (in coerenza, dei resto, con le indicazioni comunitarie di cui alla decisione n. 1692/96) tra aeroporti di interesse nazionale, «nodi essenziali per l'esercizio delle competenze esclusive dello Stato» (art. 698, comma 1, cod. nav.) – pur notoriamente presenti nel territorio regionale – ed aeroporti di interesse regionale (art. cit. comma 2) e, non limitando la introdotta disciplina a questi ultimi e, ripetesi, dettando uniformi norme riferibili ad ogni tipo di aeroporto lombardo, viene a dettare una serie di disposizioni che eccedono i limiti in cui può essere legittimamente esercitata la potestà legislativa regionale, ponendosi in difformità e in contrasto – oltre che con i vincoli derivanti in materia dall'ordinamento comunitario – con i principi e le regole costituzionalmente riservate alla competenza dello Stato, in una prospettiva sottesa alla necessariamente unitaria valutazione e tutela di interessi di rilievo nazionale che chiaramente trascendono la mera dimensione regionale.

III – È noto che le Regioni, in seguito alla riforma costituzionale del Titolo V ad opera della legge costituzionale n. 3/2001, hanno una competenza legislativa concorrente in materia di aeroporti; pertanto il legislatore regionale può esercitare tale competenza nel rispetto dei principi fondamentali stabiliti dallo Stato (d.lgs. 96/2005 e 172/2007) e nel rispetto del vincolo derivanti dalla partecipazione dell'Italia all'Unione Europea. Infatti, in materia è intervenuto anche il legislatore comunitario con due regolamenti, 95193/CEE e 793/2004, finalizzati a garantire lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti, nel rispetto della concorrenza.

Pertanto sono censurabili, perché in contrasto con i principi posti dal legislatore statale ai sensi dell'art. 117, comma 3, Cost., ed in violazione dei vincoli comunitari di cui all'art. 117, comma 1, Cost. in particolare le seguenti disposizioni della legge in esame:

– **l'art. 3** della legge n. 29 della Regione Lombardia contrasta con il Reg. 95/93/CEE per diversi aspetti: in primo luogo al comma 1, nella misura in cui prevede che la Regione nomini una propria rappresentanza nel comitato di coordinamento degli aeroporti, viola il disposto dell'art. 5, comma 1 del suindicato regolamento comunitario che tra i soggetti ammessi a partecipare a tale strumento consultivo non inserisce rappresentanti del governo regionale o locale. In proposito si segnala che, seppure il Comitato economico e sociale, nel parere in merito alla proposta di modifica del Regolamento 95/93, auspicava la rappresentanza nel comitato di coordinamento degli enti locali e regionali, tale proposta non è stata inserita nelle modifiche approvate per evitare la proliferazione delle normative locali, che si oppongono al gioco della libera concorrenza. In secondo luogo si rileva una difformità tra i commi 3 e 4 dell'articolo in esame, che determina il rafforzamento della posizione del rappresentante regionale, ed il regolamento su citato che, invece, non prevede nella composizione del comitato di coordinamento la prevalenza di alcuni membri rispetto ad altri;

– **l'art. 4** presenta diversi profili di illegittimità costituzionale: la disposizione del comma 2, che – in relazione al precedente comma 1 il quale impone che i criteri di assegnazione delle bande orarie devono garantire anche il perseguimento degli interessi regionali – attribuisce alla Regione il compito di «concorrere a definire» i parametri di coordinamento, contrasta con l'art. 6 del Reg. 793/2004/CEE che, invece, attribuisce tale ruolo in capo allo Stato membro, e con l'art. 3 del d.lgs. 172/2007 che istituisce un organismo nazionale, l'ENAC, chiamato a fissare i parametri di coordinamento in

quanto responsabile dell'applicazione del citato regolamento. Inoltre, il comma 2, lettera e), che riconosce in capo alla Regione il compito di prevedere sanzioni a carico del vettore viola il principio generale posto dal legislatore statale nell'art. 3 del d.lgs. 172/2007 che attribuisce tale funzione all'ENAC. Da ultimo, il comma 4, nella misura in cui prescrive che in caso di mancato rispetto dei parametri definiti dagli organi regionali la Regione possa diffidare il coordinatore e possa anche proporre la revoca è contrasto con l'art. 4, comma 5 del Reg. 793/2004 che definisce il coordinatore come unico responsabile dell'assegnazione delle bande orarie allo scopo di garantirne la neutralità e l'indipendenza. In proposito si deve prendere in considerazione anche il disposto dell'art. 18, comma 5 del predetto regolamento che stabilisce che il coordinatore può tener conto anche delle direttrici locali purché non ostino all'indipendenza del coordinatore stesso, siano conformi alla normativa comunitaria e siano finalizzate ad un utilizzo più efficiente della capacità dell'aeroporto. Pertanto, la disposizione in esame viola l'art. 117, commi 1 e 3, Cost., ed inoltre l'art. 117, comma 2, lettera h), Cost., che attribuisce la competenza legislativa allo Stato in materia di sicurezza, dato che la determinazione della banda oraria non può essere condizionata da interessi locali, ma concerne la sicurezza, l'efficienza e la regolamentazione tecnica del trasporto aereo di stretta competenza dell'ENAC;

- **l'art. 9**, in materia di concessioni di gestione aeroportuale contrasta con le previsioni di cui al vigente art. 704 del Codice della navigazione in quanto prescrive, in particolare, che la Regione emani proprie direttive relative alle nuove convenzioni sottoscritte fra gestore aeroportuale ed ENAC (art. 9 comma 3), che tali direttive costituiscano linee guida vincolanti per le convenzioni tra gestore aeroportuale ed ENAC (art. 9 comma 4), laddove, invece, il citato art. 704 attribuisce al Ministero dei Trasporti la competenza a rilasciare il titolo concessorio della gestione degli aeroporti e dei sistemi aeroportuali di rilevanza nazionale e all'ENAC la stipulazione della relativa previa convenzione nel rispetto delle direttive del Ministero dei Trasporti. Il suddetto articolo del Codice della navigazione prevede un ruolo solamente consultivo della Regione («sentita... la Regione...») nel cui territorio ricade l'aeroporto oggetto di concessione. Tale disposizione del codice della navigazione detta, dunque, una disciplina uniforme sul territorio nazionale ed è da considerarsi nonna fondamentale e di principio nella materia, cui tutte le Regioni devono adeguarsi. Pertanto la disposizione regionale, violando la normativa statale di riferimento che detta i principi fondamentali in materia, contrasta con l'art. 117, comma 3, Cost.

IV - In realtà l'intero impianto della legge appare strutturato in funzione dell'esercizio da parte della Regione Lombardia di poteri che l'ordinamento statale riserva unitariamente all'autorità centrale (Ministero dei trasporti ed ENAC), quando non risultino resi omogenei al livello europeo attraverso il regolamento comunitario. Valuterà codesta Corte se, privata degli articoli sui quali si appuntano le specifiche censure di incostituzionalità che sono alla base del presente giudizio, la legge regionale possa mantenere una qualche funzione e/o ragionevolezza nell'ordinamento positivo.

P.Q.M.

Si chiede che, ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione, sia dichiarata l'illegittimità costituzionale degli articoli 3, 4 e 9 della legge della Regione Lombardia n. 29 del 9 novembre 2007, recante «Norme in materia di trasporto aereo, coordinamento aeroportuale e concessioni di gestione aeroportuali» con conseguenziali provvedimenti in ordine all'intera legge, per violazione degli articoli 117 commi 1, 2 lett. h) e 3 della Costituzione.

Roma, 11 gennaio 2008

Avv. Giuseppe Fiengo
Avvocato dello Stato

(BUR20080137)

Ord.m. 10 dicembre 2004 - n. 3385

Commissario Delegato per l'emergenza Sisma del 24 novembre 2004 - Ordinanza n. 932 del 29 gennaio 2008 - Parziale modifica del Piano di erogazione dei contributi per il recupero degli immobili danneggiati dal sisma del 24 novembre

2004, di cui all'allegato A dell'Ordinanza commissariale n. 36 del 21 marzo 2005 e s.m.i.

IL COMMISSARIO DELEGATO

Premesso che:

- con decreto del Presidente del Consiglio di Ministri 26 novembre 2004, è stato dichiarato lo stato di emergenza, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, nel territorio della provincia di Brescia fino al 30 novembre 2005, in relazione ai gravi eventi sismici del 24 novembre 2004;
- con successivi decreti, 2 dicembre 2005 e 1 dicembre 2006, il Presidente del Consiglio di Ministri ha prorogato lo stato di emergenza nel territorio della provincia di Brescia fino al 30 giugno 2007;
- con ordinanza 28 giugno 2007 n. 3599, il Presidente del Consiglio dei Ministri ha confermato l'Assessore alle reti, servizi di pubblica utilità e sviluppo sostenibile della Regione Lombardia, Commissario Delegato fino al 30 giugno 2008, ai fini dell'attuazione e completamento di tutte le iniziative necessarie per il definitivo superamento del contesto di criticità determinatosi a seguito del sisma in parola;
- con ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 dicembre 2004 n. 3385, 21 marzo 2005 n. 3413, 13 ottobre 2005 n. 3469, 2 maggio 2006 n. 3520, 25 luglio 2006 n. 3534, 28 luglio 2006 n. 3536 e 24 maggio 2007 n. 3591, sono state adottate tutte le misure atte a fronteggiare la situazione di criticità conseguente agli eventi sismici che hanno colpito il territorio della provincia di Brescia il 24 novembre 2004;
- con ordinanza commissariale 14 dicembre 2004, n. 1, il dott. Silvio Lauro, è stato nominato Soggetto attuatore ai sensi dell'art. 1, comma 4 dell'o.p.c.m. 3385/2004;
- che gli edifici danneggiati a seguito del succitato evento sismico sono stati complessivamente 4.155, di cui 3.649 edifici privati; 193 edifici pubblici; 313 edifici ecclesiastici;
- con ordinanza 21 marzo 2005, n. 36 «Attuazione degli interventi previsti dall'o.p.c.m. 3385 del 10 dicembre 2004 e dall'o.p.c.m. n. 3413 dell'11 marzo 2005 e successive integrazioni e modifiche, d'ora in avanti chiamata "ordinanza n. 36", il Commissario delegato ha approvato, tra l'altro, il "Piano di erogazione dei contributi per il recupero degli immobili danneggiati dal sisma del 24 novembre 2004 (allegato A)";
- il suddetto Piano di erogazione dei contributi per il recupero degli immobili danneggiati prevede, tra l'altro, la seguente classificazione e priorità di intervento e finanziamento:
 - edifici privati utilizzati come abitazione principale dal proprietario, priorità 1 e un contributo pari all'80% della spesa approvata fino a un massimo di 130.000 euro;
 - edifici ecclesiastici - chiese e santuari 2 diverse priorità 1 e 2 nonché un contributo pari al 70% della spesa approvata;
 - edifici adibiti ad attività produttive 2 diverse priorità 1 e 2 che determina rispettivamente un contributo pari al 60% e 40%, della spesa approvata, effettivamente sostenuta e documentata;
- i finanziamenti assegnati al Commissario delegato mediante il fondo statale di protezione civile sono stati, alla data del 31 dicembre 2007, € 74.979.743,33 e che a seguito dell'attualizzazione, entro il corrente anno, degli ulteriori fondi previsti dalla legge finanziaria 2006 (€ 2.000.000 x 14 anni), il finanziamento statale complessivo assegnato al Commissario delegato sarà di 95.000.000 euro circa;
- la Regione Lombardia ha stanziato per l'emergenza di cui trattasi la somma complessiva di € 30.000.000,00;

Considerato che in occasione di incontri pubblici, singoli cittadini e comitato all'uopo costituito, rappresentanti delle Diocesi di Brescia e Verona, anche tramite comunicazioni scritte, hanno inoltrato al Commissario delegato le richieste di aumento della percentuale di contributo destinata agli edifici adibiti ad abitazione principale abituale e continuativa, alle attività produttive, nonché agli edifici ecclesiastici;

Tenuto conto dell'attenzione e della centralità del cittadino, principi ispiratori, che hanno caratterizzato l'attività della gestione commissariale sisma;

Tenuto conto altresì della complessità degli interventi riguardanti gli edifici di interesse storico e culturale, dell'importanza

della loro difesa e salvaguardia, in quanto considerato patrimonio appartenente all'intera comunità locale, nonché di interesse di rilevanza nazionale;

Dato atto della disponibilità di risorse stanziare a favore del Commissario Delegato;

Informato il Comitato Esperti, nella seduta del 24 luglio 2007, della previsione di incremento della percentuale di contributo previsto dall'ord. 36/05 a favore dei proprietari delle prime case e degli edifici ecclesiastici, così come anticipato dal Presidente della Regione Lombardia, in occasione dell'incontro pubblico tenutosi il 17 luglio 2007 presso il Comune di Salò;

Ritenuto di aumentare la percentuale di contributo per il recupero degli immobili danneggiati dal sisma;

Preso atto che Regione Lombardia con nota del Presidente n. A1.2007.0123657 del 20 dicembre 2007, si è espressa in modo favorevole sulla proposta di innalzamento della percentuale di contributo a favore delle famiglie che hanno avuto danni alle abitazioni principali (1^a casa - priorità 1) e delle Curie di Brescia e Verona per far fronte alle onerose spese derivanti dal ripristino degli edifici ecclesiastici ed in modo particolare per il restauro e conservazione degli apparati decorativi e architettonici presenti in larga misura tra gli edifici danneggiati e che rappresentano un patrimonio culturale di inestimabile importanza per l'intera comunità bresciana, regionale e nazionale;

Ritenuto di modificare parzialmente l'allegato A all'Ordinanza commissariale 21 marzo 2005, n. 36, nel seguente modo:

– **Punto 1** «Edifici privati» – lettera a) «Immobili utilizzati come abitazione principale, abituale e continuativa dal proprietario o da titolare di diritto reale di godimento» è riconosciuto un contributo pari al 90% della spesa approvata, effettivamente sostenuta e documentata fino a un massimo di € 143.000,00.

Il contributo massimo è elevabile fino a un massimo di € 165.000, nei seguenti due casi:

- qualora sia stato necessario la totale demolizione dell'immobile con conseguente ricostruzione dello stesso;
- qualora l'intervento riguardi immobili rientranti nella categoria «beni culturali» in base alle disposizioni di legge.

Il contributo è elevabile al 100% a favore dei nuclei familiari con limite ISEE pari o inferiore a € 12.000,00 alla data dell'evento (24 novembre 2004).

– **Punto 2** «Edifici ecclesiastici» – di cui all'allegato B-2 della medesima ordinanza n. 36/2005 e successive modifiche ed integrazioni – è riconosciuto un contributo pari al 90% della spesa approvata, effettivamente sostenuta e documentata.

– **Punto 3** «Immobili adibiti ad alle attività produttive»:

- il contributo è pari al 70% della spesa approvata, effettivamente sostenuta e documentata, fino ad un massimo di € 88.000,00, se per l'espletamento delle attività produttive all'interno dell'edificio danneggiato, alla data dell'evento (24 novembre 2004), erano impiegati meno di 3 dipendenti;
- il contributo è pari al 50% della spesa approvata, effettivamente sostenuta e documentata, fino ad un massimo di € 88.000,00, se per l'espletamento delle attività produttive all'interno dell'edificio danneggiato, alla data dell'evento (24 novembre 2004), erano impiegati 3 o più dipendenti;

Ritenuto altresì che l'erogazione dei contributi può concorrere con altre forme di contribuzione pubblica nel rispetto del limite massimo della spesa approvata effettivamente sostenuta e documentata e comunque l'importo complessivo dei contributi pubblici e/o privati non può essere superiore all'importo dell'intervento realizzato;

DISPONE

per le motivazioni in premessa addotte, che si intendono integralmente ritrascritte:

1. di modificare quanto disposto dall'allegato A all'Ordinanza commissariale 21 marzo 2005, n. 36 nel modo seguente:

– **Punto 1** «Edifici privati» – lettera a) «Immobili utilizzati come abitazione principale, abituale e continuativa dal proprietario o da titolare di diritto reale di godimento» è riconosciuto un contributo pari al 90% della spesa approvata, effettivamente sostenuta e documentata fino a un massimo di € 143.000,00.

Il contributo massimo è elevabile fino a un massimo di € 165.000,00 nei seguenti due casi:

- qualora sia stato necessario la totale demolizione dell'immobile con conseguente ricostruzione dello stesso;
- qualora l'intervento riguardi immobili rientranti nella categoria «beni culturali» in base alle disposizioni di legge.

Il contributo è elevabile al 100% a favore dei nuclei familiari con limite ISEE pari o inferiore a € 12.000,00 alla data dell'evento (24 novembre 2004).

– **Punto 2** «Edifici ecclesiastici» – primo capoverso – è riconosciuto un contributo pari al 90% della spesa approvata, effettivamente sostenuta e documentata.

– **Punto 3** «Immobili adibiti ad attività produttive»:

- il contributo è pari al 70% della spesa approvata, effettivamente sostenuta e documentata, fino ad un massimo di € 88.000,00, se per l'espletamento delle attività produttive all'interno dell'edificio danneggiato, alla data dell'evento (24 novembre 2004), erano impiegati meno di 3 dipendenti;
- il contributo è pari al 50% della spesa approvata, effettivamente sostenuta e documentata, fino ad un massimo di € 88.000,00, se per l'espletamento delle attività produttive all'interno dell'edificio danneggiato, alla data dell'evento (24 novembre 2004), erano impiegati 3 o più dipendenti;

2. di riconfermare ogni altro disposto del succitato allegato A non modificato dal presente atto;

3. di dare mandato al Soggetto attuatore in premessa citato per il perfezionamento degli ulteriori atti conseguenti alla modifica di cui al precedente punto 1;

4. di pubblicare la presente ordinanza sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il Commissario Delegato:
Massimo Buscemi